

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 87



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno

31 marzo 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) ⁽¹⁾ 42
- ★ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) ⁽¹⁾ 70
- ★ Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda 109
- ★ Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione 155
- ★ Regolamento (CE) n. 221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾ 157
- ★ Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri 160

Prezzo: 30 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT


Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ⁽¹⁾ 164
-

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007) 174



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 216/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche ⁽³⁾. In occasione di nuove modifiche è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
- (2) La Comunità europea ha acquistato la qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
- (3) Il protocollo stabilito tra il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee prevede che la Commissione comunichi alla FAO i dati statistici richiesti.
- (4) Conformemente al principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione

delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta delle statistiche della pesca e l'infrastruttura necessaria per l'elaborazione e il controllo dell'attendibilità di tali statistiche sono in primo luogo responsabilità degli Stati membri.

- (5) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V del regolamento (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).
- (6) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

⁽²⁾ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato VII.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽¹⁾.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato I, definite nell'allegato II e illustrate nell'allegato III. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato IV.

2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione.

3. Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all'articolo 1 non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro ne informa la Commissione. Per l'attività di pesca svolta nelle zone principali di pesca, tuttavia, la trasmissione di dati è richiesta soltanto per le combinazioni di specie/suddivisioni per le quali sono state registrate catture nel periodo annuale considerato.

4. I dati relativi alle catture di specie di minore importanza effettuate da uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti non superi il 5 % del totale annuo delle catture effettuate in quella zona principale di pesca.

5. La Commissione può modificare gli elenchi delle zone statistiche di pesca e relative suddivisioni e delle specie.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

Salvo diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare tecniche di campionamento per stabilire i dati sulle catture per quelle parti delle rispettive flotte pescherecce per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe l'applicazione di procedure amministrative eccessivamente complesse. Gli Stati membri indicano, nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, i metodi di campionamento adottati e la

proporzione, rispetto al totale, dei dati calcolati con queste tecniche.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura nell'allegato V.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un supporto diverso.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CE del Consiglio ⁽²⁾, di seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di tali relazioni, che sottopone all'esame del competente gruppo di lavoro del comitato.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 7

1. Il regolamento (CE) n. 2597/95 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VIII.

⁽¹⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ZONE PRINCIPALI DI PESCA FAO E RELATIVE SUDDIVISIONI PER LE QUALI DEVONO ESSERE TRASMESSI DATI

(Le descrizioni delle aree e delle suddivisioni sono riportate nell'allegato II)

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

- 34.1.1 Divisione costa del Marocco
- 34.1.2 Divisione isole Canarie e Madera
- 34.1.3 Divisione costa del Sahara
- 34.2 Sottozona oceanica settentrionale
- 34.3.1 Divisione costa del Capo Verde
- 34.3.2 Divisione isole di Capo Verde
- 34.3.3 Divisione Sherbro
- 34.3.4 Divisione occidentale del Golfo di Guinea
- 34.3.5 Divisione centrale del Golfo di Guinea
- 34.3.6 Divisione meridionale del Golfo di Guinea
- 34.4.1 Divisione sud-occidentale del Golfo di Guinea
- 34.4.2 Divisione oceanica sud-occidentale

MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

- 37.1.1 Divisione isole Baleari
- 37.1.2 Divisione Golfo del Leone
- 37.1.3 Divisione Sardegna
- 37.2.1 Divisione Mare Adriatico
- 37.2.2 Divisione Mar Ionio
- 37.3.1 Divisione Mare Egeo
- 37.3.2 Divisione Levante
- 37.4.1 Divisione Mar di Marmara
- 37.4.2 Divisione Mar Nero
- 37.4.3 Divisione Mar di Azov

ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

- 41.1.1 Divisione amazzonica
- 41.1.2 Divisione Natal
- 41.1.3 Divisione Salvador
- 41.1.4 Divisione oceanica settentrionale
- 41.2.1 Divisione Santos
- 41.2.2 Divisione Rio Grande
- 41.2.3 Divisione Pratense
- 41.2.4 Divisione oceanica centrale
- 41.3.1 Divisione Patagonia settentrionale
- 41.3.2 Divisione Patagonia meridionale
- 41.3.3 Divisione oceanica meridionale

ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

- 47.1.1 Divisione Capo Palmeirinhas
- 47.1.2 Divisione Capo Salinas
- 47.1.3 Divisione Cunene
- 47.1.4 Divisione Capo Cross
- 47.1.5 Divisione fiume Orange
- 47.1.6 Divisione Capo di Buona Speranza
- 47.2.1 Divisione Agulhas centrale
- 47.2.2 Divisione Agulhas orientale
- 47.3 Sottozona oceanica meridionale
- 47.4 Sottozona Tristan da Cunha
- 47.5 Sottozona S. Elena e Ascensione

OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

- 51.1 Sottozona Mar Rosso
 - 51.2 Sottozona Golfo
 - 51.3 Sottozona Mar Arabico occidentale
 - 51.4 Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka
 - 51.5 Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania
 - 51.6 Sottozona Madagascar e canale del Mozambico
 - 51.7 Sottozona oceanica
 - 51.8.1 Divisione Marion-Edward
 - 51.8.2 Divisione Zambesi
-

ALLEGATO II

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

L'allegato III A mostra le delimitazioni, le sottozone, divisioni e sottodivisioni dell'Atlantico centro-orientale [Zona principale di pesca 34 (Atlantico centro-orientale)]. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona, delle sottozone, delle divisioni e delle sottodivisioni. L'Atlantico centro-orientale comprende le acque dell'Atlantico delimitate da una linea tracciata come segue:

parte da un punto del livello massimo dell'alta marea dell'Africa settentrionale, situato a 5°36' longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud-ovest, seguendo il livello massimo dell'alta marea lungo questa costa, fino a un punto situato sulla Ponta do Padrão (6°04'36" latitudine sud e 12°19'48" longitudine est); verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino a un punto situato a 6°00' latitudine sud e 12°00' longitudine est; verso ovest, passando per il punto situato a 6°00' latitudine sud, fino a 20°00' longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino a 30°00' longitudine ovest; verso nord fino a 5°00' latitudine nord; verso ovest fino a 40°00' longitudine ovest; verso nord fino a 36°00' latitudine nord; verso est fino a Punta Marroqui, situata a 5°36' longitudine ovest, e infine verso sud fino al punto di partenza sulla costa africana.

L'Atlantico centro-orientale è suddiviso come segue:

Sottozona costiera settentrionale (Sottozona 34.1)a) *Divisione costa del Marocco (Divisione 34.1.1)*

Le acque comprese tra 36°00' e 26°00' latitudine nord e che si trovano a est di una linea che parte dal punto situato a 36°00' latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, passando per il punto situato a 13°00' longitudine ovest, fino a 29°00' latitudine nord; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26°00' latitudine nord e 16°00' longitudine ovest.

b) *Isole Canarie e Madera (Divisione 34.1.2)*

Le acque comprese tra 36°00' e 26°00' latitudine nord e tra 20°00' longitudine ovest e una linea che parte da 36°00' latitudine nord, passando per il punto situato a 13°00' longitudine ovest, fino a 29°00' latitudine nord e prosegue, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 26°00' latitudine nord e 16°00' longitudine ovest.

c) *Divisione costa del Sahara (Divisione 34.1.3)*

Le acque comprese tra 26°00' e 19°00' latitudine nord e che si trovano a est di 20°00' longitudine ovest.

Sottozona oceanica settentrionale (Sottozona 34.2)

Le acque comprese tra 36°00' e 20°00' latitudine nord e tra 40°00' e 20°00' longitudine ovest.

Sottozona costiera sud (Sottozona 34.3)a) *Divisione costa del Capo Verde (Divisione 34.3.1)*

Le acque comprese tra 19°00' e 9°00' latitudine nord e che si trovano a est di 20°00' longitudine ovest.

b) *Divisione isole di Capo Verde (Divisione 34.3.2)*

Le acque comprese tra 20°00' e 10°00' latitudine nord e tra 30°00' e 20°00' longitudine ovest.

c) *Divisione Sherbro (Divisione 34.3.3)*

Le acque comprese tra 9°00' latitudine nord e l'equatore e tra 20°00' e 8°00' longitudine ovest.

d) *Divisione occidentale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.4)*

Le acque situate a nord dell'equatore e tra 8°00' longitudine ovest e 3°00' longitudine est.

e) *Divisione centrale del golfo di Guinea (Divisione 34.3.5)*

Le acque situate a nord dell'equatore e a est di 3°00' longitudine est.

f) *Divisione meridionale del Golfo di Guinea (Divisione 34.3.6)*

Le acque comprese tra l'equatore e 6°00' latitudine sud e che si trovano a est di 3°00' longitudine est. Questa divisione comprende anche le acque della foce del Congo situate a sud di 6°00' latitudine sud e delimitate da una linea che parte da un punto della Ponta do Padrão (6°04'36" latitudine sud e 12°19'48" longitudine est) e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto situato a 6°00' latitudine sud e 12°00' longitudine est; verso est, passando per il punto situato a 6°00' latitudine sud, fino alla costa africana e quindi lungo la costa africana fino al punto di partenza a Ponta do Padrão.

Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 34.4)a) *Divisione sud-occidentale Golfo di Guinea (Divisione 34.4.1)*

Le acque comprese tra l'equatore e 6°00' latitudine sud e tra 20°00' longitudine ovest e 3°00' longitudine est.

b) *Divisione oceanica sud-occidentale (Divisione 34.4.2)*

Le acque comprese tra 20°00' e 5°00' latitudine nord e tra 40°00' e 30°00' longitudine ovest; le acque comprese tra 10°00' latitudine nord e l'equatore e tra 30°00' e 20°00' longitudine ovest.

MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

L'allegato III B mostra le delimitazioni, le sottozone e le divisioni del Mediterraneo e del Mar Nero (Zona principale di pesca 37). Qui di seguito viene invece riportata la descrizione dell'area e delle relative sottodivisioni.

L'area statistica del Mediterraneo e del Mar Nero comprende tutte le acque marine del: a) Mar Mediterraneo; b) Mar di Marmara; c) Mar Nero e d) Mar di Azov. Le acque marine includono le acque salmastre lagunari e tutte le altre zone dove predominano pesci o altri organismi di origine marina. I limiti occidentali e sud-orientali sono definiti come segue:

- a) Limite occidentale. Una linea che va verso sud, passando per il punto situato a 5°36' longitudine ovest, da Punta Marroqui fino alla costa africana.
- b) Limite sud-orientale. L'imboccatura settentrionale (Mediterraneo) del Canale di Suez.

SOTTOZONE E DIVISIONI DELL'AREA STATISTICA DEL MAR MEDITERRANEO

Il Mediterraneo occidentale (Sottozona 37.1) comprende le seguenti divisioni:

a) *Baleari (Divisione 37.1.1)*

Le acque del Mediterraneo occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa africana e precisamente dalla frontiera algerino/tunisina e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38°00' latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' longitudine est; verso nord fino a 41°20' latitudine nord; verso ovest, lungo una linea lossodromica fino alla costa continentale situata all'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna; seguendo la costa spagnola, fino a Punta Marroqui; verso sud, lungo il 5°36' longitudine ovest, fino alla costa africana; verso est, seguendo la costa africana, fino al punto di partenza.

b) *Golfo del Leone (Divisione 37.1.2)*

Le acque del Mar Mediterraneo nord-occidentale delimitate da una linea che parte dalla costa continentale dell'estremità orientale della frontiera tra Francia e Spagna e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo una linea lossodromica, fino a 8°00' longitudine est e 41°20' latitudine ovest; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera franco-italiana; verso sud-ovest, seguendo la costa francese, fino al punto di partenza.

c) *Sardegna (Divisione 37.1.3)*

Le acque del Mar Tirreno e le acque adiacenti limitate da una linea che parte dalla costa africana alla frontiera algerino/tunisina e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 38°00' latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' longitudine est; verso nord fino a 41°20' latitudine nord; verso nord, lungo una linea lossodromica, fino alla costa continentale della frontiera tra Francia e Italia; seguendo la costa italiana, fino a 38°00' latitudine nord; verso est, passando per il punto situato a 38°00' latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale siciliana, fino a Trapani; lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso ovest, seguendo la costa tunisina, fino al punto di partenza.

Il Mediterraneo centrale (Sottozona 37.2) comprende le seguenti divisioni:

a) *Mar Adriatico (Divisione 37.2.1)*

Le acque del Mar Adriatico a nord della linea che parte dalla frontiera tra l'Albania e il Montenegro sulla costa orientale del Mar Adriatico e prosegue verso ovest, fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana.

b) *Mar Ionio (Divisione 37.2.2)*

Le acque del Mediterraneo centrale e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte da 25°00' longitudine est sulla costa dell'Africa settentrionale e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34°00' latitudine nord; verso ovest fino a 23°00' longitudine est; verso nord fino alla costa della Grecia; seguendo la costa occidentale greca e la costa albanese, fino alla frontiera tra l'Albania e il Montenegro; verso ovest fino alla Testa del Gargano sulla costa italiana; seguendo la costa italiana, fino a 38°00' latitudine nord; verso ovest, lungo 38°00' latitudine nord, fino alla costa della Sicilia; seguendo la costa settentrionale della Sicilia, fino a Trapani; da Trapani, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Bon; verso est, seguendo la costa settentrionale dell'Africa, fino al punto di partenza.

Il Mediterraneo orientale (Sottozona 37.3) comprende le seguenti divisioni:

a) *Mar Egeo (Divisione 37.3.1)*

Le acque del Mar Egeo e le acque adiacenti delimitate da una linea che parte dalla costa meridionale della Grecia a 23°00' longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 34°00' latitudine nord; verso est fino a 29°00' longitudine est; verso nord fino alla costa della Turchia; seguendo la costa occidentale turca, fino a Kumkale; da Kumkale, lungo una linea lossodromica, fino a Capo Helles; seguendo la costa turca e greca, fino al punto di partenza.

b) *Levante (Divisione 37.3.2)*

Le acque del Mar Mediterraneo a est di una linea che parte dalla costa settentrionale dell'Africa a 25°00' longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 34°00' latitudine nord; verso est fino a 29°00' longitudine est; verso nord fino alla costa turca; seguendo la costa della Turchia e di altri paesi del Mediterraneo orientale, fino al punto di partenza.

Il Mar Nero (Sottozona 37.4) comprende le seguenti divisioni:

a) *Mar di Marmara (Divisione 37.4.1)*

Le acque del Mar di Marmara delimitate a ovest da una linea che parte da Capo Helles e che va fino a Kumkale, all'imbocco dei Dardanelli e a est da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo.

b) *Mar Nero (Divisione 37.4.2)*

Le acque del Mar Nero e le acque adiacenti delimitate a sud-ovest da una linea che parte da Kumdere e passa per il Bosforo e a nord-est da una linea che parte da Punto Takil, sulla penisola di Kerch, e va fino a Punto Panagija, sulla penisola di Taman.

c) *Mar di Azov (Divisione 37.4.3)*

Le acque del Mar di Azov situate a nord di una linea che passa per l'imboccatura meridionale dello Stretto di Kerch. Questa parte da Punto Takil, situato a 45°06'N e 36°27'E, sulla penisola di Kerch, e passa per lo stretto fino ad arrivare a Punto Panagija, situato a 45°08'N e 36°38'E della penisola di Taman.

ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

L'allegato III C mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41).

Qui di seguito viene invece riportata la descrizione delle zone in questione.

L'Atlantico sud-occidentale (Zona principale di pesca 41) comprende le acque delimitate da una linea che parte dalla costa dell'America meridionale, lungo il parallelo situato a 5°00' latitudine nord, fino al meridiano situato a 30°00' longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20°00' longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 50°00' latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50°00' longitudine ovest; verso sud fino al parallelo situato a 60°00' latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 67°16' longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56°22'S e 67°16'O; verso est, lungo una linea che passa per il punto situato a 56°22'S, fino al punto situato a 65°43'O; quindi la linea incontra i punti situati a 55°22'S e 65°43'O, 55°11'S e 66°04'O, 55°07'S e 66°25'O; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

L'Atlantico sud-occidentale è suddiviso nelle seguenti sottozone:

Divisione amazzonica (Divisione 41.1.1)

Tutte le acque delimitate da una linea che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 5°00' latitudine nord e prosegue lungo questo parallelo fino a incontrare il meridiano situato a 40°00' longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al punto in cui il meridiano incrocia la costa del Brasile; verso nord-ovest, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Natal (Divisione 41.1.2)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso nord, che ha inizio dalla costa brasiliana e prosegue lungo il meridiano situato a 40°00' longitudine ovest, fino a incontrare l'equatore; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est, lungo l'equatore, fino al meridiano, situato a 32°00'O; verso sud fino al parallelo situato a 10°00' latitudine sud; verso ovest fino al punto in cui il parallelo situato a 10°00'S incontra la costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Salvador (Divisione 41.1.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che ha inizio dalla costa dell'America meridionale a 10°00' latitudine sud e prosegue fino a incontrare il meridiano situato a 35°00' longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 20°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica settentrionale (Divisione 41.1.4)

Le acque delimitate da una linea diretta a est, da 5°00'N e 40°00'O, fino al meridiano situato a 30°00' longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino all'equatore; verso est fino al meridiano situato a 20°00' longitudine ovest; verso sud fino al parallelo a 20°00' latitudine sud; verso ovest fino al meridiano a 35°00' longitudine ovest; verso nord fino al parallelo a 10°00' latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 32°00' longitudine ovest; verso nord fino all'equatore; verso ovest fino al meridiano situato a 40°00' longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione Santos (Divisione 41.2.1)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 20°00' latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 39°00' longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 29°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Rio Grande (Divisione 41.2.2)

Le acque delimitate da una linea diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 29°00' latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano situato a 45°00' longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 34°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Platense (Divisione 41.2.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, dalla costa dell'America meridionale a 34°00' latitudine sud, fino ad incontrare il meridiano a 50°00' longitudine ovest e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 40°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica centrale (Divisione 41.2.4)

Le acque delimitate da una linea, diretta a est, che parte dal punto situato a 20°00'S e 39°00'O e arriva fino al meridiano situato a 20°00' longitudine ovest; dopo di che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo situato a 40°00' latitudine sud; verso ovest fino al meridiano situato a 50°00' longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 34°00' latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 45°00' longitudine ovest; verso nord fino al parallelo situato a 29°00' latitudine sud; verso est fino al meridiano situato a 39°00' longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

Divisione Patagonia settentrionale (Divisione 41.3.1)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 40°00' latitudine sud, fino a incontrare il meridiano che si trova a 50°00' longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 48°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino alla costa dell'America meridionale; verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione Patagonia meridionale (Divisione 41.3.2)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dalla costa dell'America meridionale a 48°00' latitudine sud, fino a incontrare il meridiano situato a 50°00' longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo a 60°00' latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano a 67°16' longitudine ovest; verso nord fino al punto situato a 56°22'S e 67°16'O; quindi, seguendo una linea lossodromica, incrocia i punti situati a 56°22'S e 65°43'O, 55°22'S e 65°43'O, 55°11'S, 66°04'O, 55°07'S e 66°25'O, quindi verso nord, lungo la costa dell'America meridionale, fino al punto di partenza.

Divisione oceanica meridionale (Divisione 41.3.3)

Le acque delimitate da una linea, diretta verso est, che parte dal punto situato a 40°00'S e 50°00'O, fino al meridiano situato a 20°00' longitudine ovest, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 50°00' latitudine sud; verso nord fino al punto di partenza.

ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

L'allegato III D mostra le delimitazioni e le suddivisioni dell'Atlantico sud-orientale. Qui di seguito viene invece riportata la descrizione della zona coperta dalla convenzione ICSEAF:

L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) comprende le acque delimitate da una linea che parte dal punto situato a 6°04'36" latitudine sud e 12°19'48" longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-ovest, lungo una linea lossodromica, fino al punto in cui il meridiano situato a 12° longitudine est incontra il parallelo situato a 6° latitudine sud; verso ovest, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 20° longitudine ovest; verso sud, lungo il meridiano, fino al parallelo situato a 50° latitudine sud; verso est, lungo il parallelo, fino al meridiano situato a 30° longitudine est; verso nord, lungo il meridiano, fino alla costa dell'Africa continentale; verso ovest, lungo la costa, fino al punto di partenza.

L'Atlantico sud-orientale (Zona principale di pesca 47) è suddiviso come segue:

Sottozona costiera occidentale (Sottozona 47.1)a) *Divisione Capo Palmeirinhas (Divisione 47.1.1)*

Le acque comprese tra 6°00' e 10°00' latitudine sud e che si trovano a est di 10°00' longitudine est. Dalla presente divisione sono escluse le acque della foce del Congo, e cioè le acque che si trovano a nord-est della linea tracciata da Ponta do Padrão (6°04'36"S e 12°19'48"E) fino al punto situato a 6°00'S e 12°00'E.

b) *Divisione Capo Salinas (Divisione 47.1.2)*

Le acque comprese tra 10°00' e 15°00' latitudine sud e che si trovano a est di 10°00' longitudine est.

c) *Divisione Cunene (Divisione 47.1.3)*

Le acque comprese tra 15°00' e 20°00' latitudine sud e che si trovano a est di 10°00' longitudine est.

d) *Divisione Capo Cross (Divisione 47.1.4)*

Le acque comprese tra 20°00' e 25°00' latitudine sud e che si trovano a est di 10°00' longitudine est.

e) *Divisione fiume Orange (Divisione 47.1.5)*

Le acque comprese tra 25°00' e 30°00' latitudine sud e che si trovano a est di 10°00' longitudine est.

f) *Divisione Capo di Buona Speranza (Divisione 47.1.6)*

Le acque comprese tra 30°00' e 40°00' latitudine sud e tra 10°00' e 20°00' longitudine est.

Sottozona costiera Agulhas (Sottozona 47.2)a) *Divisione Agulhas centrale (Divisione 47.2.1)*

Le acque che si trovano a nord di 40°00' latitudine sud e tra 20°00' e 25°00' longitudine est.

b) *Divisione Agulhas orientale (Divisione 47.2.2)*

Le acque che si trovano a nord di 40°00' latitudine sud e tra 25°00' e 30°00' longitudine est.

Sottozona oceanica meridionale (Sottozona 47.3)

Le acque comprese tra 40°00' e 50°00' latitudine sud e tra 10°00' e 30°00' longitudine est.

Sottozona Tristan da Cunha (Sottozona 47.4)

Le acque comprese tra 20°00' e 50°00' latitudine sud e tra 20°00' e 10°00' longitudine est.

Sottozona S. Elena e Ascensione (Sottozona 47.5)

Le acque comprese tra 6°00' e 20°00' latitudine sud e tra 20°00' longitudine ovest e 10°00' longitudine est.

OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

L'Oceano Indiano occidentale comprende in generale:

- a) il Mar Rosso
- b) il Golfo di Aden
- c) il golfo tra la costa dell'Iran e la penisola arabica
- d) il Mar Arabico
- e) la parte dell'Oceano Indiano, compreso il Canale del Mozambico, tra i meridiani 30°00'E e 80°00'E e che si trova a nord della linea di convergenza con l'Antartico; comprende inoltre le acque circondanti lo Sri Lanka.

L'allegato III E mostra le delimitazioni e le sottodivisioni dell'Oceano Indiano occidentale (Zona principale di pesca 51).

L'Oceano Indiano occidentale ha i seguenti confini:

- il confine con il Mar Mediterraneo: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez,
- il confine marittimo occidentale: una linea che parte dalla costa africana orientale, a 30°00' longitudine est e prosegue verso sud, fino a 45°00' latitudine sud,
- il confine marittimo orientale: una linea lossodromica che parte dalla costa sud-orientale dell'India (Punta Calimere) e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord-est fino a incontrare il punto situato a 82°00' longitudine est e 11°00' latitudine nord; verso est fino al meridiano 85°00'E; verso sud fino al parallelo 3°00'N; verso ovest fino al meridiano 80°00'E; verso sud fino al parallelo 45°00'S,
- il confine meridionale: una linea che parte da 30°00' longitudine est e prosegue, lungo il parallelo 45°00'S, fino a 80°00' longitudine est.

L'Oceano Indiano occidentale è suddiviso come segue:

Sottozona Mar Rosso (Sottozona 51.1)

- Limite settentrionale: l'imboccatura settentrionale del Canale di Suez,
- limite meridionale: una linea lossodromica che parte dalla frontiera tra l'Etiopia e la Repubblica di Gibuti, sulla costa africana, e prosegue attraverso l'imbocco del Mar Rosso, fino alla frontiera tra l'ex Repubblica araba dello Yemen e l'ex Repubblica democratica popolare dello Yemen, sulla penisola arabica.

Sottozona Golfo (Sottozona 51.2)

L'imbocco del Golfo è chiuso da una linea che parte dalla punta settentrionale del Ra's Musandam e prosegue verso est, fino alla costa dell'Iran.

Sottozona Mar Arabico occidentale (Sottozona 51.3)

Il confine orientale e meridionale è costituito da una linea che parte dalla frontiera tra Iran e Pakistan, sulla costa dell'Asia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20°00'N; verso est fino al meridiano 65°00'E; verso sud fino al parallelo 10°00'N; verso ovest fino alla costa africana. Gli altri confini marittimi sono costituiti dai confini in comune con le sottozone 51.1 e 51.2 (vedi sopra).

Sottozona Mar Arabico orientale, Laccadive e Sri Lanka (Sottozona 51.4)

La delimitazione marittima è costituita da una linea che parte dalla costa dell'Asia, alla frontiera tra Iran e Pakistan, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino al parallelo 20°00'N; verso est fino al meridiano 65°00'E; verso sud fino al parallelo 10°00'S; verso est fino al meridiano 80°00'E; verso nord fino al parallelo 3°00'N; verso est fino al meridiano 85°00'E; verso nord fino al parallelo 11°00'N; verso ovest fino al meridiano 82°00'E; verso sud-ovest, lungo una linea lossodromica, fino alla costa sud-orientale dell'India.

Sottozona Somalia, Kenya e Tanzania (Sottozona 51.5)

Una linea che parte dalla costa della Somalia, a 10°00'N, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 65°00'E; verso sud fino al parallelo 10°00'S; verso ovest fino al meridiano 45°00'E; verso sud fino al parallelo 10°28' latitudine sud; verso ovest fino alla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud).

Sottozona Madagascar e Canale del Mozambico (Sottozona 51.6)

Una linea che parte dalla costa orientale dell'Africa, tra Ras Mwambo (a nord) e Mwambo Village (a sud) a 10°28' latitudine sud e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 45°00'E; verso nord fino al parallelo 10°00'S; verso est fino al meridiano 55°00'E; verso sud fino al parallelo 30°00'S; verso ovest fino al meridiano 40°00'E; verso nord fino alla costa del Mozambico.

Sottozona oceanica (Oceano Indiano occidentale) (Sottozona 51.7)

Una linea che parte dal punto situato a 10°00' latitudine sud e 55°00' longitudine est e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino al meridiano 80°00'E; verso sud fino al parallelo 45°00'S; verso ovest fino al meridiano 40°00'E; verso nord fino al parallelo 30°00'S; verso est fino al meridiano 55°00'E; verso nord fino al punto di partenza sul parallelo 10°00'S.

Sottozona Mozambico (Sottozona 51.8)

La sottozona comprende le acque a nord del parallelo 45°00'S e tra i meridiani 30°00'E e 40°00'E. Questa è, inoltre, ulteriormente suddivisa in due divisioni.

Divisione Marion-Edward (Divisione 51.8.1)


Le acque comprese tra i paralleli 40°00'S e 50°00'S e tra i meridiani 30°00'E e 40°00'E.

Divisione Zambesi (Divisione 51.8.2)


Le acque a nord del parallelo 40°00'S e comprese tra i meridiani 30°00'E e 40°00'E.

ALLEGATO III


A: OCEANO ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)




B: MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)




C: OCEANO ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)



D: OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)



E: OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)



FAO XII-1977

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI I DATI DEVONO ESSERE PRESENTATI RELATIVAMENTE A OGNI ZONA PRINCIPALE DI PESCA

Le specie elencate di seguito sono quelle per le quali le statistiche ufficiali riportano le catture. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati per ciascuna delle specie identificate, ove disponibili. Qualora singole specie non possano essere individuate, i dati devono essere aggregati e presentati alla voce con il massimo grado di dettaglio possibile.

Nota: «n.i.a.» = «non indicato altrove».

ATLANTICO CENTRO-ORIENTALE (Zona principale di pesca 34)

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Anguilla	ELE	<i>Anguilla anguilla</i>	European eel
Alose n.i.a.	SHZ	<i>Alosa</i> spp.	Shads n.e.i.
Ilissa africana	ILI	<i>Ilisha africana</i>	West African ilisha
Pleuronettiformi n.i.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Botidi	LEF	<i>Bothidae</i>	Lefteye flounders
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>	Common sole
Sogliola cuneata	CET	<i>Dicologlossa cuneata</i>	Wedge (= Senegal) sole
Soleidi n.i.a.	SOX	<i>Soleidae</i>	Soles n.e.i.
Cinoglossidi n.i.a.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>	Tonguefishes n.e.i.
Rombo giallo	MEG	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Megrim
Rombi gialli n.i.a.	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.	Megrim n.e.i.
Musdea bianca	GFB	<i>Phycis blennoides</i>	Greater forkbeard
Busbana francese	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>	Pouting (= Bib)
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= Poutassou)
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>	European hake
Merluzzo senegalese	HKM	<i>Merluccius senegalensis</i>	Senegalese hake
Naselli n.i.a.	HKX	<i>Merluccius</i> spp.	Hakes n.e.i.
Gadiformi n.i.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
Pescigatto di mare n.i.a.	CAX	<i>Ariidae</i>	Sea catfishes n.e.i.
Grongo	COE	<i>Conger conger</i>	European conger
Gronghi n.i.a.	COX	<i>Congridae</i>	Conger eels n.e.i.
Pesce trombetta	SNS	<i>Macrorhamphosus scolopax</i>	Slender snipefish
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.	Alfonsinos
Pesce San Pietro	JOD	<i>Zeus faber</i>	John Dory
San Pietro d'America	JOS	<i>Zenopsis conchifer</i>	Silvery John Dory
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>	Boar fishes
Perciformi abissali n.i.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Cernia mediterranea	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>	Dusky grouper
Cernia bianca	GPW	<i>Epinephelus aeneus</i>	White grouper
Cernie n.i.a.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.	Groupers n.e.i.
Cernia di fondale	WRF	<i>Polyprion americanus</i>	Wreckfish
Serranidi n.i.a.	BSX	<i>Serranidae</i>	Groupers, seabasses n.e.i.
Spigola macchiata	SPU	<i>Dicentrarchus punctatus</i>	Spotted seabass
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Seabass
Catalufe n.i.a.	BIG	<i>Priacanthus</i> spp.	Bigeyes n.e.i.
Re di triglie n.i.a.	APO	<i>Apogonidae</i>	Cardinal fishes n.e.i.
Tili	TIS	<i>Branchiostegidae</i>	Tilefishes
Emelittidi	EMT	<i>Emmelichthyidae</i>	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Lutiani n.i.a.	SNA	<i>Lutjanus</i> spp.	Snappers n.e.i.
Lutianidi n.i.a.	SNX	<i>Lutjanidae</i>	Snappers, iobfishes, n.e.i.
Pesce burro	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Rubberlip grunt
Grugnolo	BGR	<i>Pomadasys incisus</i>	Bastard grunt
Grugnolo	BUR	<i>Pomadasys jubelini</i>	Sompat grunt
Otoperca	GRB	<i>Brachydeuterus auritus</i>	Bigeye grunt
Emulidi n.i.a.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomedasyidae</i>)	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Corvine	DRU	<i>Sciaena</i> spp.	Drums
Ombrina	COB	<i>Umbrina cirrosa</i>	Shi drum (= Corb)
Bocca d'oro	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre
Corvina tonda	DRS	<i>Pteroscion peli</i>	Boe drum
Ombrina	CKL	<i>Pseudotolithus brachygnatus</i>	Law croaker
Ombrina bianca	PSS	<i>Pseudotolithus senegalensis</i>	Cassava croaker
Ombrina	PSE	<i>Pseudotolithus elongatus</i>	Bobo croaker
Ombrine	CKW	<i>Pseudotolithus</i> spp.	West African croakers
Scienidi n.i.a.	CDX	<i>Sciaenidae</i>	Croakers, drums n.e.i.
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Red (= Blackspot) seabream
Pagello fragolino	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>	Common pandora
Pagello mafrone	SBA	<i>Pagellus acarne</i>	Axillary seabream
Pagello rosso	PAR	<i>Pagellus bellottii</i>	Red pandora
Pagelli n.i.a.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.	Pandoras n.e.i.
Saraghi n.i.a.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.	Sargo breams, n.e.i.
Dentice occhione	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Dentice	DEC	<i>Dentex dentex</i>	Common dentex
Dentice atlantico	DEA	<i>Dentex angolensis</i>	Angolan dentex
Dentice congolese	DNC	<i>Dentex congensis</i>	Congo dentex
Dentici n.i.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Tanuta	BRB	<i>Spondylisoma cantharus</i>	Black seabream
Occhiata	SBS	<i>Oblada melanura</i>	Saddled seabream
Pagro	BSC	<i>Sparus caeruleostictus</i>	Bluespotted seabream
Pagro mediterraneo	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>	Red porgy
Orata	SBG	<i>Sparus aurata</i>	Gilthead seabream
Pagri n.i.a.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.	Pargo breams, n.e.i.
Boga	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mennola	PIC	<i>Spicara</i> spp.	Picarels
Triglia	MUX	<i>Mullus</i> spp.	Surmulletts (= Red mullets)
Triglia dentata	GOA	<i>Pseudopeneus prayensis</i>	West African goatfish
Triglie n.i.a.	MUM	<i>Mullidae</i>	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Drepana	SIC	<i>Drepane africana</i>	African sicklefish
Efipide	SPA	<i>Ephippidae</i>	Spadefishes
Percidi n.i.a.	PRC	<i>Percoidei</i>	Percoids n.e.i.
Brotola	BRD	<i>Brotula barbata</i>	Bearded brotula
Pesce chirurgo	SUR	<i>Acanthuridae</i>	Surgeonfishes
Caponi n.i.a.	GUX	<i>Triglidae</i>	Gurnards, searobins n.e.i.
Balistide	TRI	<i>Balistidae</i>	Triggerfishes, durgons
Rana pescatrice	MON	<i>Lophius piscatorius</i>	Angler (= Monk)
Rane pescatrici n.i.a.	ANF	<i>Lophiidae</i>	Anglerfishes n.e.i.
Aguglie n.i.a.	BEN	<i>Belonidae</i>	Needlefishes, n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Pesci volanti n.i.a.	FLY	<i>Exocoetidae</i>	Flying fishes n.e.i.
Barracuda	BAR	<i>Sphyrnaea</i> spp.	Barracudas
Cefalo	MUF	<i>Mugil cephalus</i>	Flathead grey mullet
Gran capitano	TGA	<i>Polydactylus quadrifilis</i>	Giant African threadfin
Capitano minore	GAL	<i>Galeoides decadactylus</i>	Lesser African threadfin
Capitano reale	PET	<i>Pentanemus quinquarius</i>	Royal threadfin
Capitani n.i.a.	THF	<i>Polynemidae</i>	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Perciformi pelagici n.i.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Cobia	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia
Suro	HOM	<i>Trachurus trachurus</i>	Atlantic horse mackerel
Suri	JAX	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Sugarotti	SDX	<i>Decapterus</i> spp.	Scads
Carango cavallo	CVJ	<i>Caranx hippos</i>	Crevalle jack
Carango ronco	HMY	<i>Caranx rhonchus</i>	False scad
Carangi n.i.a.	TRE	<i>Caranx</i> spp.	Jacks, crevalles n.e.i.
Carango piatto	LUK	<i>Selene dorsalis</i>	Lookdown fish
Lecce	POX	<i>Trachinotus</i> spp.	Pompanos
Ricciola	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Leccia	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish (= Garrick)
...	BUA	<i>Chloroscombrus chrysurus</i>	Atlantic bumper
Lampuga	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	Common dolphinfish
Fieto	BLB	<i>Stromateus fiatola</i>	Blue butterfish
Fieti, pampi argentei	BUX	<i>Stromateidae</i>	Butterfishes, silver pomfrets
Tarpon	BOF	<i>Albula vulpes</i>	Bonefish
Alaccia, sardinella d'Africa	SAA	<i>Sardinella aurita</i>	Round sardinella
Alaccia	SAE	<i>Sardinella maderensis</i>	Madeiran sardinella
Alacce	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas
Alaccia larga	BOA	<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Bonga shad
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>	European pilchard (sardine)
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>	European anchovy
Clupeidi n.i.a.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Palamita bianca	BOP	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Plain bonito
Wahoo	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo
Maccarello reale di Guinea	MAW	<i>Scomberomorus tritor</i>	West African Spanish mackerel
Tombarelli, bisi	FRZ	<i>Auxis thazard, Auxis rochei</i>	Frigate and bullet tunas
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Tonno bianco, alalunga	ALB	<i>Thunnus allunga</i>	Albacore
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Big eye tuna
Tonni n.i.a.	TUN	<i>Thunnini</i>	Tunas n.e.i.
Pesci sega	SAW	<i>Pristidae</i>	Sawfishes
Pesce vela atlantico	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	Atlantic sailfish
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>	Atlantic blue marlin
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapurus albidus</i>	Atlantic white marlin
Pesci vela	BIL	<i>Istioporidae</i>	Marlins, sailfishes, spearfishes
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Scombroidei	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Pesce coltello	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>	Largehead hairtail
Pesce sciabola	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>	Black scabbardfish
Pesci sciabola, n.i.a.	CUT	<i>Trichiuridae</i>	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Sgombro	MAS	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Maccarelli «scomber» n.i.a.	MAZ	<i>Scomber</i> spp.	Scomber mackerels n.e.i.
Scombroidei n.i.a.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Squalo volpe	ALV	<i>Alopias vulpinus</i>	Thresher shark
Squalo volpe occhione	BTH	<i>Alopias superciliosus</i>	Big-eye thresher
Squali mako	MAK	<i>Isurus</i> spp.	Mako sharks
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>	Blue shark
...	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Silky shark
Pesce martello	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>	Smooth hammerhead
Pesce martello	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>	Scalloped hammerhead
Pesci martello, ecc., n.i.a.	SPY	<i>Sphyrnidae</i>	Hammerhead sharks, etc. n.e.i.
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>	Kitefin shark
Pesci violino, ecc., n.i.a.	GTF	<i>Rhinobatidae</i>	Guitarfishes, etc. n.e.i.
Palombi	SDV	<i>Mustelus</i> spp.	Smoothhounds
Razze n.i.a.	SRX	<i>Rajiformes</i>	Skates and rays n.e.i.
Elasmobranchi n.i.a.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays, skates, n.e.i.
Osteitti marini n.i.a.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Granchi di mare n.i.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Aragoste n.i.a.	SLV	<i>Panulirus</i> spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Aragoste n.i.a.	CRW	<i>Palinurus</i> spp.	Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>	Norway lobster
Astice	LBE	<i>Homarus gammarus</i>	European lobster
Mazzancolla	TGS	<i>Melicerus kerathurus</i>	Caramote prawn
Mazzancolla rosa	SOP	<i>Farfantepenaeus notialis</i>	Southern pink shrimp
Mazzancolle n.i.a.	PEN	<i>Penaeus</i> spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Gambero rosa mediterraneo	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Deepwater rose shrimp
Gambero di Guinea	GUS	<i>Parapenaeopsis atlantica</i>	Guinea shrimp
Gambero rosso	SSH	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>	Scarlet shrimp
Palaemonidi	PAL	<i>Palaemonidae</i>	Palaemonid shrimps
Gamberi diversi n.i.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Crostacei marini n.i.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Gastropodi n.i.a.	GAS	<i>Gastropoda</i>	Gastropods n.e.i.
Ostriche n.i.a.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oysters n.e.i.
Mitilidi n.i.a.	MSX	<i>Mytilidae</i>	Sea mussels n.e.i.
Cefalopodi n.i.a.	CEP	<i>Cephalopoda</i>	Cephalopods n.e.i.
Seppia	CTC	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish
Seppie, seppiole	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes, bobtail squids
Calamaro	SQC	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Polpo di scoglio	OCC	<i>Octopus vulgaris</i>	Common octopus
Ottopodi	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses
Loliginidi n.i.a.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Molluschi marini n.i.a.	MOL	<i>Mollusco</i>	Marine molluscs n.e.i.
Testuggini marine n.i.a.	TTX	<i>Testudinata</i>	Marine turtles n.e.i.

MAR MEDITERRANEO E MAR NERO (Zona principale di pesca 37)

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Storioni n.i.a.	STU	<i>Acipenseridae</i>	Sturgeons n.e.i.
Anguilla	ELE	<i>Anguilla anguilla</i>	European eel
Alosa del Mar Nero	SHC	<i>Alosa pontica</i>	Pontic shad
Alose n.i.a.	SHD	<i>Alosa</i> spp.	Shads n.e.i.
Papalina del Caspio	CLA	<i>Clupeonella cultriventris</i>	Azov tyulka
Pleuronettiformi n.i.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>	European plaice
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>	European flounder
Sogliola	SOL	<i>Solea isolea</i>	Common sole
Sogliole n.i.a.	SOO	<i>Solea</i> spp.	Soles n.e.i.
Rombo giallo	MEG	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Megrim
Rombi gialli n.i.a.	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.	Megrims n.e.i.
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>	Turbot
Rombo chiodato del Mar Nero	TUB	<i>Psetta maotica</i>	Black Sea turbot
Musdea bianca	GFB	<i>Phycis blennoides</i>	Greater forkbeard
Merluzzo capellano	POD	<i>Trisopterus minutus</i>	Poor cod
Busbana francese	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>	Pouting (= Bib)
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= Poutassou)
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>	Whiting
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>	European hake
Gadiformi n.i.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
Argentine	ARG	<i>Argentina</i> spp.	Argentines
Pesce ramarro orientale	LIB	<i>Saurida undosquamis</i>	Brushtooth lizardfish
Pesci ramarro n.i.a.	LIX	<i>Synodontidae</i>	Lizardfishes n.e.i.
Grongo	COE	<i>Conger conger</i>	European conger
Gronghi n.i.a.	COX	<i>Congridae</i>	Conger eels n.e.i.
Pesce San Pietro	JOD	<i>Zeus faber</i>	John Dory
Perciformi abissali n.i.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Cernia mediterranea	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>	Dusky grouper
Cernia bianca	GPW	<i>Epinephelus aeneus</i>	White grouper
Cernie n.i.a.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.	Groupers n.e.i.
Cernia di fondale	WRF	<i>Polyprion americanus</i>	Wreckfish
Perchia	CBR	<i>Serranus cabrilla</i>	Comber
Serranidi n.i.a.	BSX	<i>Serranidae</i>	Groupers, seabasses n.e.i.
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Seabass
Spigole	BSE	<i>Dicentrarchus</i> spp.	Seabasses
Pesce burro	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Rubberlip grunt
Corvine	DRU	<i>Sciaena</i> spp.	Drums
Ombrina	COB	<i>Umbrina cirrosa</i>	Shi drum (= Corb)
Bocca d'oro	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre
Scienidi n.i.a.	CDX	<i>Sciaenidae</i>	Croakers, drums n.e.i.
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Red (= Blackspot) seabream
Pagello fragolino	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>	Common pandora
Pagello mafrone	SBA	<i>Pagellus acarne</i>	Axillary seabream
Pagelli n.i.a.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.	Pandoras n.e.i.
Sarago maggiore	SWA	<i>Diplodus sargus</i>	White seabream
Saraghi n.i.a.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.	Sargo breams, n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Dentice occhione	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Dentice mediterraneo	DEC	<i>Dentex dentex</i>	Common dentex
Dentici n.i.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Tanuta	BRB	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Black seabream
Occhiata	SBS	<i>Oblada melanura</i>	Saddled sea bream
Pagro mediterraneo	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>	Red porgy
Orata	SBG	<i>Sparus aurata</i>	Gilthead seabream
Pagri n.i.a.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.	Pargo breams, n.e.i.
Boga	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Marmora	SSB	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Sand steenbras
Salpa	SLM	<i>Sarpa salpa</i>	Salema (= Strepie)
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mennola	BPI	<i>Spicara maena</i>	Blotched picarel
Mensole	PIC	<i>Spicara</i> spp.	Picarels
Triglia di scoglio	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>	Red mullet
Triglia di fango	MUT	<i>Mullus barbatus</i>	Striped mullet
Triglie	MUX	<i>Mullus</i> spp.	Surmulletts (= Red mullets)
Tracina drago	WEG	<i>Trachinus draco</i>	Greater weever
Percidi n.i.a.	PRC	<i>Percoidei</i>	Percoids n.e.i.
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.	Sandeels (= Sandlances)
Sigani	SPI	<i>Siganus</i> spp.	Spinefeet (= Rabbitfishes)
Ghiozzi	GOB	<i>Gobius</i> spp.	Atlantic gobies
Gobidi n.i.a.	GPA	<i>Gobiidae</i>	Gobies n.e.i.
Scorfani n.i.a.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpionfishes, n.e.i.
Cappone lira	GUN	<i>Trigla lura</i>	Piper gurnard
Triglidi n.i.a.	GUX	<i>Triglidae</i>	Gurnards, searobins n.e.i.
Rana pescatrice	MON	<i>Lophius piscatorius</i>	Angler (= Monk)
Rane pescatrici n.i.a.	ANF	<i>Lophiidae</i>	Anglerfishes n.e.i.
Aguglia	GAR	<i>Belone belone</i>	Garfish
Barracuda	BAR	<i>Sphyræna</i> spp.	Barracudas
Cefalo	MUF	<i>Mugil cephalus</i>	Flathead grey mullet
Aterinidi	SIL	<i>Atherinidae</i>	Silversides (Sandmelts)
Perciformi pelagici n.i.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Suro	HOM	<i>Trachurus trachurus</i>	Atlantic horse mackerel
Sugarello	HMM	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Mediterranean horse mackerel
Suri n.i.a.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Carangi n.i.a.	TRE	<i>Caranx</i> spp.	Jacks, crevalles n.e.i.
Ricciola	AMB	<i>Seriola dumerili</i>	Greater amberjack
Ricciole n.i.a.	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Leccia	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish (= Garrick)
Carangidi n.i.a.	CGX	<i>Carangidae</i>	Carangids n.e.i.
Pesce castagna	POA	<i>Brama brama</i>	Atlantic pomfret
Lampuga	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	Common dolphinfish
Alacce n.i.a.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>	European pilchard (= Sardine)
Papalina	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>	European sprat

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>	European anchovy
Clupeidi n.i.a.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Palamita bianca	BOP	<i>Orcynopsis unicolor</i>	Plain bonito
Tombarello, biso	FRZ	<i>Auxis thazard A. rochei</i>	Frigate and bullet tunas
Tonnetto	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Atlantic black skipjack
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Big-eye tuna
Tonni n.i.a.	TUN	<i>Thunnini</i>	Tunas n.e.i.
Pesce vela atlantico	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	Atlantic sailfish
Pesci vela, marlin, pesci lancia	BIL	<i>Istiophoridae</i>	Marlins, sailfishes, spearfishes
Pesci spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Scombroidei n.i.a.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.
Pesce sciabola	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Sgombro	MAS	<i>Scomber iaponicus</i>	Chub mackerel
Maccarello	MAC	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Sgombri n.i.a.	MAZ	<i>Scomber spp.</i>	Scomber mackerels n.e.i.
Scombridi n.i.a.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Squalo elefante	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>	Basking shark
Squalo volpe	ALV	<i>Alopias vulpinus</i>	Thresher
Squalo mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Shortfin mako
Boccanegra	SHO	<i>Galeus melastomus</i>	Blackmouth catshark
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>	Blue shark
Squalo grigio	CCP	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Sandbar shark
Pesce martello	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>	Smooth hammerhead
Pesce martello	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>	Scalloped hammerhead
Spinarolo bruno	QUB	<i>Squalus blainvillei</i>	Longnose spurdog
Sagrì	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>	Gulper shark
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>	Kitefin shark
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>	Velvet belly
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>	Thornback ray
Pastinaca	JDP	<i>Dasyatis pastinaca</i>	Common stingray
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>	Porbeagle
Gattucci	SCL	<i>Scyliorhinus spp.</i>	Catsharks, nursehound
Palombi	SDV	<i>Mustelus spp.</i>	Smoothhounds
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>	Picked (= Spiny) dogfish
Spinaroli n.i.a.	DGX	<i>Squalidae</i>	Dogfish sharks n.e.i.
Squadro	AGN	<i>Squatina squatina</i>	Angelshark
Squatini	ASK	<i>Squatinae</i>	Angelsharks, sand devils
Squaliformi n.i.a.	SHX	<i>Squaliformes</i>	Large sharks n.e.i.
Pesci violino	GTF	<i>Rhinobatidae</i>	Guitarfishes
Razze	SKA	<i>Raja spp.</i>	Skates
Razze n.i.a.	SRX	<i>Rajiformes</i>	Skates and rays n.e.i.
Elasmobranchi	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays and skates etc.
Osteitti marini n.i.a.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Granchio di mare	CRE	<i>Cancer pagurus</i>	Edible crab

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Granchio ripario	CMR	<i>Carcinus aestuaria</i>	Mediterranean shore crab
Grancevola	SCR	<i>Maja squinado</i>	Spinous spider crab
Reptantia n.i.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Aragosta di fondale	PSL	<i>Palinurus mauritanicus</i>	Pink spiny lobster
Aragosta mediterranea	SLO	<i>Palinurus elephas</i>	Common spiny lobster
Aragoste n.i.a.	CRW	<i>Palinurus</i> spp.	Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>	Norway lobster
Astice	LBE	<i>Homarus gammarus</i>	European lobster
Mazzancolla	TGS	<i>Melicerus kerathurus</i>	Caramote prawn
Gambero rosa mediterraneo	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Deepwater rose shrimp
Gambero rosso	SSH	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i>	Scarlet shrimp
Gambero rosso mediterraneo	ARA	<i>Aristeus antennatus</i>	Blue and red shrimp
Gamberetto maggiore	CPR	<i>Palaemon serratus</i>	Common prawn
Gamberetto grigio	CSH	<i>Crangon crangon</i>	Common shrimp
Gamberi diversi n.i.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Pannocchia	MTS	<i>Squilla mantis</i>	Mantis squillid
Crostacei marini n.i.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Gasteropodi n.i.a.	GAS	<i>Gastropoda</i>	Gastropods n.e.i.
Chioccioline di scogliera	PEE	<i>Littorina littorea</i>	Periwinkle
Ostrica piatta	OYF	<i>Ostrea edulis</i>	European flat oyster
Ostrica giapponese	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>	Pacific cupped oyster
Cozza	MSM	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Mediterranean mussel
Cappasanta	SJA	<i>Pecten jacobaeus</i>	Great scallop
Murici	MUE	<i>Murex</i> spp.	Murex
Cuore edule	COC	<i>Cerastoderma edule</i>	Common cockle
Vongola	SVE	<i>Chamelea gallina</i>	Striped Venus
Vongola verace	CTG	<i>Ruditapes decussatus</i>	Grooved carpetshell
Vongola	CTS	<i>Venerupis pullastra</i>	Carpetshell
Vongole n.i.a.	TPS	<i>Tapes</i> spp.	Carpetshells n.e.i.
Telline	DON	<i>Donax</i> spp.	Donax clams
Cannolicchi	RAZ	<i>Solen</i> spp.	Razor clams
Cardidi n.i.a.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Cefalopodi n.i.a.	CEP	<i>Cephalopoda</i>	Cephalopods n.e.i.
Seppia	CTC	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish
Seppie, seppiole	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes, bobtail squids
Calamari	SQC	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Totano	SQE	<i>Todarodes sagittatus</i>	European flying squid
Polpo di scoglio	OCC	<i>Octopus vulgaris</i>	Common octopus
Moscardini	OCM	<i>Eledone</i> spp.	Horned and musky octopuses
Polpi	OCZ	<i>Octopodidae</i>	Octopuses
Calamari n.i.a.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Molluschi marini n.i.a.	MOL	<i>Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Testuggini marine n.i.a.	TTX	<i>Testudinata</i>	Marine turtles n.e.i.
Limone di mare	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>	Grooved sea-squirt
Riccio di mare	URM	<i>Paracentrotus lividus</i>	Stony sea-urchin
Meduse	JEL	<i>Rhopilema</i> spp.	Jellyfishes

ATLANTICO SUD-OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 41)

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Alose n.i.a.	SHZ	<i>Alosa</i> spp.	Shads n.e.i.
Pleuronettiformi n.i.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Hirame	BAX	<i>Paralichthys</i> spp.	Bastard halibuts
Cinoglossidi n.i.a.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>	Tonguefishes n.e.i.
Baccalà australe	SAO	<i>Salilota australis</i>	Tadpole codling
Moridi	MOR	<i>Moridae</i>	Moras
Musdea brasiliana	HKU	<i>Urophycis brasiliensis</i>	Brazilian codling
Merlù australe	POS	<i>Micromesistius australis</i>	Southern blue whiting
Nasello	HKP	<i>Merluccius hubbsi</i>	Argentine hake
Nasello	HPA	<i>Merluccius australis</i>	Patagonian hake
Naselli n.i.a.	HKX	<i>Merluccius</i> spp.	Hakes n.e.i.
Merluzzo granatiere	GRM	<i>Macruronus magellanicus</i>	Patagonian grenadier
Merluzzi granatieri	GRS	<i>Macruronus</i> spp.	Blue grenadiers
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.	Grenadiers
Gadiformi n.i.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
Pescigatto di mare n.i.a.	CAX	<i>Ariidae</i>	Sea catfishes n.e.i.
Pesce ramarro indiano	LIG	<i>Saurida tumbil</i>	Greater lizardfish
Grongo d'Argentina	COS	<i>Conger orbignyus</i>	Argentine conger
Perciformi abissali n.i.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Pseudospigola n.i.a.	ROB	<i>Centropomus</i> spp.	Snooks (= Robalos) n.e.i.
Cernie	GPB	<i>Mycteroperca</i> spp.	Brazilian groupers
Cernia	GPR	<i>Epinephelus mario</i>	Red grouper
Cernie n.i.a.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.	Groupers n.e.i.
Cernia	BSZ	<i>Acanthistius brasiliensis</i>	Argentine seabass
Serranidi n.i.a.	BSX	<i>Serranidae</i>	Groupers, seabasses n.e.i.
Lutiano rosso	SNC	<i>Lutjanus purpureus</i>	Southern red snapper
Lutiano coda gialla	SNY	<i>Ocyurus chrysurus</i>	Yellowtail snapper
Lutianidi n.i.a.	SNX	<i>Lutjanidae</i>	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Grugnolo spinoso	BRG	<i>Conodon nobilis</i>	Barred grunt
Emulidi n.i.a.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Ombrina dentata	WKS	<i>Cynoscion striatus</i>	Striped weakfish
Ombrine dentate n.i.a.	WKX	<i>Cynoscion</i> spp.	Weakfishes n.e.i.
Ombrina	CKA	<i>Micropogonias undulatus</i>	Atlantic croaker
Ombrina americana	KGB	<i>Menticirrhus americanus</i>	Southern kingcroaker
Ombrina d'Argentina	CKY	<i>Umbrina canasai</i>	Argentine croaker
Corvina lupo	WKK	<i>Macrodon ancylodon</i>	King weakfish
Ombrina nera	BDM	<i>Pogonias cromis</i>	Black drum
Scienidi n.i.a.	CDX	<i>Sciaenidae</i>	Croakers, drums n.e.i.
Saraghi n.i.a.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.	Sargo breams n.e.i.
Dentici n.i.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Pagro mediterraneo	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>	Red porgy
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams, n.e.i.
Triglie	MUX	<i>Mullus</i> spp.	Surmulletts (= Red mullets)
Pseudosarago rosa	CTA	<i>Nemadactylus bergi</i>	Castaneta
Morati	SPB	<i>Pinguipes</i> spp.	Brazilian sandperches
Pesce palo	FLA	<i>Percophis brasiliensis</i>	Brazilian flathead
Robalo patagonico	BLP	<i>Eleginops maclovinus</i>	Patagonian blennie

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>	Patagonian toothfish
Nototena	NOG	<i>Gobiotopen gibberifrons</i>	Humped rockcod
Nototena	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Grey rockcod
Nototena	NOT	<i>Patagonotothen brevicauda</i>	Patagonian rockcod
Nototena	PAT	<i>Patagonotothen ramsayi</i>	Cod icefish
Nototenidi n.i.a	NOX	<i>Nototheriidae</i>	Antarctic rockcods, noties n.e.i.
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>	Blackfin icefish
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>	Mackerel icefish
Cannittidi	ICX	<i>Channichthyidae</i>	Icefishes n.e.i.
Percidi n.i.a.	PRC	<i>Percoidae</i>	Percoids n.e.i.
Abadeco	CUS	<i>Genypterus blacodes</i>	Pink cusk-eel
Centrolofidi n.i.a.	CEN	<i>Centrolophidae</i>	Ruffs, barrelfishes n.e.i.
Scorfano di fondale	BRF	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Blackbelly rosefish
Scorfani n.i.a.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpionfishes n.e.i.
Caponi americani	SRA	<i>Prionotus</i> spp.	Atlantic searobins
Mezzobecco brasiliano	BAL	<i>Hemirhamphus brasiliensis</i>	Ballyhoo halfbeak
Pesci volanti n.i.a.	FLY	<i>Exocoetidae</i>	Flying fishes n.e.i.
Barracuda	BAR	<i>Sphyræna</i> spp.	Barracudas
Muggini n.i.a.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Aterinidi, latterini	SIL	<i>Atherinidae</i>	Silversides (= Sandmelts)
Perciformi pelagici n.i.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Suro	JAA	<i>Trachurus picturatus</i>	Blue jack mackerel
Suri n.i.a.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Carangi n.i.a.	TRE	<i>Caranx</i> spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Ricciole n.i.a.	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Parona	PAO	<i>Parona signata</i>	Parona leatherjack
Carangidi n.i.a.	CGX	<i>Carangidae</i>	Carangids n.e.i.
Lampuga	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	Common dolphinfish
Fieti americani	BTG	<i>Peprilus</i> spp.	Gulf butterfish, harvestfishes
Fieti	BUX	<i>Stromateidae</i>	Butterfishes, silver pomfrets
Tarpone	LAD	<i>Elops saurus</i>	Ladyfish
Tarpone	TAR	<i>Megalops atlanticus</i>	Tarpon
Alaccia	BSR	<i>Sardinella janeiro</i>	Brazilian sardinella
Alacce n.i.a.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.
Menhaden brasiliana	MHS	<i>Brevoortia aurea</i>	Brazilian menhaden
Menhaden argentina	MHP	<i>Brevoortia pectinata</i>	Argentine menhaden
Alacce centramericane	SAS	<i>Harengula</i> spp.	Scaled sardines
Papalina delle Falkland	FAS	<i>Sprattus fuegensis</i>	Falkland sprat
Acciuga d'Argentina	ANA	<i>Engraulis anchoita</i>	Argentine anchoita
Acciughe n.i.a.	ANX	<i>Engraulidae</i>	Anchovies n.e.i.
Clupeidi n.i.a.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Waho	WAH	<i>Acanthocythium solandri</i>	Wahoo
Maccarello reale	KGM	<i>Scomberomorus cavalla</i>	King mackerel
Maccarello reale maculato	SSM	<i>Scomberomorus maculatus</i>	Atlantic Spanish mackerel
Maccarelli reali n.i.a.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.	Seerfishes n.e.i.
Tombarelli, bisì	FRZ	<i>Auxis thazard</i> , <i>A. rochei</i>	Frigate and bullet tunas
Tonnetto alletterato	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Atlantic black skipjack

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Tonno pinna nera	BLF	<i>Thunnus atlanticus</i>	Blackfin tuna
Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Tonno	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>	Southern bluefin tuna
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Big-eye tuna
Tonni n.i.a.	TUN	<i>Thunnini</i>	Tunas n.e.i.
Pesce vela atlantico	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	Atlantic sailfish
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>	Atlantic blue marlin
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>	Atlantic white marlin
Pesci vela, marlin, pesci lancia	BIL	<i>Istiophoridae</i>	Marlins, sailfishes, spearfishes
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Scombroidei n.i.a.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.
Tirsite	WSM	<i>Thyrsitops lepidopoides</i>	White snake mackerel
Pesce coltello	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>	Largehead hairtail
Sgombro	MAS	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Squalo volpe occhione	BTH	<i>Alopias superciliosus</i>	Big-eye thresher
Squalo mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Shortfin mako
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>	Blue shark
Squalo seta	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Silky shark
Squalo bronzeo	BRO	<i>Carcharhinus brachyurus</i>	Copper shark
Pesce martello	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>	Smooth hammerhead
Pesce martello	SPL	<i>Sphyrna lewini</i>	Scalloped hammerhead
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>	Tope shark
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>	Picked dogfish
Squatinidi n.i.a.	ASK	<i>Squatinidae</i>	Angel sharks, sand devils n.e.i.
Pesce chitarra	GUD	<i>Rhinobatis percellens</i>	Chola guitarfish
Pesci sega	SAW	<i>Pristidae</i>	Sawfishes
Chimere tapiro n.i.a.	CAH	<i>Callorhynchidae</i>	Elephantfishes n.e.i.
Palombo atlantico	SDP	<i>Mustelus schmitti</i>	Patagonian smoothhound
Palombi	SDV	<i>Mustelus spp.</i>	Smoothhounds
Canesche	LSK	<i>Galeorhinus spp.</i>	Liveroil sharks
Razze n.i.a.	SRX	<i>Rajiformes</i>	Skates and rays, n.e.i.
Elasmobranchi	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays, skates, etc.
Osteitti n.i.a.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Granchio nuotatore purpureo	CRZ	<i>Callinectes danae</i>	Dana swimcrab
Granchio reale australe	KCR	<i>Lithodes santolla</i>	Southern kingcrab
Granchio imperatore	PAG	<i>Paralomis granulosa</i>	Softshell red crab
Granchi di fondale rossi n.i.a.	GER	<i>Geryon spp.</i>	Geryons n.e.i.
Granchi di mare n.i.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Aragosta dei Caraibi	SLC	<i>Panulirus argus</i>	Caribbean spiny lobster
Aragoste n.i.a.	SLV	<i>Panulirus spp.</i>	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Mazzancolla caffè	ABS	<i>Penaeus aztecus</i>	Northern brown shrimp
...	PNB	<i>Penaeus brasiliensis</i>	Redspotted shrimp
Mazzancolle n.i.a.	PEN	<i>Penaeus spp.</i>	Penaeus shrimps n.e.i.
Gambero barbato	BOB	<i>Xiphopenaeus kroyeri</i>	Atlantic seabob
Gambero a lungo rostro	ASH	<i>Artemesia longinaris</i>	Argentine stiletto shrimp
Gambero rosso argentino	LAA	<i>Pleoticus muelleri</i>	Argentine red shrimp

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Gamberi diversi n.i.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia</i> spp.	Antarctic krill n.e.i.
Crostacei di mare n.i.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Gasteropodi n.i.a.	GAS	<i>Gastropoda</i>	Gastropods n.e.i.
Ostriche n.i.a.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oysters n.e.i.
Cozza del Rio della Plata	MSR	<i>Mytilus platensis</i>	River Plata mussel
Colga	MSC	<i>Aulacornya ater</i>	Magellan mussel
Pettinidi	SCX	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Telline	DON	<i>Donax</i> spp.	Donax clams
Cardidi n.i.a.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Seppie, seppiole	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes, bobtail squids
Calamaro	SQP	<i>Loligo gahi</i>	Patagonian squid
Calamari	SQC	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Totano	SQA	<i>Illex argentinus</i>	Argentine shortfin squid
Totano frangiato	SQS	<i>Martialia hyadesii</i>	Sevenstar flying squid
Ottopodi	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses
Calamari n.i.a.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Molluschi di mare n.i.a.	MOL	<i>Mollusco</i>	Marine molluscs n.e.i.
Testuggini di mare n.i.a.	TTX	<i>Testudinata</i>	Marine turtles n.e.i.

ATLANTICO SUD-ORIENTALE (Zona principale di pesca 47)

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Pleuronettiformi n.i.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Sogliola del Sudafrica	SOW	<i>Austroglossus microlepis</i>	West coast sole
Sogliola del Sudafrica	SOE	<i>Austroglossus pectoralis</i>	Mud sole
Sogliole del Sudafrica n.i.a.	SOA	<i>Austroglossus</i> spp.	Southeast Atlantic soles n.e.i.
Cinoglossidi n.i.a.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>	Tonguefishes n.e.i.
Nasello	HKB	<i>Merluccius polli</i>	Benguela hake
Nasello del Capo	HKK	<i>Merluccius capensis</i>	Shallow-water Cape hake
Nasello	HKO	<i>Merluccius paradoxus</i>	Deepwater Cape hake
Naselli del Capo	HKC	<i>Merluccius capensis, M. paradoxus</i>	Cape hakes
Merluzzi	HKZ	<i>Merlucciidae</i>	Merluccid hakes
Gadiformi n.i.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiforms n.e.i.
Pesci ascia	HAF	<i>Sternoptychidae</i>	Hatchetfishes
Maurolici n.i.a.	MAU	<i>Maurolicus</i> spp.	Lightfishes n.e.i.
Maurolico argenteo	MAV	<i>Maurolicus muelleri</i>	Silver lightfish
Occhioni	GRE	<i>Chlorophthalmidae</i>	Greeneyes
Pesce gatto marino	GAT	<i>Galeichthys fericeps</i>	White barbel
Pesce gatto marino	SMC	<i>Arius heudolotii</i>	Smoothmouth sea catfish
Pescigatto di mare n.i.a.	CAX	<i>Ariidae</i>	Sea catfishes n.e.i.
Pesce ramarro indiano	LIG	<i>Saurida tumbil</i>	Greater lizardfish
Pesci ramarro n.i.a.	LIX	<i>Synodontidae</i>	Lizardfishes n.e.i.
Gronghi n.i.a.	COX	<i>Congridae</i>	Conger eels n.e.i.
Pesce trombetta	SNS	<i>Macroramphosus scolopax</i>	Slender snipefish
Pesci trombetta	SNI	<i>Macroramphosidae</i>	Snipefishes
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.	Alfonsinos
Berici n.i.a.	BRX	<i>Berycidae</i>	Alfonsinos n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Pesce San Pietro	JOD	<i>Zeus faber</i>	John Dory
San Pietro d'America	JOS	<i>Zenopsis conchifer</i>	Silvery John Dory
Pesci San Pietro n.i.a.	ZEX	<i>Zeidae</i>	Dories n.e.i.
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>	Boarfishes
Pesce tamburo	BOC	<i>Capros aper</i>	Boarfish
Perciformi abissali n.i.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Cernie n.i.a.	GPX	<i>Epinephelus</i> spp.	Groupers n.e.i.
Cernia di fondale	WRF	<i>Polyprion americanus</i>	Wreckfish
Serranidi n.i.a.	BSX	<i>Serranidae</i>	Groupers, seabasses n.e.i.
Catalufe n.i.a.	BIG	<i>Priacanthus</i> spp.	Big-eyes n.e.i.
Priacantidi	PRI	<i>Priacanthidae</i>	Big-eyes, glasseyes, bulleeyes
Re di triglie n.i.a.	APO	<i>Apogonidae</i>	Cardinalfishes n.e.i.
Acropomatidi	ACR	<i>Acropomatidae</i>	Glow-bellies, splitfins
Re di triglie orientale	SYN	<i>Synagrops japonicus</i>	Blackmouth splitfin
Re di triglie n.i.a.	SYS	<i>Synagrops</i> spp.	Splitfins n.e.i.
Zerro australe	EMM	<i>Emmelichthys nitidus</i>	Cape bonnetmouth
Emelittidi	EMT	<i>Emmerichthyidae</i>	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.
Lutianidi	SNX	<i>Lutjanidae</i>	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Nemipteri	THB	<i>Nemipterus</i> spp.	Threadfin breams
Nemipteridi	THD	<i>Nemipteridae</i>	Threadfin, monocle, dwarf breams
Otoperca	GRB	<i>Brachydeuterus auritus</i>	Big-eye grunt
Pesce burro	GBR	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i>	Rubberlip grunt
Grugnolo	BUR	<i>Pomadasys jubelini</i>	Sompat grunt
Emulidi n.i.a.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Bocca d'oro	KOB	<i>Argyrosomus hololepidotus</i>	Southern meagre (= kob)
Tiraghlin	AWE	<i>Atractoscion aequidens</i>	Geelbek croaker
Ombrina tigre	LKR	<i>Otolithes ruber</i>	Tigertooth croaker
Ombrine	CKW	<i>Pseudotolithus</i> spp.	West African croakers
Scienidi n.i.a.	CDX	<i>Sciaenidae</i>	Croakers, drums n.e.i.
Ombrine delle Canarie	UCA	<i>Umbrina canariensis</i>	Canary drum (= baardman)
Ombrine dentate n.i.a.	WKX	<i>Cynoscion</i> spp.	Weakfishes n.e.i.
Pagello rosso	TJO	<i>Pagellus natalensis</i>	Natal pandora
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams n.e.i.
Pagelli n.i.a.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.	Pandoras n.e.i.
Saraghi n.i.a.	SRG	<i>Diplodus</i> spp.	Sargo breams n.e.i.
Dentice occhione	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Dentice	DEA	<i>Dentex angolensis</i>	Angolan dentex
Dentice	DEN	<i>Dentex canariensis</i>	Canary dentex
Dentici n.i.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Tanuta	BRB	<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Black seabream
Dentice argentato	SLF	<i>Argyrozona argyrozona</i>	Carpenter seabream
Dentice nufar	SLD	<i>Cheimerius nufar</i>	Santer seabream
Dentice lupo	RER	<i>Petrus rupestris</i>	Red steenbras
Panga	PGA	<i>Pterogymmus lanarius</i>	Panga seabream
Pagro testatonda	WSN	<i>Rhabdosargus globiceps</i>	White stumpnose
Pagri n.i.a.	SBP	<i>Pagrus</i> spp.	Pargo breams n.e.i.
Boga	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Pagri napoleoni n.i.a.	RSX	<i>Chrysoblephus</i> spp.	Stumpnose, dageraadreams, n.e.i.
Mormora africana	SNW	<i>Lithognathus lithognathus</i>	Whitesteenbras

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Mormore n.i.a.	STW	<i>Lithognathus</i> spp.	Steenbrasses, n.e.i.
Marmora	SSB	<i>Lithognathus mormyrus</i>	Sand steenbras
Tanute sudafricane	CPP	<i>Pachymetopon</i> spp.	Copper breams
Salpa	SLM	<i>Sarpa salpa</i>	Salema (= Strepie)
Dentici africani n.i.a.	PLY	<i>Polysteganus</i> spp.	Polystegan seabreams n.e.i.
Dentice striato	SCM	<i>Polysteganus praeorbitalis</i>	Scotsman seabream
Dentice striato	SEV	<i>Polysteganus undulosus</i>	Seventyfour seabream
Dentice azzurro	SBU	<i>Polysteganus coeruleopunctatus</i>	Blueskin seabream
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams, n.e.i.
Mensole	PIC	<i>Spicara</i> spp.	Picarels
Triglie n.i.a.	MUM	<i>Mullidae</i>	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Triglie	MUX	<i>Mullus</i> spp.	Surmulletts (= Red mullets)
Coracinidi n.i.a.	COT	<i>Dichistiidae</i>	Galjoens n.e.i.
Damba	GAJ	<i>Dichistius capensis</i>	Galjoen
Efipidi	SPA	<i>Ephippidae</i>	Spadefishes
Drepana	SIC	<i>Drepane africana</i>	African sicklefish
Abadechi, brotule n.i.a.	OPH	<i>Ophidiidae</i>	Cuskeels, brotulas n.e.i.
Abadeco del Sudafrica	KCP	<i>Genypterus capensis</i>	Kingclip
Gobidi n.i.a.	GPA	<i>Gobiidae</i>	Gobies n.e.i.
Scorfanotto sudafricano	REC	<i>Sebastes capensis</i>	Cape redfish
Scorfanì di fondale n.i.a.	ROK	<i>Helicolenus</i> spp.	Rosefishes n.e.i.
Scorfanì di fondale	BRF	<i>Helicolenus dactylopterus</i>	Blackbelly rosefish
Scorfanì n.i.a.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpionfishes, n.e.i.
Cappone lira	GUN	<i>Trigla lyra</i>	Piper gurnard
Cappone	GUC	<i>Chelidonichthys capensis</i>	Cape gurnard
Triglidi n.i.a.	GUX	<i>Triglide</i>	Gurnards, searobins n.e.i.
Capponi	GUY	<i>Trigla</i> spp.	Gurnards
Balistidi	TRI	<i>Balistidae</i>	Triggerfishes, durgons
Rana pescatrice indiana	MOK	<i>Lophius upsicephalus</i>	Cape monk
Rane pescatrici n.i.a.	ANF	<i>Lophiidae</i>	Anglerfishes n.e.i.
Pesce lanterna	LAN	<i>Lampanyctodes hectoris</i>	Lanternfish
Mictofidi	LXX	<i>Myctophidae</i>	Lanternfishes
Aguglie n.i.a.	BEN	<i>Belonidae</i>	Needlefishes n.e.i.
Aguglie maggiori	NED	<i>Tylosuru</i> spp.	Needlefishes
Scomberesocidi n.i.a.	SAX	<i>Scomberesocidae</i>	Sauries n.e.i.
Costardella	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>	Atlantic saury
Barracuda	BAR	<i>Sphyaena</i> spp.	Barracudas
Barracuda, sfirenidi	BAZ	<i>Sphyaenidae</i>	Barracudas
Muggini n.i.a.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Capitani n.i.a.	THF	<i>Polynemidae</i>	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Capitano minore	GAL	<i>Galeoides decadactylus</i>	Lesser African threadfin
Perciformi pelagici n.i.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Pesci serra n.i.a.	POT	<i>Pomatomidae</i>	Bluefishes n.e.i.
Cobia	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia
Rachicentridi n.i.a.	CBX	<i>Rachycentridae</i>	Cobias n.e.i.
Suro del Sudafrica	HMC	<i>Trachurus capensis</i>	Cape horse mackerel
Suro cunene	HMZ	<i>Trachurus trecae</i>	Cunene horse mackerel
Suri n.i.a.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Sugarotti	SDX	<i>Decapterus</i> spp.	Scads
Carango cavallo	CVJ	<i>Caranx hippos</i>	Crevalle jack
Carango ronco	HMY	<i>Caranx rhonchus</i>	False scad
Carangi n.i.a.	TRE	<i>Caranx</i> spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Carango piatto	LUK	<i>Selene dorsalis</i>	Lookdown fish
Lecce	POX	<i>Trachinotus</i> spp.	Pompanos
Ricciola del Sudafrica	YTC	<i>Seriola lalandi</i>	Yellowtail amberjack
Ricciole n.i.a.	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Leccia	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish (= Garrick)
...	BUA	<i>Chioscombrus chrysurus</i>	Atlantic bumper
Carangidi n.i.a.	CGX	<i>Carangidae</i>	Carangids n.e.i.
Pesci castagna n.i.a.	BRZ	<i>Bramidae</i>	Pomfrets, ocean breams n.e.i.
Pesce castagna	POA	<i>Brama brama</i>	Atlantic pomfret
Lampuga	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	Common dolphinfish
Corifenidi n.i.a.	DOX	<i>Coryphaenidae</i>	Dolphinfishes n.e.i.
Fieto	BLB	<i>Stromateus fiatola</i>	Blue butterfish
Fieti	BUX	<i>Stromateidae</i>	Butterfishes, silverpomfrets
Tarponi	ALU	<i>Albulidae</i>	Bonefishes
Gisu africano	BNF	<i>Pterothrissus belloci</i>	Longfin bonefish
Alaccia, sardella d'Africa	SAA	<i>Sardinella aurita</i>	Round sardinella
Alaccia	SAE	<i>Sardinella maderensis</i>	Madeiran sardinella
Sardina del Sudafrica	PIA	<i>Sardinops ocellatus</i>	Southern African pilchard
Aringa tonda sudafricana	WRR	<i>Etrumeus whiteheadi</i>	Whitehead's round herring
Acciuga del Sudafrica	ANC	<i>Engraulis capensis</i>	Southern African anchovy
Acciughe n.i.a.	ANX	<i>Engraulidae</i>	Anchovies n.e.i.
Clupeidi n.i.a.	CLP	<i>Clupeidae</i>	Herrings, sardines n.e.i.
Alacce n.i.a.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.
Clupeidi n.i.a.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Waho	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo
Biso	FRI	<i>Auxis thazard</i>	Frigate tuna
Tombarello, biso	FRZ	<i>Auxis thazard</i> , <i>A. rochei</i>	Frigate and bullet tunas
Maccarello reale	COM	<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrow-barred Spanish mackerel
Maccarello reale maculato	SSM	<i>Scomberomorus maculatus</i>	King mackerel
Maccarello reale di Guinea	MAW	<i>Scomberomorus tritor</i>	West African Spanish mackerel
Maccarello reale Kanadi	KAK	<i>Scomberomorus plurilineatus</i>	Kanadi kingfish
Maccarelli reali n.i.a.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.	Seerfishes n.e.i.
Tonnetto alletterato	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Atlantic black skipjack
Tonnetto	KAW	<i>Euthynnus affinis</i>	Kawakawa
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus allunga</i>	Albacore
Tonno	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>	Southern bluefin tuna
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Big-eye tuna
Pesce vela atlantico	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	Atlantic sailfish
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>	Atlantic blue marlin
Marlin nero	BLM	<i>Makaira indica</i>	Black marlin
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>	Atlantic white marlin

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Pesci vela, marlin, pesci lancia	BIL	<i>Istiophoridae</i>	Marlins, sailfishes, spearfishes
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Pesci spada	XIP	<i>Xiphiidae</i>	Swordfishes
Scombroidei n.i.a.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.
Ruvetti	GEP	<i>Gempylidae</i>	Snake mackerels, escolars n.e.i.
Tirsite	SNK	<i>Thyrsites atun</i>	Snoek
Pesce coltello	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>	Largehead hairtail
Pesci sciabola n.i.a.	CUT	<i>Trichiuridae</i>	Hairtails, cutlassfishes n.e.i.
Pesce sciabola	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Sgombro	MAS	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Scombridi n.i.a.	MAX	<i>Scombridae</i>	Mackerels n.e.i.
Scombroidei n.i.a.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Squalo mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Shortfin mako
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>	Blue shark
Pesce martello	SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>	Smooth hammerhead
Palombi n.i.a.	SDV	<i>Mustelus spp.</i>	Smooth-hounds n.e.i.
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>	Tope shark
Squatinidi n.i.a.	ASK	<i>Squatinidae</i>	Angelsharks, sand devils n.e.i.
Razze	SKA	<i>Raja spp.</i>	Raja rays n.e.i.
Razze n.i.a.	SRX	<i>Rajiformes</i>	Rays, stingrays, mantas n.e.i.
Chimera tapiro	CHM	<i>Callorhynchus capensis</i>	Cape elephantfish
Elasmobranchi n.i.a.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.
Squali	MSK	<i>Lamnidae</i>	Mackerel sharks, porbeagles
Gattucci	SYX	<i>Scyliorhinidae</i>	Catsharks
Carcarinidi	RSK	<i>Cercharhinidae</i>	Requiem sharks
Squali martello	SPY	<i>Sphyrnidae</i>	Bonnethead, hammerhead sharks
Palombo	SMD	<i>Mustelus mustelus</i>	Smoothhound
Spinaroli n.i.a.	DGX	<i>Squalidae</i>	Dogfish sharks n.e.i.
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>	Picked (= Spiny) dogfish
Spinarolo muso corto	DOP	<i>Squalus megalops</i>	Shortnose dogfish
Pesci violino	GTF	<i>Rhinobatidae</i>	Guitarfishes
Pesci sega	SAW	<i>Pristidae</i>	Sawfishes
Razze n.i.a.	RAJ	<i>Rajidae</i>	Skates n.e.i.
Razze	SKA	<i>Raja spp.</i>	Skates
Trigoni	STT	<i>Dasyaididae (= Trygonidae)</i>	Stingrays, butterfly rays
Aquile di mare	EAG	<i>Myliobatidae</i>	Eagle rays
Mante	MAN	<i>Mobulidae</i>	Mantas
Torpedini	TOD	<i>Torpedinidae</i>	Torpedo (= Electric) rays
Chimere tapiro n.i.a.	CAH	<i>Callorhynchidae</i>	Elephantfishes n.e.i.
Razze n.i.a.	BAI	<i>Batoidomorpha (Hypotremata)</i>	Rays, skates, mantas n.e.i.
Selacimorfi vari n.i.a.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i>	Various sharks n.e.i.
Elasmobranchi	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays, skates etc.
Pesci cartilaginei n.i.a.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>	Cartilaginous fishes n.e.i.
Chimere n.i.a.	HOL	<i>Chimaeriformes</i>	Chimaeras n.e.i.
Osteitti marini n.i.a.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Granchio di mare	CRE	<i>Cancer pagurus</i>	Edible crab
Granciporo atlantico rosso e nero	CAD	<i>Cancriidae</i>	Jonah crabs, rock crabs
Granchi nuotatori n.i.a.	SWM	<i>Portunidae</i>	Swimming crabs n.e.i.
Granchi reali n.i.a.	KCX	<i>Lithodidae</i>	King crabs n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Granchio reale australe	KCR	<i>Lithodes santolla</i>	Southern king crabs
Granchio reale	KCA	<i>Lithodes ferox</i>	King crab
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>	West African geryon
Granchi di fondale rossi n.i.a.	GER	<i>Geryon</i> spp.	Geryons n.e.i.
Granchi di fondale	GEY	<i>Geryonidae</i>	Deep-sea crabs, geryons
Granchi di mare n.i.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Aragoste	SLV	<i>Panulirus</i> spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Aragosta verde	LOY	<i>Panulirus regius</i>	Royal spiny lobster
Aragosta	LOK	<i>Panulirus homarus</i>	Scalloped spiny lobster
Aragosta sudafricana	LBC	<i>Jasus lalandii</i>	Cape rock lobster
Aragosta	LBT	<i>Jasus tristani</i>	Tristan da Cunha rock lobster
Aragosta	SLN	<i>Palinurus delagoae</i>	Natal spiny lobster
Aragosta	SLS	<i>Palinurus gilchristi</i>	South coast spiny lobster
Palinuridi n.i.a.	VLO	<i>Palinuridae</i>	Spiny lobsters n.e.i.
Scillaridi	LOS	<i>Scyllaridae</i>	Slipper lobsters
Scampessa dell'Oceano Indiano	NES	<i>Nephropsis stewarti</i>	Indian Ocean lobsterette
Nefropidi	NEX	<i>Nephropidae</i>	True lobsters, lobsterettes
Mazzancolla	TGS	<i>Melicertus kerathurus</i>	Caramote prawn
Mazzancolla	PNI	<i>Penaeus indicus</i>	Indian white prawn
Mazzancolla rosa	SOP	<i>Penaeus notii</i>	Southern pink shrimp
Mazzancolle n.i.a.	PEN	<i>Penaeus</i> spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Gambero rosa mediterraneo	DPS	<i>Parapenaeus longirostris</i>	Deepwater rose shrimp
Mazzancolle peneidi	PEZ	<i>Penaeidae</i>	Penaeid shrimps
Gambero viola atlantico	ARV	<i>Aristeus varidens</i>	Striped red shrimp
Aristeidi	ARI	<i>Aristeidae</i>	Aristeid shrimps
Gamberetto maggiore	CPR	<i>Palaemon serratus</i>	Common prawn
Gamberi solenoceridi	SOZ	<i>Solenoceridae</i>	Solenocerid shrimps
Gamberi coltello	KNI	<i>Haliporoides</i> spp.	Knife shrimps
Gambero coltello	KNS	<i>Haliporoides triarthrus</i>	Knife shrimp
Gambero coltello	JAQ	<i>Haliporoides sibogae</i>	Jack-knife shrimp
Gamberi diversi n.i.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Crostacei marini n.i.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Abalone	ABP	<i>Haliotis midae</i>	Perlemoen abalone
Turbo sudafricano	GIW	<i>Turbo sarmaticus</i>	Giant periwinkle
Ostriche piatte n.i.a.	OYX	<i>Ostrea</i> spp.	Flat oysters n.e.i.
Ostrica dentellata	ODE	<i>Ostrea denticulata</i>	Denticulate rock oyster
Ostrica giapponese	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>	Pacific cupped oyster
Ostriche n.i.a.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oysters n.e.i.
Cozza verde	MSL	<i>Perna perna</i>	Rock mussel
Mitilidi n.i.a.	MSX	<i>Mytilidae</i>	Sea mussels n.e.i.
Cappasanta sudatlantica	PSU	<i>Pecten sulcicostatus</i>	...
Pettinidi n.i.a.	SCX	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Madia glabra	MAG	<i>Mactra glabrata</i>	Smooth mactra
Cappa americana	MAT	<i>Mactridae</i>	Mactra surf clams
Veneridi	CLV	<i>Veneridae</i>	Venus clams
Lupino africano	DOR	<i>Dosinia orbigny</i>	...
Telline	DON	<i>Donax</i> spp.	Donax clams
Cannolicchio sudafricano	RAC	<i>Solen capensis</i>	Cape razor clams
Cannolicchi	SOI	<i>Solenidae</i>	Razor clams, knife clams

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Bivalvi n.i.a.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Seppie, seppiole	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes, bobtail squids
Calamaro del Sudafrica	CHO	<i>Loligo reynaudi</i>	Chokker squid
Totano	SQG	<i>Todarodes angolensis</i>	Angolan flying squid
Calamaro comune	SQC	<i>Loligo spp.</i>	Common squids
Ottopodi	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses
Calamari, totani n.i.a.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Molluschi marini n.i.a.	MOL	<i>Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Otaria da pelliccia sudafricana	SEK	<i>Arctocephalus pusillus</i>	South African fur seal
Ascidia stolonifera	SSR	<i>Pyura stolonifera</i>	Red bait
...	URR	<i>Parechinus angulosus</i>	...
Oloturie n.i.a.	CUX	<i>Holothurioidea</i>	Sea-cucumbers n.e.i.
Invertebrati acquatici n.i.a.	INV	<i>Invertebrata</i>	Aquatic invertebrates n.e.i.

OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (Zona principale di pesca 51)

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Alosa kelee	HIX	<i>Hilsa kelee</i>	Kelee shad
Alosa indiana	HIL	<i>Tenulosa ilisha</i>	Hilsa shad
Cefalone	MIL	<i>Chanos chanos</i>	Milkfish
Barramundi	GIP	<i>Lates calcarifer</i>	Giant seaperch (= Barramundi)
Pleuronettiformi n.i.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Losanga indiana	HAI	<i>Psettodes erumei</i>	Indian halibut
Cinoglossidi n.i.a.	TOX	<i>Cynoglossidae</i>	Tonguefishes n.e.i.
Bregmacero	UNC	<i>Bregmaceros maclellandi</i>	Unicorn cod
Gadiformi n.i.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
Bumalo	BUC	<i>Harpadon nehereus</i>	Bombay duck
Pescigatto di mare n.i.a.	CAX	<i>Ariidae</i>	Seacatfishes n.e.i.
Pesce ramarro indiano	LIG	<i>Saurida tumbil</i>	Greater lizardfish
Pesce ramarro orientale	LIB	<i>Saurida undosquamis</i>	Brushtooth lizardfish
Pesci ramarro n.i.a.	LIX	<i>Synodontidae</i>	Lizardfishes n.e.i.
Lucciomurene n.i.a.	PCX	<i>Muraenesox spp.</i>	Pike congers n.e.i.
Gronghi n.i.a.	COX	<i>Congridae</i>	Conger eels n.e.i.
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>	Alfonsinos
Pesce San Pietro	JOD	<i>Zeus fabers</i>	Japanese John Dory
Perciformi abissali n.i.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Cernie n.i.a.	GPX	<i>Epinephelus spp.</i>	Groupers n.e.i.
Serranidi n.i.a.	BSX	<i>Serranidae</i>	Groupers, seabasses n.e.i.
Catalufe n.i.a.	BIG	<i>Priacanthus spp.</i>	Bigeyes n.e.i.
Sillaginidi	WHS	<i>Sillaginidae</i>	Sillago whittings
Lattario	TRF	<i>Lactarius lactarius</i>	False trevally
Emelittidi	EMT	<i>Emmelichthyidae</i>	Bonnetmouths, rubyfishes, etc.
Lutiano delle mangrovie	RES	<i>Lutjanus argentimaculatus</i>	Mangrove red snapper
Lutiani n.i.a.	SNA	<i>Lutjanus spp.</i>	Snappers n.e.i.
Lutianidi n.i.a.	SNX	<i>Lutjanidae</i>	Snappers, jobfishes, n.e.i.
Nemipteri	THB	<i>Nemipterus spp.</i>	Threadfin breams
Nemipteridi	THD	<i>Nemipteridae</i>	Threadfin, monocle dwarf breams
Pesci pony n.i.a.	POY	<i>Leiognathus</i>	Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Emulidi n.i.a.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)	Grunts, sweetlips, n.e.i.
Bocca d'oro (= Kob)	KOB	<i>Argyrosomus hololepidotus</i>	Southern meagre (= Kob)
Tiraghlin	AWE	<i>Atractoscion aequidens</i>	Geelbek croaker
Scienidi n.i.a.	CDX	<i>Sciaenidae</i>	Croakers, drums n.e.i.
Pesci imperatore	EMP	<i>Lethrinidae</i>	Emperors (Scavengers)
Pagelli n.i.a.	PAX	<i>Pagellus</i> spp.	Pandoras n.e.i.
Dentici n.i.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Pagro soldato	KBR	<i>Argyrops spinifer</i>	King soldier bream
Dentice nufar	SLD	<i>Cheimerus nufar</i>	Santer seabream
Dentice lupo	RER	<i>Petrus rupestris</i>	Red steenbras
Pagri napoleoni n.i.a.	RSX	<i>Chrysoblephus</i> spp.	Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.
Sparidi n.i.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, seabreams, n.e.i.
Triglie	MUX	<i>Mullus</i> spp.	Surmulletts (= Red mullets)
Triglie rosse	GOX	<i>Upeneus</i> spp.	Goatfishes
Triglie n.i.a.	MUM	<i>Mullidae</i>	Goatfishes, red mullets n.e.i.
Drepana	SPS	<i>Drepane punctata</i>	Spotted sicklefish
Labridi	WRA	<i>Labridae</i>	Wrasses, hogfishes, etc.
Mojarre	MOJ	<i>Gerres</i> spp.	Mojarras (= Silver-biddies)
Percidi n.i.a.	PRC	<i>Percoidae</i>	Percoids n.e.i.
Sigani	SPI	<i>Siganus</i> spp.	Spinefeet (= Rabbitfishes)
Scorfani n.i.a.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpionfishes, n.e.i.
Platicefalidi	FLH	<i>Platycephalidae</i>	Flatheads
Balistidi	TRI	<i>Balistidae</i>	Triggerfishes, durgons
Mictofidi	LXX	<i>Myctophidae</i>	Lanternfishes
Aguglie maggiori	NED	<i>Tylosurus</i> spp.	Needlefishes
Mezzobecchi n.i.a.	HAX	<i>Hemirhamphus</i> spp.	Halfbeaks n.e.i.
Pesci volanti n.i.a.	FLY	<i>Exocoetidae</i>	Flyingfishes n.e.i.
Barracuda	BAR	<i>Sphyræna</i> spp.	Barracudas
Cefalo	MUF	<i>Mugil cephalus</i>	Flathead grey mullet
Muggini n.i.a.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Capitano orientale	FOT	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	Fourfinger threadfin
Capitani n.i.a.	THF	<i>Polynemidae</i>	Threadfins, tasselfishes n.e.i.
Perciformi pelagici n.i.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Cobia	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia
Cobie n.i.a.	CBX	<i>Rachycentridae</i>	Cobias, n.e.i.
Suri n.i.a.	JAX	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Sugarotto	RUS	<i>Decapterus russelli</i>	Indian scad
Sugarotti	SDX	<i>Decapterus</i> spp.	Scads
Carangi n.i.a.	TRE	<i>Caranx</i> spp.	Jacks, crevalles, n.e.i.
Lecce	POX	<i>Trachinotus</i> spp.	Pompanos
Ricciola del Sudafrica	YTC	<i>Seriola lalandi</i>	Yellowtail amberjack
Ricciole n.i.a.	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Cometa	RRU	<i>Elagatis bipinnulata</i>	Rainbow runner
Fanfano dorato	GLT	<i>Gnatanodon speciosus</i>	Golden trevally
Leccia scagliosa	HAS	<i>Megalaspis cordyla</i>	Torpedo scad
Leccie salterine	QUE	<i>Scomberoides</i> (= <i>Chorinemus</i>) spp.	Queenfishes
Suro occhione	BIS	<i>Selar crumenophthalmus</i>	Big-eye scad
Suro bandagiaglia	TRY	<i>Selaroides leptolepis</i>	Yellowstripe scad

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Carangidi n.i.a.	CGX	<i>Carangidae</i>	Carangids n.e.i.
Fieto nero	POB	<i>Parastromateus niger</i>	Black pomfret
Lampuga	DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	Common dolphinfish
Pampo argenteo	SIP	<i>Pampus argenteus</i>	Silver pomfret
Fieti	BUX	<i>Stromateidae</i>	Butterfishes, silver pomfrets
Alaccia	SAG	<i>Sardinella gibbosa</i>	Goldstripe sardinella
Alaccia	IOS	<i>Sardinella longiceps</i>	Indian oil sardine
Alacce n.i.a.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.
Sardina del Sudafrica	PIA	<i>Sardinops ocellatus</i>	Southern African pilchard
Aringa tonda	RRH	<i>Etrumeus teres</i>	Redeye round herring
Stolefori	STO	<i>Stolephorus</i> spp.	Stolephorus anchovies
Acciughe n.i.a.	ANX	<i>Engraulidae</i>	Anchovies n.e.i.
Clupeidi n.i.a.	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Dorab	DOB	<i>Chirocentrus dorab</i>	Dorab wolf-herring
Dorab	DOS	<i>Chirocentrus</i> spp.	Wolf-herrings
Waho	WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>	Wahoo
Maccarello reale	COM	<i>Scomberomorus commerson</i>	Narrow-barred Spanish mackerel
Maccarello reale maculato	GUT	<i>Scomberomorus guttatus</i>	Indo-Pacific king mackerel
Maccarello reale striato	STS	<i>Scomberomorus lineolatus</i>	Streaked seerfish
Maccarelli reali n.i.a.	KGX	<i>Scomberomorus</i> spp.	Seerfishes n.e.i.
Tombarelli, bisì	FRZ	<i>Auxis thazard</i> , <i>A. rochei</i>	Frigate and bullet tunas
Connetto	KAW	<i>Euthynnus affinis</i>	Kawakawa
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno	LOT	<i>Thunnus tonggol</i>	Longtail tuna
Tonno bianco, allunga	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Tonno	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>	Southern bluefin tuna
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Big-eye tuna
Pesce vela del Pacifico	SFA	<i>Istiophorus platypterus</i>	Indo-Pacific sailfish
Marlin blu	BLZ	<i>Makaira mazara</i>	Indo-Pacific blue marlin
Marlin nero	BLM	<i>Makaira indica</i>	Black marlin
Pesce lancia striato	MLS	<i>Tetrapturus audax</i>	Striped marlin
Pesci vela	BIL	<i>Istiophoridae</i>	Marlins, sailfishes, spearfishes
Scombroidei n.i.a.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.
Tirsite	SNK	<i>Thyrsites atun</i>	Snoek
Pesce coltello	LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>	Largehead hairtail
Pesce sciabola	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Pesci sciabola n.i.a.	CUT	<i>Trichiuridae</i>	Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.
Sgombro	MAS	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Sgombro indiano	RAG	<i>Rastrelliger kanagurta</i>	Indian mackerel
Sgombri indiani n.i.a.	RAX	<i>Rastrelliger</i> spp.	Indian mackerels n.e.i.
Scombroidei n.i.a.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Squalo mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Shortfin mako
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>	Blue shark
Squalo allunga	OCS	<i>Carcharhinus longimanus</i>	Oceanic whitetip shark
...	CCQ	<i>Carcharhinus sorrah</i>	Spot-tail shark
Squalo grigio	DUS	<i>Carcharhinus obscurus</i>	Dusky shark
Squalo seta	FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>	Silky shark

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Squalo latte	RHA	<i>Rhizoprionodon acutus</i>	Milk shark
Carcarinidi	RSK	<i>Carcharhinidae</i>	Requiem sharks n.e.i.
Pesci martello, ecc., n.i.a.	SPY	<i>Sphyrnidae</i>	Hammerhead sharks, etc. n.e.i.
Pesci violino, ecc., n.i.a.	GTF	<i>Rhinobatidae</i>	Guitarfishes, etc. n.e.i.
Pesci sega	SAW	<i>Pristidae</i>	Sawfishes
Razze n.i.a.	SRX	<i>Rajiformes</i>	Rays, stingrays, mantas n.e.i.
Elasmobranchi n.i.a.	SKX	<i>Elasmobranchii</i>	Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.
Osteitti marini n.i.a.	MZZ	<i>Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Granchi nuotatori	CRS	<i>Portunus</i> spp.	Swimcrabs
Granchio indiano	MUD	<i>Scylla serrata</i>	Mud crab
Granchi di fondale rossi n.i.a.	GER	<i>Geryon</i> spp.	Geryons n.e.i.
Granchi marini diversi n.i.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Aragoste n.i.a.	SLV	<i>Panulirus</i> spp.	Tropical spiny lobsters n.e.i.
Aragosta	SLN	<i>Palinurus delagoae</i>	Natal spiny lobster
Scillaridi	LOS	<i>Scyllaridae</i>	Slipper lobsters
Scampo oceanico	NEA	<i>Metanephrops andamanicus</i>	Andaman lobster
Mazzancolla gigante	GIT	<i>Penaeus monodon</i>	Giant tiger prawn
Mazzancolla	TIP	<i>Penaeus semisulcatus</i>	Green tiger prawn
Mazzancolla	PNI	<i>Penaeus indicus</i>	Indian white prawn
Mazzancolle n.i.a.	PEN	<i>Penaeus</i> spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Gambero coltello	KNS	<i>Haliporoides triarthrus</i>	Knife shrimp
Gambero coltello	JAQ	<i>Haliporoides sibogae</i>	Jack-knife shrimp
Gamberi coltelli	KNI	<i>Haliporoides</i> spp.	Knife shrimps
Gamberi diversi n.i.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Crostacei marini n.i.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Orecchie di mare n.i.a.	ABX	<i>Haliotis</i> spp.	Abalones n.e.i.
Ostrica concava australiana	CSC	<i>Crassostrea cucullata</i>	Rock-cupped oyster
Ostriche n.i.a.	OYC	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oysters n.e.i.
Cefalopodi n.i.a.	CEP	<i>Cephalopoda</i>	Cephalopods n.e.i.
Seppie, seppiale	CTL	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes, bobtail squids
Calamari	SQC	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Ottopodi	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses
Loliginidi n.i.a.	SQU	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Molluschi marini n.i.a.	MOL	<i>Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Tartaruga verde	TUG	<i>Chelonia mydas</i>	Green turtle
Tartarughe marine n.i.a.	TTX	<i>Testudinata</i>	Marine turtles n.e.i.
Oloturie n.i.a.	CUX	<i>Holothuroidea</i>	Sea cucumbers n.e.i.
Invertebrati acquatici n.i.a.	INV	<i>Invertebrata</i>	Aquatic invertebrates n.e.i.

ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE

Supporti magnetici

Nastri magnetici: nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.

Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5" 720 K o 1,4 Mbyte, o 5,25" 360 K o 1,2 Mbyte.

Formato di registrazione

N. di byte	Voce	Osservazioni
1-4	Paese (codice a 3 lettere ISO)	Es. FRA = Francia
5-6	Anno	Es. 93 = 1993
7-8	Zona principale di pesca	34 = Atlantico centro-orientale
9-15	Divisione	3.3 = Divisione 3.3
16-18	Specie	Identificatore alfabetico a 3 lettere
19-26	Catture	Tonnellate metriche

Note:

- Tutti i campi delle catture (byte 19-26) con giustezza a destra e con spazi vuoti iniziali. Tutti gli altri campi con giustezza a sinistra e con spazi vuoti iniziali.
- La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
- Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità andrebbero registrate come «- 1».
- Le quantità sconosciute (byte 19-26) andrebbero registrate come «- 2».

ALLEGATO VI

**FORMATO PER LA TRASMISSIONE SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI SULLE CATTURE IN ZONE
DIVERSE DALL'ATLANTICO SETTENTRIONALE**

A. FORMATO DI CODIFICA

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo	Osservazioni
Paese	Codice alfabetico a 3 lettere, ad es. FRA = Francia
Anno	ad es.: 2001 o 01
Principale zona di pesca FAO	ad es.: 34 = Atlantico centro-orientale
Divisione	ad es.: 3.3 = divisione 3.3
Specie	Identificatore alfabetico a 3 lettere
Cattura	Tonnellate metriche

- a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
- b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «- 1».
- c) Codici dei paesi:

Austria	AUT
Belgio	BEL
Bulgaria	BGR
Cipro	CYP
Repubblica ceca	CZE
Germania	DEU
Danimarca	DNK
Spagna	ESP
Estonia	EST
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Regno Unito	GBR
Inghilterra e Galles	GBRA
Scozia	GBRB
Irlanda del Nord	GBRC
Grecia	GRC
Ungheria	HUN
Irlanda	IRL
Islanda	ISL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Lussemburgo	LUX
Lettonia	LVA
Malta	MLT
Paesi Bassi	NLD
Norvegia	NOR
Polonia	POL

Portogallo	PRT
Romania	ROM
Slovacchia	SVK
Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Turchia	TUR

B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad esempio, come un allegato e-mail). Se ciò non fosse possibile, sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".

ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio
(GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione
(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 57 dell'allegato III

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2597/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
—	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3
—	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Allegato 1	Allegato I
Allegato 2	Allegato II
Allegato 3	Allegato III
Allegato 4	Allegato IV
Allegato 5	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII

REGOLAMENTO (CE) N. 217/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche ⁽³⁾. In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
- (2) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ⁽⁴⁾, istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti.
- (3) Tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono state individuate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale.
- (4) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).
- (5) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

- (6) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽⁶⁾.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere sono di due tipi:

- a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;
- b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

⁽²⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato VI.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

2. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV.

4. La Commissione può modificare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

Articolo 5

La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

1. Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1 e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 2018/93 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

⁽¹⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A.VONDRA

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO
NORD-OCCIDENTALE

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, se non sono trasmessi per singole specie, i dati vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco, purché queste siano chiaramente individuate.

Nota: «n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato altrove».

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
PESCI (OSSEI) DEMERSALI			
Merluzzo bianco	COD (*)	<i>Gadus morhua</i>	Atlantic cod
Eglefino	HAD (*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Haddock
Scorfani atlantici n.d.a.	RED (*)	<i>Sebastes</i> spp.	Atlantic redfishes n.e.i.
Nasello atlantico	HKS (*)	<i>Merluccius bilinearis</i>	Silver hake
Musdea atlantica	HKR (*)	<i>Urophycis chuss</i>	Red hake
Merluzzo carbonaro	POK (*)	<i>Pollachius virens</i>	Saithe (= pollock)
Scorfano di Norvegia	REG (*)	<i>Sebastes marinus</i>	Golden redfish
Sebaste	REB (*)	<i>Sebastes mentella</i>	Beaked redfish
Passera canadese	PLA (*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	American plaice (L. R. dab)
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witch flounder
Limanda	YEL (*)	<i>Limanda ferruginea</i>	Yellowtail flounder
Ippoglosso nero	GHL (*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Greenland halibut
Ippoglosso atlantico	HAL (*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Atlantic halibut
Limanda americana	FLW (*)	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>	Winter flounder
Rombo dentato	FLS (*)	<i>Paralichthys dentatus</i>	Summer flounder
Rombo canadese	FLD (*)	<i>Scophthalmus aquosus</i>	Windowpane flounder
Pleuronettiformi n.d.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Rana pescatrice americana	ANG (*)	<i>Lophius americanus</i>	American angler
Caponi americani	SRA	<i>Prionotus</i> spp.	Atlantic searobins
Tomcod	TOM	<i>Microgadus tomcod</i>	Atlantic tomcod
Antimora blu	ANT	<i>Antimora rostrata</i>	Blue antimora
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= poutassou)
Tordo americano	CUN	<i>Tautoglabrus adspersus</i>	Cunner
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>	Cusk (= tusk)
Merluzzo bianco	GRC	<i>Gadus ogac</i>	Greenland cod
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>	Blue ling
Molva	LIN (*)	<i>Molva molva</i>	Ling
Ciclottero	LUM (*)	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpfish (= lumpsucker)
Ombrina americana	KGF	<i>Menticirrhus saxatilis</i>	Northern kingfish
Pesce palla maculato	PUF	<i>Sphoeroides maculatus</i>	Northern puffer
Licodi	ELZ	<i>Lycodes</i> spp.	Eelpouts n.e.i.
Biennio viviparo americano	OPT	<i>Zoarcis americanus</i>	Ocean pout
Merluzzo artico	POC	<i>Boreogadus saida</i>	Polar cod
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Roundnose grenadier
Granatiere	RHG	<i>Macrourus berglax</i>	Roughhead grenadier
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.	Sandeels (= sand lances)
Scazzoni n.d.a.	SCU	<i>Myoxocephalus</i> spp.	Sculpins n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Sarago americano	SCP	<i>Stenotomus chrysops</i>	Scup
Tautoga	TAU	<i>Tautoga onitis</i>	Tautog
Tile gibboso	TIL	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>	Tilefish
Musdea americana	HKW ^(*)	<i>Urophycis tenuis</i>	White hake
Bavose lupe n.d.a.	CAT ^(*)	<i>Anarhichas</i> spp.	Wolf-fishes n.e.i.
Lupo di mare	CAA ^(*)	<i>Anarhichas lupus</i>	Atlantic wolf-fish
Bavosa lupa	CAS ^(*)	<i>Anarhichas minor</i>	Spotted wolf-fish
Pesci ossei demersali n.d.a.	GRO	<i>Osteichthyes</i>	Groundfishes n.e.i.
PESCI (OSSEI) PELAGICI			
Aringa	HER ^(*)	<i>Clupea harengus</i>	Atlantic herring
Sgombro	MAC ^(*)	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Fieto americano	BUT	<i>Peprilus triacanthus</i>	Atlantic butterfish
Alaccia americana	MHA ^(*)	<i>Brevoortia tyrannus</i>	Atlantic menhaden
Costardella	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>	Atlantic saury
Sardoncino americano	ANB	<i>Anchoa mitchilli</i>	Bay anchovy
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Carongo cavallo	CVJ	<i>Caranx hippos</i>	Crevalle Jack
Tombarello	FRI	<i>Auxis thazard</i>	Frigate tuna
Maccarello reale	KGM	<i>Scomberomorus cavalla</i>	King mackerel
Maccarello reale maculato	SSM ^(*)	<i>Scomberomorus maculatus</i>	Atlantic Spanish mackerel
Pesce vela del Pacifico	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	Sailfish
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>	White marlin
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>	Blue marlin
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore tuna
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Tonnetto	LTA	<i>Euthynnus alletteratus</i>	Little tunny
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Bigeye tuna
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefish tuna
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Sgombri n.d.a.	TUN	<i>Thunnini</i>	Tunas n.e.i.
Pesci ossei pelagici n.d.a.	PEL	<i>Osteichthyes</i>	Pelagic fishes n.e.i.
ALTRI PESCI OSSEI			
Falsa aringa atlantica	ALE	<i>Alosa pseudoharengus</i>	Alewife
Ricciole n.d.a.	AMX	<i>Seriola</i> spp.	Amberjacks n.e.i.
Grongo americano	COA	<i>Conger oceanicus</i>	American conger
Anguilla americana	ELA	<i>Anguilla rostrata</i>	American eel
Alaccia americana	SHA	<i>Alosa sapidissima</i>	American shad
Argentine n.d.a.	ARG	<i>Argentina</i> spp.	Argentines n.e.i.
Ombrina	CKA	<i>Micropogonias undulatus</i>	Atlantic croaker
Aguglia americana	NFA	<i>Strongylura marina</i>	Atlantic needlefish
Alaccia vessillifera	THA	<i>Opisthonema oglinum</i>	Atlantic thread herring
Alepocefalo	ALC	<i>Alepocephalus bairdii</i>	Baird's slickhead
Ombrina nera	BDM	<i>Pogonias cromis</i>	Black drum
Perchia nera	BSB	<i>Centropristis striata</i>	Black sea bass
Alosa canadese	BBH	<i>Alosa aestivalis</i>	Blueback herring
Capelin	CAP ^(*)	<i>Mallotus villosus</i>	Capelin
Salmerini n.d.a.	CHR	<i>Salvelinus</i> spp.	Char n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Cobia	CBA	<i>Rachycentron canadum</i>	Cobia
Leccia dei Caraibi	POM	<i>Trachinotus carolinus</i>	Common (= Florida) pompano
Alosa americana	SHG	<i>Dorosoma cepedianum</i>	Gizzard shad
Bum n.d.a.	GRX	<i>Haemulidae</i>	Grunts n.e.i.
Alosa	SHH	<i>Alosa mediocris</i>	Hickory shad
Pesce lanterna	LAX	<i>Notoscopelus</i> spp.	Lanternfish
Muggini n.d.a.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Fieto americano	HVF	<i>Peprilus alepidotus</i>	North Atlantic harvestfish
Pesce burro maculato	PIG	<i>Orthopristis chrysoptera</i>	Pigfish
Sperlano	SMR	<i>Osmerus mordax</i>	Rainbow smelt
Ombrina ocellata	RDM	<i>Sciaenops ocellatus</i>	Red drum
Pagro	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>	Red porgy
Suro americano	RSC	<i>Trachurus lathami</i>	Rough shad
Perchia americana	PES	<i>Diplectrum formosum</i>	Sand perch
Sarago americano	SPH	<i>Archosargus probatocephalus</i>	Sheepshead
Corvina striata	SPT	<i>Leiostomus xanthurus</i>	Spot croaker
Ombrina dentata	SWF	<i>Cynoscion nebulosus</i>	Spotted weakfish
Ombrina dentata	STG	<i>Cynoscion regalis</i>	Squeteague
Persicospigola striata	STB	<i>Morone saxatilis</i>	Striped bass
Storioni n.d.a.	STU	<i>Acipenseridae</i>	Sturgeons n.e.i.
Tarpone	TAR	<i>Megalops atlanticus</i>	Tarpon
Trote n.d.a.	TRO	<i>Salmo</i> spp.	Trout n.e.i.
Persicospigola americana	PEW	<i>Morone americana</i>	White perch
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.	Alfonsinos
Spinarolo	DGS (*)	<i>Squalus acanthias</i>	Spiny (= picked) dogfish
Spinaroli n.d.a.	DGX (*)	<i>Squalidae</i>	Dogfishes n.e.i.
Smeriglio	POR (*)	<i>Lamna nasus</i>	Porbeagle
Squali n.d.a.	SHX	<i>Squaliformes</i>	Large sharks n.e.i.
Squalo mako	SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	Shortfin mako shark
Squalo musoguzzo	RHT	<i>Rhizoprionodon terraenovae</i>	Atlantic sharpnose shark
...	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Black dogfish
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>	Boreal (Greenland) shark
Squalo elefante	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>	Basking shark
Razza	RJD	<i>Leucoraja erinacea</i>	Little skate
...	RJL	<i>Dipturus laevis</i>	Barndoor skate
Razza occhiata	RJT	<i>Leucoraja ocellata</i>	Winter skate
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>	Thorny skate
...	RJS	<i>Malacoraja senta</i>	Smooth skate
...	RJQ	<i>Bathyraja spinicauda</i>	Spinytail (spinetail) skate
...	RJG	<i>Amblyraja hyperborea</i>	Arctic skate
Razze n.d.a.	SKA (*)	<i>Raja</i> spp.	Skates n.e.i.
Pesci ossei n.d.a.	FIN	<i>Osteichthyes</i>	Finfishes n.e.i.
INVERTEBRATI			
Calamaro	SQL (*)	<i>Loligo pealeii</i>	Long-finned squid
Totano	SQI (*)	<i>Illex illecebrosus</i>	Short-finned squid
Totani; calamari n.d.a.	SQU (*)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
Cannolicchio dell'Atlantico	CLR	<i>Ensis directus</i>	Atlantic razor clam
Cappa dura	CLH	<i>Mercenaria mercenaria</i>	Hard clam
Cappa artica	CLQ	<i>Arctica islandica</i>	Ocean quahog

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Cappa molle	CLS	<i>Mya arenaria</i>	Soft clam
Cappa americana	CLB	<i>Spisula solidissima</i>	Surf clam
Bivalvi	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Canestrello americano	SCB	<i>Argopecten irradians</i>	Bay scallop
Canestrello calico	SCC	<i>Argopecten gibbus</i>	Calico scallop
Canestrello d'Islanda	ISC	<i>Chlamys islandica</i>	Icelandic scallop
Cappasanta americana	SCA	<i>Placopecten magellanicus</i>	Sea scallop
Pettinidi n.d.a.	SCX	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Ostrica della Virginia	OYA	<i>Crassostrea virginica</i>	American cupped oyster
Mitilo comune	MUS	<i>Mytilus edulis</i>	Blue mussel
Busici n.d.a.	WHX	<i>Busycon</i> spp.	Whelks n.e.i.
Chioccioline di scogliera n.d.a.	PER	<i>Littorina</i> spp.	Periwinkles n.e.i.
Molluschi marini n.d.a.	MOL	<i>Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Granciporro atlantico giallo	CRK	<i>Cancer irroratus</i>	Atlantic rock crab
Granchio nuotatore	CRB	<i>Callinectes sapidus</i>	Blue crab
Granchio comune	CRG	<i>Carcinus maenas</i>	Green crab
Granciporro atlantico rosso	CRJ	<i>Cancer borealis</i>	Jonah crab
Grancevola artica	CRQ	<i>Chionoecetes opilio</i>	Queen crab
Granchio rosso di fondale	CRR	<i>Geryon quinqueedens</i>	Red crab
Granchio reale	KCT	<i>Lithodes maja</i>	Stone king crab
Crostacei reptanti n.d.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Astice americano	LBA	<i>Homarus americanus</i>	American lobster
Gamberello boreale	PRA (*)	<i>Pandalus borealis</i>	Northern prawn
Gamberetto rosa	AES	<i>Pandalus montagui</i>	Aesop shrimp
Mazzancolle n.d.a.	PEN (*)	<i>Penaeus</i> spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Gobetti del Pacifico	PAN (*)	<i>Pandalus</i> spp.	Pink (= pandalid) shrimps
Crostacei di mare n.d.a.	CRU	<i>Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Ricci di mare	URC	<i>Strongylocentrotus</i> spp.	Sea urchin
Polichetti n.d.a.	WOR	<i>Polychaeta</i>	Marine worms n.e.i.
Limule	HSC	<i>Limulus polythemus</i>	Horseshoe crab
Invertebrati acquatici n.d.a.	INV	<i>Invertebrata</i>	Marine invertebrates n.e.i.
ALGHE			
Alghe brune	SWB	<i>Phaeophyceae</i>	Brown seaweeds
Alghe rosse	SWR	<i>Rhodophyceae</i>	Red seaweeds
Piante acquatiche n.d.a.	SWX	<i>Algae</i>	Seaweeds n.e.i.
FOCHE			
Foca di Groenlandia	SEH	<i>Pagophilus groenlandicus</i>	Harp seal
Foca dal cappuccio	SEZ	<i>Cystophora cristata</i>	Hooded seal

ALLEGATO II

ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE PER LE QUALI VANNO TRASMESSI
I DATI**Sottozona 0**

Divisione 0 A

Divisione 0 B

Sottozona 1

Divisione 1 A

Divisione 1 B

Divisione 1 C

Divisione 1 D

Divisione 1 E

Divisione 1 F

Divisione 1 NK (ignota)

Sottozona 2

Divisione 2 G

Divisione 2 H

Divisione 2 J

Divisione 2 NK (ignota)

Sottozona 3

Divisione 3 K

Divisione 3 L

Divisione 3 M

Divisione 3 N

Divisione 3 O

Divisione 3 P

Sottodivisione 3 P n

Sottodivisione 3 P s

Divisione 3 NK (ignota)

Sottozona 4

Divisione 4 R

Divisione 4 S

Divisione 4 T

Divisione 4 V

Sottodivisione 4 V n

Sottodivisione 4 V s

Divisione 4 W

Divisione 4 X

Divisione 4 NK (ignota)

Sottozona 5

Divisione 5 Y

Divisione 5 Z

Sottodivisione 5 Z e

Sottounità 5 Z c

Sottounità 5 Z u

Sottodivisione 5 Z w

Divisione 5 NK (ignota)

Sottozona 6

Divisione 6 A

Divisione 6 B

Divisione 6 C

Divisione 6 D

Divisione 6 E


Divisione 6 F

Divisione 6 G

Divisione 6 H

Divisione 6 NK (ignota)

Mappa delle zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale



ALLEGATO III

DESCRIZIONE DELLE SOTTOZONE E DIVISIONI NAFO UTILIZZATE AI FINI DELLE STATISTICHE E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Le sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche di cui all'articolo XX della Convenzione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale sono le seguenti:

Sottozona 0

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata a sud da una linea che sale diritta verso est da un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 65°00' di longitudine ovest fino a un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 59°00' di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino a un punto situato a 60°12' di latitudine nord e 57°13' di longitudine ovest; tale zona è delimitata a est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	60°12'0	57°13'0
2	61°00'0	57°13'1
3	62°00'5	57°21'1
4	62°02'3	57°21'8
5	62°03'5	57°22'2
6	62°11'5	57°25'4
7	62°47'2	57°41'0
8	63°22'8	57°57'4
9	63°28'6	57°59'7
10	63°35'0	58°02'0
11	63°37'2	58°01'2
12	63°44'1	57°58'8
13	63°50'1	57°57'2
14	63°52'6	57°56'6
15	63°57'4	57°53'5
16	64°04'3	57°49'1
17	64°12'2	57°48'2
18	65°06'0	57°44'1
19	65°08'9	57°43'9
20	65°11'6	57°44'4
21	65°14'5	57°45'1
22	65°18'1	57°45'8
23	65°23'3	57°44'9
24	65°34'8	57°42'3
25	65°37'7	57°41'9
26	65°50'9	57°40'7
27	65°51'7	57°40'6
28	65°57'6	57°40'1
29	66°03'5	57°39'6
30	66°12'9	57°38'2
31	66°18'8	57°37'8
32	66°24'6	57°37'8
33	66°30'3	57°38'3
34	66°36'1	57°39'2

Punto n.	Latitudine	Longitudine
35	66°37'9	57°39'6
36	66°41'8	57°40'6
37	66°49'5	57°43'0
38	67°21'6	57°52'7
39	67°27'3	57°54'9
40	67°28'3	57°55'3
41	67°29'1	57°56'1
42	67°30'7	57°57'8
43	67°35'3	58°02'2
44	67°39'7	58°06'2
45	67°44'2	58°09'9
46	67°56'9	58°19'8
47	68°01'8	58°23'3
48	68°04'3	58°25'0
49	68°06'8	58°26'7
50	68°07'5	58°27'2
51	68°16'1	58°34'1
52	68°21'7	58°39'0
53	68°25'3	58°42'4
54	68°32'9	59°01'8
55	68°34'0	59°04'6
56	68°37'9	59°14'3
57	68°38'0	59°14'6
58	68°56'8	60°02'4
59	69°00'8	60°09'0
60	69°06'8	60°18'5
61	69°10'3	60°23'8
62	69°12'8	60°27'5
63	69°29'4	60°51'6
64	69°49'8	60°58'2
65	69°55'3	60°59'6
66	69°55'8	61°00'0
67	70°01'6	61°04'2
68	70°07'5	61°08'1
69	70°08'8	61°08'8
70	70°13'4	61°10'6
71	70°33'1	61°17'4
72	70°35'6	61°20'6
73	70°48'2	61°37'9
74	70°51'8	61°42'7
75	71°12'1	62°09'1
76	71°18'9	62°17'5
77	71°25'9	62°25'5
78	71°29'4	62°29'3
79	71°31'8	62°32'0
80	71°32'9	62°33'5
81	71°44'7	62°49'6
82	71°47'3	62°53'1
83	71°52'9	63°03'9

Punto n.	Latitudine	Longitudine
84	72°01'7	63°21'1
85	72°06'4	63°30'9
86	72°11'0	63°41'0
87	72°24'8	64°13'2
88	72°30'5	64°26'1
89	72°36'3	64°38'8
90	72°43'7	64°54'3
91	72°45'7	64°58'4
92	72°47'7	65°00'9
93	72°50'8	65°07'6
94	73°18'5	66°08'3
95	73°25'9	66°25'3
96	73°31'1	67°15'1
97	73°36'5	68°05'5
98	73°37'9	68°12'3
99	73°41'7	68°29'4
100	73°46'1	68°48'5
101	73°46'7	68°51'1
102	73°52'3	69°11'3
103	73°57'6	69°31'5
104	74°02'2	69°50'3
105	74°02'6	69°52'0
106	74°06'1	70°06'6
107	74°07'5	70°12'5
108	74°10'0	70°23'1
109	74°12'5	70°33'7
110	74°24'0	71°25'7
111	74°28'6	71°45'8
112	74°44'2	72°53'0
113	74°50'6	73°02'8
114	75°00'0	73°16'3
115	75°05'	73°30'

da cui risale diritta verso nord fino al parallelo di 78°10' di latitudine nord; e delimitata a ovest da una linea che parte da 61°00' di latitudine nord e 65°00' di longitudine ovest, si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell'isola di Baffin a East Bluff (61°55' di latitudine nord e 66°20' di longitudine ovest), e di là in direzione nord seguendo la costa dell'isola di Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere, nonché l'80° meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino a 78°10' di latitudine nord; e delimitata a nord dal parallelo di 78°10' di latitudine nord.

La sottozona 0 comprende due divisioni

Divisione OA

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

Divisione OB

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

Sottozona 1

La parte della zona della convenzione NAFO situata a est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60°12' di latitudine nord e a 57°13' di longitudine ovest a un punto situato a 52°15' di latitudine nord e a 42°00' di longitudine ovest.

La sottozona 1 comprende sei divisioni

Divisione 1A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

Divisione 1B

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

Divisione 1C

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab) e il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak).

Divisione 1D

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab) e il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab).

Divisione 1E

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation) e il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab).

Divisione 1F

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation).

Sottozona 2

La parte della sottozona della convenzione NAFO situata a est del meridiano di 64°30' di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo di 52°15' di latitudine nord.

La sottozona 2 comprende tre divisioni

Divisione 2G

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

Divisione 2H

La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

Divisione 2J

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale).

Sottozona 3

La parte della zona della convenzione NAFO situata a sud del parallelo di 52°15' di latitudine nord e a est di una linea che sale diritta verso nord dal Capo Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, sino a 52°15' di latitudine nord; a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord; e a est e a nord di una curva lossodromica che inizia da un punto situato a 39°00' di latitudine nord e 50°00' di longitudine ovest e diretta in direzione nord-ovest passando attraverso un punto situato a 43°30' di latitudine nord, 55°00' di longitudine ovest in direzione di un punto situato a 47°50' di latitudine nord, 60°00' di longitudine ovest fino a intersecare una linea retta che collega Capo Ray, situato a 47°37,0' di latitudine nord e 59°18,0' di longitudine ovest sulla costa di Terranova con Capo Nord, a 47°02,0' di latitudine nord e 60°25,0' di longitudine ovest nell'isola di Capo Breton, per proseguire, in direzione nord-est lungo la suddetta linea fino a Capo Ray, a 47°37,0' di latitudine nord e 59°18,0' di longitudine ovest.

La sottozona 3 comprende sei divisioni

Divisione 3K

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 49°15' di latitudine nord (Capo Freels, Terranova).

Divisione 3L

La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, dal Capo Freels fino al Capo St Mary, in una linea così tracciata: parte da Capo Freels puntando diritta verso est fino al meridiano di 46°30' di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 46°00' di latitudine nord, diritta a ovest fino al meridiano di 54°30' di longitudine ovest e di là segue una linea lossodromica fino al Capo St Mary (Terranova).

Divisione 3M

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 49°15' di latitudine nord e a est del meridiano di 46°30' di longitudine ovest.

Divisione 3N

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 46°30' e di 51°00' di longitudine ovest.

Divisione 3O

La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 51°00' e di 54°30' di longitudine ovest.

Divisione 3P

La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va dal Capo St Mary (Terranova) fino a un punto situato a 46°00' di latitudine nord e 54°30' di longitudine ovest, e di là scende diritta verso sud fino al limite della sottozona.

La *divisione 3P* comprende due sottodivisioni

Sottodivisione 3Pn (sottodivisione nord-occidentale): la parte della divisione 3P situata a nord-ovest di una linea che va da un punto di 47°30,7' di latitudine nord e 57°43,2' di longitudine ovest approssimativamente a sud-ovest di un punto di 46°50,7' di latitudine nord e 58°49,0' di longitudine ovest.

Sottodivisione 3Ps (sottodivisione sud-orientale): la parte della divisione 3P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3Pn.

Sottozona 4

La parte della zona della convenzione NAFO situata a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e a est di una linea così tracciata:

parte dall'estremità del confine internazionale tra gli Stati Uniti d'America e il Canada nel Canale Grand Manan, da un punto situato a 44°46'35,346" di latitudine nord e a 66°54'11,253" di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 43°50' di latitudine nord; va dritta verso ovest fino al meridiano di 67°24'27,24" di longitudine ovest; continua lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 42°53'14" di latitudine nord e 67°44'35" di longitudine ovest; scende poi lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42°31'08" di latitudine nord e 67°28'05" di longitudine ovest; segue poi una linea geodetica fino a un punto situato a 42°20' di latitudine nord e 67°18'13,15" di longitudine ovest;

va verso est fino a un punto situato a 66°00' di longitudine ovest; di là, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 42°00' di latitudine nord e 65°40' di longitudine ovest; scende poi diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord.

La sottozona 4 comprende sei divisioni

Divisione 4R

La parte della sottozona situata tra la costa di Terranova, dal Capo Bauld al Capo Ray, e una linea così tracciata: parte da Capo Bauld e sale diritta verso nord fino al parallelo di 52°15' di latitudine nord; va diritta verso ovest fino alla costa del Labrador; segue tale costa fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec e, di là, una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; scende diritta verso

sud fino a un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto in cui la linea di delimitazione della sottozona 3 interseca la retta che unisce il Capo Nord (Nuova Scozia) al Capo Ray (Terranova), per giungere a Capo Ray (Terranova).

Divisione 4S

La parte della sottozona situata tra la costa meridionale della provincia di Québec, dall'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec fino a Pointe des Monts e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 64°40' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino a un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica in direzione nord-est fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Québec.

Divisione 4T

La parte della sottozona compresa tra le coste della Nuova Scozia, del New Brunswick e del Québec, da Capo Nord a Pointe des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pointe des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 64°40' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest, per seguire poi una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).

Divisione 4V

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia, da Capo Nord fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu e segue una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45°40' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60°00' di longitudine ovest fino al parallelo di 44°10' di latitudine nord; di là va diritta verso est fino al meridiano di 59°00' di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord; va diritta verso est fino a un punto in cui la linea di delimitazione tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo di 39°00' di latitudine nord; di là segue tale linea di delimitazione e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino a un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nuova Scozia).

La divisione 4V comprende due sottodivisioni.

Sottodivisione 4Vn (sottodivisione settentrionale): la parte della divisione 4V situata a nord del parallelo di 45°40' di latitudine nord.

Sottodivisione 4Vs (sottodivisione meridionale): la parte della divisione 4V situata a sud del parallelo di 45°40' di latitudine nord.

Divisione 4W

La parte della sottozona compresa tra la costa della Nuova Scozia da Halifax fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu seguendo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45°40' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60°00' di longitudine ovest fino al parallelo di 44°10' di latitudine nord; va diritta a est fino al meridiano di 59°00' di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord; va diritta a ovest fino al meridiano di 63°20' di longitudine ovest; di là risale diritta verso nord fino a un punto sul meridiano situato a 44°20' di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino a Halifax (Nuova Scozia).

Divisione 4X

La parte della sottozona compresa tra la linea che delimita verso ovest la sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nuova Scozia, dall'estremità della frontiera tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e una linea così tracciata: parte da Halifax, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto situato a 44°20' di latitudine nord e 63°20' di longitudine ovest; scende diritta a sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord e di là si spinge verso ovest fino al meridiano di 65°40' di longitudine ovest.

Sottozona 5

La parte della zona della convenzione NAFO situata a ovest della linea che delimita verso ovest la sottozona 4, a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord e a est del meridiano di 71°40' di longitudine ovest.

La sottozona 5 comprende due divisioni

Divisione 5Y

La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, dalla frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a 70°00' di longitudine ovest a Capo Cod (situato approssimativamente a 42°00' di latitudine nord) e una linea così tracciata: parte da un punto di Capo Cod situato a 70°00' di longitudine ovest (approssimativamente a

42°00' di latitudine nord); sale diritta verso nord fino a 42°20' di latitudine nord; va diritta verso est fino a 67°18'13,15" di longitudine ovest, alla linea di delimitazione tra le sottozone 4 e 5, che di là essa segue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti.

Divisione 5Z

La parte della sottozona situata a sud e a est della divisione 5Y.

La divisione 5Z è composta da due sottodivisioni: una sottodivisione orientale e una sottodivisione occidentale definite nel modo seguente.

Sottodivisione 5Ze (sottodivisione orientale): la parte della divisione 5Z situata a est del meridiano di 70°00' di longitudine ovest.

La sottodivisione 5Ze è a sua volta divisa in due sottounità ⁽¹⁾:

5Zu (acque degli Stati Uniti): la parte della sottodivisione 5Ze a ovest delle linee geodetiche che connettono i punti con le seguenti coordinate:

	Latitudine nord	Longitudine ovest
A	44°11'12"	67°16'46"
B	42°53'14"	67°44'35"
C	42°31'08"	67°28'05"
D	40°27'05"	65°41'59"

5Zc (acque del Canada): la parte della sottodivisione 5Ze a est delle linee geodetiche sopra menzionate.

Sottodivisione 5Zw (sottodivisione occidentale): la parte della divisione 5Z situata a ovest del meridiano di 70°00' di longitudine ovest.

Sottozona 6

La parte della zona della convenzione NAFO delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a 71°40' di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino a 39°00' di latitudine nord, muove diritta verso est fino a 42°00' di longitudine ovest, ridiscende diritta verso sud fino a 35°00' di latitudine nord, va diritta verso ovest fino alla costa dell'America settentrionale e di là sale a nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a 71°40' di longitudine ovest.

La sottozona 6 comprende otto divisioni

Divisione 6A

La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord e a ovest della sottozona 5.

Divisione 6B

La parte della sottozona situata a ovest di 70°00' di longitudine ovest, a sud del parallelo di 39°00' di latitudine nord e a nord e a ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo di 37°00' di latitudine nord fino a 76°00' di longitudine ovest e di là scende diritta verso sud fino a Capo Henry (Virginia).

Divisione 6C

La parte della sottozona situata a ovest di 70°00' di longitudine ovest e a sud della divisione 6B.

Divisione 6D

La parte della sottozona situata a est delle divisioni 6B e 6C e a ovest di 65°00' di longitudine ovest.

⁽¹⁾ Tali sottounità non figurano nella 6ª pubblicazione della convenzione NAFO (maggio 2000). Peraltro, a seguito di una proposta del Consiglio scientifico della NAFO, esse sono state approvate dal Consiglio generale della NAFO ai sensi dell'articolo XX, paragrafo 2, della convenzione NAFO.

Divisione 6E

La parte della sottozona situata a est della divisione 6D e a ovest di 60°00' di longitudine ovest.

Divisione 6F

La parte della sottozona situata a est della divisione 6E e a ovest di 55°00' di longitudine ovest.

Divisione 6G

La parte della sottozona situata a est della divisione 6F e a ovest di 50°00' di longitudine ovest.

Divisione 6H

La parte della sottozona situata a est della divisione 6G e a ovest di 42°00' di longitudine ovest.

ALLEGATO IV

DEFINIZIONI E CODICI DA UTILIZZARE NELLA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE E SUGLI SFORZI DI PESCA

A) ELENCO DELLE CATEGORIE DI ATTREZZI/IMBARCAZIONI DA PESCA

[tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle attrezzature da pesca (International Standard Statistical Classification of Fishing Gears — ISSCFG)]

Categoria	Abbreviazione
<i>Reti da traino</i>	
Reti a strascico	
— sfogliara	TBB
— rete a strascico a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)	OTB
— rete a strascico a divergenti (laterale)	OTB1
— rete a strascico a divergenti (a poppa)	OTB2
— rete a strascico a coppia (2 natanti)	PTB
— rete a strascico per gamberetti	TBS
— rete a strascico per scampi	TBN
— rete a strascico (non specificato)	TB
Reti da traino pelagiche	
— rete da traino pelagica a divergenti (non specificato se laterale o a poppa)	OTM
— rete da traino pelagica a divergenti (laterale)	OTM1
— rete da traino pelagica a divergenti (a poppa)	OTM2
— rete da traino pelagica a coppia (2 natanti)	PTM
— rete da traino pelagica per gamberetti	TMS
— rete da traino pelagica (non specificato)	TM
Reti da traino a coppia	OTS
Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)	OTT
Reti da traino a coppia (2 natanti) (non specificato)	PT
Reti da traino a divergenti (non specificato)	OT
Altre reti da traino (non specificato)	TX
<i>Sciabiche</i>	
Sciabiche da spiaggia	SB
Sciabiche da natante	SV
— sciabica danese	SDN
— sciabica scozzese	SSC
— sciabica a coppia (2 natanti)	SPR
Sciabiche (non specificato)	SX
<i>Reti da circuizione</i>	
Rete da circuizione a chiusura	PS
— azionata da un natante	PS1
— azionata da due natanti	PS2
Rete da circuizione senza chiusura (lampara)	LA
<i>Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti</i>	
Reti da posta (ancorate)	GNS
Reti da posta derivanti	GND

Categoria	Abbreviazione
Reti da posta circuitanti	GNC
Reti da posta a pali	GNF
Tremagli	GTR
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificato)	GEN
Reti da imbrocco (non specificato)	GN
<i>Ami e palangari</i>	
Palangari fissi	LLS
Palangari derivanti	LLD
Palangari (non specificato)	LL
Lenze a mano	LHP
Lenze a canna meccanizzate	LTM
Lenze al traino	LTL
Ami e palangari (non specificato)	LX
<i>Trappole</i>	
Reti trappola non coperte	FPN
Nasse	FPO
Cogolli	FYK
Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.	FWR
Reti fisse a corrente	FSN
Trappole di superficie	FAR
Trappole (non specificato)	FIX
<i>Reti da lancio</i>	
Giacchi	FCN
Reti da lancio (non specificato)	FG
<i>Draghe</i>	
Draga tirata da natanti	DRB
Draga a mano	DRH
<i>Rampini e arponi</i>	
Arponi	HAR
<i>Reti da raccolta</i>	
Reti da raccolta portatili (bilance)	LNP
Reti da raccolta manovrate da natanti	LNB
Reti da raccolta fisse manovrate da terra	LNS
Reti da raccolta (non specificato)	LN
<i>Macchine per la raccolta</i>	
Pompe	HMP
Draghe automatiche	HMD
Macchine per la raccolta (non specificato)	HMX
<i>Attrezzi diversi</i>	
Attrezzi non identificati	NK

B) DEFINIZIONI DI MISURAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER CATEGORIE DI ATTREZZI

Vanno trasmessi, ove possibile, tre distinti livelli di specificazione dell'attività di pesca.

Categoria A

Attrezzo da pesca	Misura dello sforzo	Definizioni
Reti da circuizione (ciancioli)	Numero di calate	Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno. Tale misurazione va utilizzata quando la dimensione e la densità del banco di pesce sono in relazione con la consistenza delle scorte oppure quando le calate sono effettuate in modo casuale
Sciabiche da spiaggia	Numero di calate	Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua, indipendentemente dal fatto che si siano effettuate catture o meno
Sciabiche da natante	Numero di ore di pesca	Numero di volte in cui l'attrezzo è stato calato in acqua moltiplicato per la durata media stimata della calata
Reti da traino	Numero di ore di pesca	Numero di ore nel corso delle quali la rete è rimasta in acqua (rete da traino pelagica), o sul fondo (rete a strascico) per pescare
Draghe tirate da natanti	Numero di ore di pesca	Numero di ore nel corso delle quali la draga è rimasta sul fondo per pescare
Reti da imbrocco (ancorate o derivanti)	Numero delle unità di attività di pesca	Lunghezza delle reti espressa in unità di 100 metri moltiplicate per il numero di calate realizzate (= lunghezza totale accumulata espressa in metri di rete utilizzata in un dato periodo divisa per 100)
Reti da posta e pali (fisse)	Numero delle unità di attività di pesca	Lunghezza della rete espressa in unità di 100 metri moltiplicata per il numero di volte che la rete è stata vuotata
Trappole (reti trappola non coperte)	Numero delle unità di attività di pesca	Numero di giorni di pesca moltiplicato per il numero di unità issate a bordo
Cesti a caduta e cogolli	Numero delle unità di attività di pesca	Numero dei sollevamenti moltiplicato per il numero delle unità (= numero totale di unità di pesca in un determinato periodo)
Palangari (fissi o derivanti)	Migliaia di ami	Numero di ami da pesca in un determinato periodo divisi per 1 000
Lenze a mano (a canna, al traino, ami, ecc.)	Numero di giorni-palangaro	Numero totale di palangari utilizzati in un determinato periodo
Arponi		(Riportare esclusivamente gli sforzi dei livelli B e C)

Categoria B

Per numero di giorni di pesca si intende il numero di giorni nei quali si è effettivamente pescato. Per le industrie della pesca in cui la ricerca rappresenta una parte notevole delle operazioni, i giorni nel corso dei quali ha avuto luogo la ricerca e non la pesca devono essere inclusi nella voce «giorni di pesca».

Categoria C

Tra il numero di giorni a terra da aggiungere ai giorni di pesca e di ricerca, sono altresì da includere tutti gli altri giorni in cui il natante è rimasto a terra.

Percentuale di attività di pesca stimata (ripartizione proporzionale dell'attività)

Qualora non si disponga di misure dell'attività di pesca per l'insieme delle catture, occorre indicare la percentuale stimata dell'attività di pesca, calcolata come segue:

$$(((\text{Catture totali}) - (\text{Catture per le quali è stata registrata l'attività di pesca svolta})) \times 100) / (\text{Catture totali})$$

C) CATEGORIE DELLE DIMENSIONI DEI NATANTI

(tratte dalla classificazione statistica internazionale tipo delle imbarcazioni da pesca — International Standard Classification of Fishing Vessels — ISSCFV)

Classi di tonnellaggio

Categoria TSL	Codice
0-49,9	02
50-149,9	03
150-499,9	04
500-999,9	05
1 000-1 999,9	06
2 000-99 999,9	07
non specificato	00

D) PRINCIPALE SPECIE CERCATA (SPECIE BERSAGLIO)

Si tratta della specie verso cui si è orientata principalmente l'attività di pesca. Peraltro, potrebbe non corrispondere alla specie che ha formato oggetto della maggior parte della catture. Tale specie andrebbe indicata utilizzando il codice a 3 lettere (cfr. allegato I).

ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

A) SUPPORTI MAGNETICI

Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1600 o 6250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio.

Dischetti (floppy discs): Formattati MD-DOS 3,5" 720 K o 1,4 Mbyte oppure dischetti 5,25" 360 K o 1,2 Mbyte.

B) FORMATO DI REGISTRAZIONE

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Numero di Byte	Voce	Osservazioni
da 1 a 4	Paese (codice a 3 lettere ISO)	per es. FRA = Francia
da 5 a 6	Anno	per es. 90 = 1990
da 7 a 8	Zona principale di pesca FAO	per es. 21 = Atlantico nord-occidentale
da 9 a 15	Divisione	per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO
da 16 a 18	Specie	codice a 3 lettere
da 19 a 26	Catture	tonnellate metriche

Per le trasmissioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Numero di Byte	Voce	Osservazioni
da 1 a 4	Paese	codice a 3 lettere ISO (per es. FRA = Francia)
da 5 a 6	Anno	per es. 94 = 1994
da 7 a 8	Mese	per es. 01 = gennaio
da 9 a 10	Zona principale di pesca FAO	per es. 21 = Atlantico nord-occidentale
da 11 a 18	Divisione	per es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO: codice alfanumerico
da 19 a 21	Principali specie ricercate	codice a 3 lettere
da 22 a 26	Categoria di nave/di attrezzatura	codice ISSCFG (per es. OTB2 = rete a strascico a tavoloni): codice alfanumerico
da 27 a 28	Classe di dimensione delle navi	codice ISSCFV (per es. 04 = da 150 a 499,9 TSL): codice alfanumerico
da 29 a 34	Tonnellaggio lordo medio	tonnellate: codice numerico
da 35 a 43	Potenza media	kilowatts: codice numerico
da 44 a 45	Stima dello sforzo percentuale	codice numerico
da 46 a 48	Tipo di dati	codice a 3 lettere delle specie o delle attività (per es. COD = merluzzo dell'Atlantico A— = misura di attività A)
da 49 a 56	Valore dei dati	catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca

Note

- Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.
- La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
- Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».

d) Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2».

e) Codici dei paesi (codici ISO):

Austria	AUT
Belgio	BEL
Bulgaria	BGR
Cipro	CYP
Repubblica ceca	CZE
Germania	DEU
Danimarca	DNK
Spagna	ESP
Estonia	EST
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Regno Unito	GBR
Inghilterra e Galles	GBRA
Scozia	GBRB
Irlanda del Nord	GBRC
Grecia	GRC
Ungheria	HUN
Irlanda	IRL
Islanda	ISL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Lussemburgo	LUX
Lettonia	LVA
Malta	MLT
Paesi Bassi	NLD
Norvegia	NOR
Polonia	POL
Portogallo	PRT
Romania	ROU
Slovacchia	SVK
Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Turchia	TUR

ALLEGATO VI

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

A. FORMATO DI CODIFICA

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo	Osservazioni
Paese	Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia)
Anno	Ad es.: 2001 o 01
Zona principale di pesca FAO	21 = Atlantico nord-occidentale
Divisione	Ad es.: 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO
Specie	Identificatore alfabetico a 3 lettere
Catture	Tonnellate metriche

Per la trasmissione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i due campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo	Osservazioni
Paese	Codice alfabetico a 3 lettere ISO (ad es. FRA = Francia)
Anno	Ad es. 0001 o 2001 per l'anno 2001
Mese	Ad es. 01 = gennaio
Zona principale di pesca FAO	21 = Atlantico nord-occidentale
Divisione	Ad es. 3 Pn = sottodivisione 3 Pn della NAFO
Principali specie ricercate	Identificatore alfabetico a 3 lettere
Categoria di nave/di attrezzatura	Codice ISSCFG (ad es. OTB2 = Rete a strascico a tavoloni)
Classe di dimensione delle navi	Codice ISSCFV (ad es. 04 = 150 - 499,9 TSL):
Tonnellaggio lordo medio	Tonnellate metriche
Potenza media	Kilowatt
Stima dello sforzo percentuale	Numerico
Unità	Identificatore alfabetico a 3 lettere delle specie o delle attività (ad es. COD = merluzzo dell'Atlantico A = misura di attività A)
Valore dei dati	Catture (in tonnellate metriche) o unità di attività di pesca

a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi.

b) Codici dei paesi:

Austria	AUT
Belgio	BEL
Bulgaria	BGR
Cipro	CYP
Repubblica ceca	CZE
Germania	DEU
Danimarca	DNK
Spagna	ESP
Estonia	EST
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Regno Unito	GBR
Inghilterra e Galles	GBRA
Scozia	GBRB
Irlanda del Nord	GBRC
Grecia	GRC
Ungheria	HUN
Irlanda	IRL
Islanda	ISL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Lussemburgo	LUX
Lettonia	LVA
Malta	MLT
Paesi Bassi	NLD
Norvegia	NOR
Polonia	POL
Portogallo	PRT
Romania	ROU
Repubblica slovacca	SVK
Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Turchia	TUR

B. METODO DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come allegato e-mail).

Se ciò non fosse possibile sarà accettata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".

ALLEGATO VII

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2018/93 del Consiglio
(GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1)

Punto X.6 dell'allegato I dell'Atto di adesione del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 189)

Regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione
(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente all'articolo 3 e al punto 44
del'allegato III

Punto 10.9 dell'Allegato II dell'Atto di adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 571)

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2018/93	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 3	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 8	—
—	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII
—	Allegato VIII

REGOLAMENTO (CE) N. 218/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato del programma statistico,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale ⁽²⁾, ha subito diverse e sostanziali modifiche ⁽³⁾. In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
- (2) La gestione delle risorse ittiche della Comunità richiede statistiche accurate e tempestive sulle catture effettuate dalle navi degli Stati membri che pescano nell'Atlantico nord-orientale.
- (3) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ed impone alla Comunità di trasmettere alla commissione summenzionata tutti i dati statistici disponibili da essa richiesti.
- (4) La consulenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, ai sensi dell'accordo di cooperazione stipulato tra il suddetto Consiglio e la Comunità ⁽⁵⁾, sarà resa più efficace dalla disponibilità di statistiche sulle attività dei pescherecci della Comunità.
- (5) La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale, approvata con la decisione 82/886/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, istituisce l'Organizzazione per la

conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ed impone alla Comunità di trasmettere a detta organizzazione i dati statistici da essa richiesti.

- (6) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o su un supporto diverso da quello specificato nell'allegato IV (che rappresenta l'equivalente del questionario Statlant).
- (7) Sono necessarie ulteriori definizioni e descrizioni da utilizzare nelle statistiche della pesca e nella gestione delle zone di pesca nell'Atlantico nord-orientale.
- (8) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.
- (9) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali annuali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivi di tali sbarchi o trasbordi con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato VI.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

⁽⁵⁾ Accordo di cooperazione in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (GU L 149 del 10.6.1987, pag. 14).

⁽⁶⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali di ognuna delle specie di cui all'allegato I nelle singole regioni statistiche di pesca elencate nell'allegato II e definite nell'allegato III.

2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione. Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture nel periodo annuale considerato. I dati relativi a specie di minor importanza in uno Stato membro non devono necessariamente essere identificati individualmente nella trasmissione, ma possono essere riuniti in un'unica voce, purché il peso dei prodotti registrati in tal modo non superi il 10 % del peso delle catture totali in quello Stato membro in quel mese.

3. La Commissione può modificare gli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché la descrizione di queste ultime ed il livello autorizzato di aggregazione dei dati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, uno Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. I particolari delle procedure di campionamento e della proporzione dei dati totali derivati da tali tecniche devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono gli obblighi nei confronti della Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato IV.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato V.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, di seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

1. Entro il 1° gennaio 1993 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sul metodo con cui vengono desunti i dati relativi alle catture nonché sulla rappresentatività e affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

3. Le relazioni sui metodi, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1, nonché le altre questioni connesse con l'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 3880/91 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VII.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco delle specie rilevate nelle statistiche commerciali sulle catture per l'atlantico nord-orientale

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco^(*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.

Nota: «n.d.a.» è l'abbreviazione di «non denominato altrove».

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Abramidi n.d.a.	FBR	<i>Abramis</i> spp.	Freshwater breams n.e.i.
Ido	FID	<i>Leuciscus (= Idus) idus</i>	Ide (Orfe)
Triotto rosso	FRO	<i>Rutilus rutilus</i>	Roach
Carpa	FCP	<i>Cyprinus carpio</i>	Common carp
Carassio	FCC	<i>Carassius carassius</i>	Crucian carp
Tinca	FTE	<i>Tinca tinca</i>	Tench
Ciprinidi n.d.a.	FCY	<i>Cyprinidae</i>	Cyprinids n.e.i.
Luccio	FPI	<i>Esox lucius</i>	Northern pike
Sandra	FPP	<i>Sander lucioperca</i>	Pike-perch
Perca	FPE	<i>Perca fluviatilis</i>	European perch
Bottatrice	FBU	<i>Lota lota</i>	Burbot
Pesci d'acqua dolce n.d.a.	FRF	ex <i>Osteichthyes</i>	Freshwater fishes n.e.i.
Storioni n.d.a.	STU	<i>Acipenseridae</i>	Sturgeons n.e.i.
Anguilla	ELE ^(*)	<i>Anguilla anguilla</i>	European eel
Coregone bianco	FVE	<i>Coregonus albula</i>	Vendace
Coregoni n.d.a.	WHF	<i>Coregonus</i> spp.	Whitefishes n.e.i.
Salmone atlantico	SAL ^(*)	<i>Salmo salar</i>	Atlantic salmon
Trota di mare	TRS	<i>Salmo trutta trutta</i>	Sea trout
Trote n.d.a.	TRO	<i>Salmo</i> spp.	Trouts n.e.i.
Salmerini n.d.a.	CHR	<i>Salvelinus</i> spp.	Chars n.e.i.
Eperlano	SME	<i>Osmerus eperlanus</i>	European smelt
Salmonidi n.d.a.	SLZ	<i>Salmonidae</i>	Salmonids n.e.i.
Coregone lavarello	PLN	<i>Coregonus lavaretus</i>	European whitefish
Coregone musino	HOU	<i>Coregonus oxyrinchus</i>	Houting
Lamprede	LAM	<i>Petromyzon</i> spp.	Lampreys
Alose n.d.a.	SHD	<i>Alosa alosa, A. fallax</i>	Allis and twaite shads
...	DCX	<i>Clupeoidei</i>	Diadromous clupeoids n.e.i.
Pesci migratori n.d.a.	DIA	ex <i>Osteichthyes</i>	Diadromous fishes n.e.i.
Rombo giallo	MEG ^(*)	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	Megrim n.e.i.
Rombo quattrocchi	LDB	<i>Lepidorhombus boscii</i>	Fourspot megrim
...	LEZ ^(*)	<i>Lepidorhombus</i> spp.	Megrims n.e.i.
Rombo chiodato	TUR ^(*)	<i>Psetta maxima</i>	Turbot
Rombo liscio	BLL ^(*)	<i>Scophthalmus rhombus</i>	Brill
Ippoglosso atlantico	HAL ^(*)	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Atlantic halibut
Passera di mare	PLE ^(*)	<i>Pleuronectes platessa</i>	European plaice
Ippoglosso nero	GHL ^(*)	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Greenland halibut
Passera lingua di cane	WIT ^(*)	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Witch flounder
Passera canadese	PLA ^(*)	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	Long-rough dab
Limanda	DAB ^(*)	<i>Limanda limanda</i>	Common dab

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Limanda	LEM ^(*)	<i>Microstomus kitt</i>	Lemon sole
Passera pianuzza	FLE ^(*)	<i>Platichthys flesus</i>	European flounder
Sogliola	SOL ^(*)	<i>Solea solea</i>	Common sole
Sogliola dal porro	SOS	<i>Pegusa lascaris</i>	Sand sole
...	OAL	<i>Solea senegalensis</i>	Senegalese sole
	SOO ^(*)	<i>Solea</i> spp.	SOO Soles spp.
Pleuronettiformi n.d.a.	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>	Flatfishes n.e.i.
Brosmio	USK ^(*)	<i>Brosme brosme</i>	Tusk (= cusk)
Merluzzo bianco	COD ^(*)	<i>Gadus morhua</i>	Atlantic cod
Nasello	HKE ^(*)	<i>Merluccius merluccius</i>	European hake
Molva	LIN ^(*)	<i>Molva molva</i>	Ling
Molva azzurra	BLI ^(*)	<i>Molva dipterygia</i> (= <i>byrke-lange</i>)	Blue ling
Musdea bianca	GFB	<i>Phycis blennoides</i>	Greater forkbeard
Eglefino	HAD ^(*)	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Haddock
Navaga	COW	<i>Eleginus nawaga</i>	Wachna cod (= navaga)
Merluzzo carbonaro	POK ^(*)	<i>Pollachius virens</i>	Saithe (= pollock = coalfish)
Merluzzo giallo	POL ^(*)	<i>Pollachius pollachius</i>	Pollack
Merluzzo artico	POC	<i>Boreogadus saida</i>	Polar cod
Busbana norvegese	NOP ^(*)	<i>Trisopterus esmarkii</i>	Norway pout
Busbana francese	BIB	<i>Trisopterus luscus</i>	Pouting (= bib)
Melù	WHB ^(*)	<i>Micromesistius poutassou</i>	Blue whiting (= poutassou)
Merlano	WHG ^(*)	<i>Merlangius merlangus</i>	Whiting
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Roundnose grenadier
Moridi	MOR	<i>Moridae</i>	Morid cods
Merluzzo capellano	POD	<i>Trisopterus minutus</i>	Poor cod
Merluzzo bianco	GRC	<i>Gadus ogac</i>	Greenland cod
...	ATG	<i>Arctogadus glacialis</i>	Arctic cod
Gadiformi n.d.a.	GAD	<i>Gadiformes</i>	Gadiformes n.e.i.
...	ARU	<i>Argentina silus</i>	Greater argentine
Argentina	ARY	<i>Argentina sphyraena</i>	Argentine
Argentine	ARG	<i>Argentina</i> spp.	Argentines
Grongo	COE	<i>Conger conger</i>	European conger
Pesce San Pietro	JOD	<i>Zeus faber</i>	Atlantic John Dory
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>	Sea bass
Cernia mediterranea	GPD	<i>Epinephelus marginatus</i>	Dusky grouper
Cernia di fondale	WRF	<i>Polyprion americanus</i>	Wreckfish
Serranidi	BSX	<i>Serranidae</i>	Sea basses, sea perches
Burri n.d.a.	GRX	<i>Haemulidae</i> (= <i>Pomadasyidae</i>)	Grunts n.e.i.
Bocca d'oro	MGR	<i>Argyrosomus regius</i>	Meagre
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Red (= common) sea bream
Pagello fragolino	PAC	<i>Pagellus erythrinus</i>	Common pandora
Dentice occhione	DEL	<i>Dentex macrophthalmus</i>	Large-eye dentex
Dentici n.d.a.	DEX	<i>Dentex</i> spp.	Dentex n.e.i.
Pagro mediterraneo	RPG	<i>Pagrus pagrus</i>	Red porgy
Orata	SBG	<i>Sparus aurata</i>	Gilthead sea bream
Boga	BOG	<i>Boops boops</i>	Bogue
Sparidi n.d.a.	SBX	<i>Sparidae</i>	Porgies, sea breams n.e.i.
Triglia di scoglio	MUR	<i>Mullus surmuletus</i>	Red mullet
Tracina drago	WEG	<i>Trachinus draco</i>	Greater weaver

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Lupo di mare	CAA ^(*)	<i>Anarhichas lupus</i>	Atlantic wolf-fish (= catfish)
Bavosa lupa	CAS ^(*)	<i>Anarhichas minor</i>	Spotted wolf-fish
Blennio viviparo	ELP	<i>Zoarces viviparus</i>	Eel-pout
Cicerelli	SAN ^(*)	<i>Ammodytes</i> spp.	Sand eels (= sand lances)
Ghiozzi	GOB	<i>Gobius</i> spp.	Atlantic gobies
Scorfani atlantici	RED ^(*)	<i>Sebastes</i> spp.	Atlantic redfishes
Scorfani n.d.a.	SCO	<i>Scorpaenidae</i>	Scorpion fishes n.e.i.
Trigli di	GUX ^(*)	<i>Triglidae</i>	Gurnards n.e.i.
Ciclottero	LUM	<i>Cyclopterus lumpus</i>	Lumpfish (= lumpsucker)
Rana pescatrice	MON ^(*)	<i>Lophius piscatorius</i>	Monk (= anglerfish)
Rospo	ANK	<i>Lophius budegassa</i>	Blackbellied angler
...	MNZ ^(*)	<i>Lophius</i> spp.	Monkfishes n.e.i.
Spinarelli	SKB	<i>Gasterosteus</i> spp.	Sticklebacks
Pagello mafrone	SBA	<i>Pagellus acarne</i>	Axillary (= Spanish) sea-bream
Dentice	DEC	<i>Dentex dentex</i>	Common dentex
Pesci trombetta	SNI	<i>Macroramphosidae</i>	Snipe fishes
Pescispigola striata	STB	<i>Morone saxatilis</i>	Striped bass
Bavose lupe n.d.a.	CAT ^(*)	<i>Anarhichas</i> spp.	Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.
Sebaste	REB ^(*)	<i>Sebastes mentella</i>	Beaked redfish
Scorfano di Norvegia	REG ^(*)	<i>Sebastes marinus</i>	Golden redfish
Capone coccio	GUR ^(*)	<i>Aspitrigla (= Trigla) cuculus</i>	Red gurnard
Capone gorno	GUG ^(*)	<i>Eutrigla (= Trigla) gurnardus</i>	Grey gurnard
...	GUM	<i>Chelidonichthys obscurus</i>	Long-finned gurnard
Capone ubriaco	CTZ	<i>Triplogorus lastoviza</i>	Streaked gurnard
...	CBC	<i>Cepola macrophthalma</i>	Red bandfish
...	TLD	<i>Nemadactylus monodactylus</i>	St Paul's fingerfin
...	IYL	<i>Sicyopterus lagocephalus</i>	Bichique
Re di triglie nero	EPI	<i>Epigonus telescopus</i>	Black cardinal fish
...	HPR	<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Mediterranean slimehead
...	TZY	<i>Trachyscorpia echinata</i>	Spiny scorpionfish
Tordo marvizzo	USB	<i>Labrus bergylta</i>	Ballan wrasse
...	WRM	<i>Labrus merula</i>	Brown wrasse
Berice rosso	BYS	<i>Beryx splendens</i>	Splendid alfonsino
Perciformi demersali n.d.a.	DPX	<i>Perciformes</i>	Demersal percomorphs n.e.i.
Capelin	CAP ^(*)	<i>Mallotus villosus</i>	Capelin
Aguglia	GAR	<i>Belone belone</i>	Garfish
Costardella	SAU	<i>Scomberesox saurus</i>	Atlantic saury
Muggini n.d.a.	MUL	<i>Mugilidae</i>	Mulletts n.e.i.
Pesce serra	BLU	<i>Pomatomus saltatrix</i>	Bluefish
Suro	HOM ^(*)	<i>Trachurus trachurus</i>	Atlantic horse mackerel
Sugarello pittato	JAA	<i>Trachurus picturatus</i>	Blue jack mackerel
Sugarello	HMM	<i>Trachurus mediterraneus</i>	Mediterranean horse mackerel
Suri	JAX ^(*)	<i>Trachurus</i> spp.	Jack and horse mackerels n.e.i.
Leccia	LEE	<i>Lichia amia</i>	Leerfish
Pesce castagna	POA	<i>Brama brama</i>	Atlantic pomfret
Latterini	SIL	<i>Atherinidae</i>	Silversides (= sandsmelt)
Perciformi pelagici n.d.a.	PPX	<i>Perciformes</i>	Pelagic percomorphs n.e.i.
Aringa	HER ^(*)	<i>Clupea harengus</i>	Atlantic herring
Alacce n.d.a.	SIX	<i>Sardinella</i> spp.	Sardinellas n.e.i.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Sardina	PIL ^(*)	<i>Sardina pilchardus</i>	European sardine (= pilchard)
Papalina	SPR ^(*)	<i>Sprattus sprattus</i>	Sprat
Acciuga	ANE ^(*)	<i>Engraulis encrasicolus</i>	European anchovy
Clupeidi	CLU	<i>Clupeoidei</i>	Clupeoids n.e.i.
Palamita	BON	<i>Sarda sarda</i>	Atlantic bonito
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>	Swordfish
Tombarello	FRI	<i>Auxis thazard</i>	Frigate tuna
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	Northern bluefin tuna
Tonno bianco	ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	Albacore
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>	Yellowfin tuna
Tonnetto striato	SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	Skipjack tuna
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>	Bigeye tuna
Scomberoidi n.d.a.	TUX	<i>Scombroidei</i>	Tuna-like fishes n.e.i.
Sgombro	MAS ^(*)	<i>Scomber japonicus</i>	Chub mackerel
Maccarello	MAC ^(*)	<i>Scomber scombrus</i>	Atlantic mackerel
Sgombri n.d.a.	MAX	<i>Scombridae</i>	Mackerels n.e.i.
Pesce sciabola	SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	Silver scabbardfish
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>	Black scabbardfish
Scomberoidi n.d.a.	MKX	<i>Scombroidei</i>	Mackerel-like fishes n.e.i.
Smeriglio	POR ^(*)	<i>Lamna nasus</i>	Porbeagle
Squalo elefante	BSK	<i>Cetorhinus maximus</i>	Basking shark
Spinarolo	DGS ^(*)	<i>Squalus acanthias</i>	Picked (= spiny) dogfish
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>	Greenland shark
Spinaroli n.d.a.	DGX ^(*)	<i>Squalidae</i>	Dogfish sharks n.e.i.
Razze n.d.a.	SKA ^(*)	<i>Raja</i> spp.	Skates n.e.i.
Gattucci	DGH ^(*)	<i>Squalidae, Scyliorhinidae</i>	Dogfishes and hounds
Squaliformi n.d.a.	SKH	<i>Selachimorpha (Pleurotre-mata)</i>	Various sharks n.e.i.
Galei n.d.a.	GAU	<i>Galeus</i> spp.	Crest-tail catsharks n.e.i.
Boccanegra	SHO	<i>Galeus melastomus</i>	Blackmouth catshark
Gattuccio	SYC	<i>Scyliorhinus canicula</i>	Small-spotted catshark
Gattucci oceanici n.d.a.	API	<i>Apristurus</i> spp.	Deep-water catsharks
Falso palombo	PTM	<i>Pseudotriakis microdon</i>	False catshark
Lemargo rostrato	SOR	<i>Somniosus rostratus</i>	Little sleeper shark
Sagrì	GUP	<i>Centrophorus granulosus</i>	Gulper shark
Centroforo boccanera	CPU	<i>Squalus uyato</i>	Little gulper shark
Sagrì	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>	Leafscale gulper shark
Sagrì	CPL	<i>Centrophorus lusitanicus</i>	Lowfin gulper shark
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>	Velvet belly
Pesce diavolo maggiore	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>	Great lanternshark
Pesce diavolo minore	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>	Smooth lanternshark
Pesci diavolo	SHL	<i>Etmopterus</i> spp.	Lantern sharks n.e.i.
Deanie n.d.a.	DNA	<i>Deania</i> spp.	Deania dogfishes n.e.i.
Deania	DCA	<i>Deania calcea</i>	Birdbeak dogfish
Pailona	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Portuguese dogfish
Pailona nasuta	CYP	<i>Centroscymnus crepidater</i>	Longnose velvet dogfish
Pailona inermè	CYY	<i>Centroselacus cryptacanthus</i>	Shortnose velvet dogfish
Cagnolo atlantico	SYO	<i>Scymnodon obscurus</i>	Smallmouth knifetooth dogfish
Cagnolo atlantico	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>	Knifetooth dogfish
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>	Kitefin shark

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Spinarolo nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>	Black dogfish
Pesce porco	OXY	<i>Oxymotus centrina</i>	Angular roughshark
Pesce porco atlantico	OXN	<i>Oxymotus paradoxus</i>	Sailfin roughshark
Ronco	SHB	<i>Echinorhinus brucus</i>	Bramble shark
Razze n.d.a.	RAJ	<i>Rajidae</i>	Rays and skates n.e.i.
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>	Starry ray
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>	Blonde ray
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>	Sandy ray
Razza	RJE	<i>Raja microcellata</i>	Small-eyed ray
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>	Undulate ray
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>	White skate
Razza rotonda boreale	RJY	<i>Rajella fyllae</i>	Round ray
Chimera	CMO	<i>Chimaera monstrosa</i>	Rabbit fish
Chimere n.d.a.	HYD	<i>Hydrolagus spp.</i>	Ratfishes n.e.i.
Chimere pizzute n.d.a.	RHC	<i>Rhinochimaera spp.</i>	Knife-nosed chimaeras
Chimere nasute n.d.a.	HAR	<i>Harriotta spp.</i>	Longnose chimaeras
Pesci cartilaginei n.d.a.	CAR	<i>Chondrichthyes</i>	Cartilaginous fishes n.e.i.
Pesci ossei demersali n.d.a.	GRO	<i>ex Osteichthyes</i>	Groundfishes n.e.i.
Pesci ossei pelagici n.d.a.	PEL	<i>ex Osteichthyes</i>	Pelagic fishes n.e.i.
Osteitti marini n.i.a.	MZZ	<i>ex Osteichthyes</i>	Marine fishes n.e.i.
Pesci ossei n.d.a.	FIN	<i>ex Osteichthyes</i>	Finfishes n.e.i.
Granchio di mare	CRE ^(*)	<i>Cancer pagurus</i>	Edible crab
Granchio comune	CRG	<i>Carcinus maenas</i>	Green crab
Grancevola	SCR	<i>Maja squinado</i>	Spinous spider crab
Granchi di mare n.d.a.	CRA	<i>Brachyura</i>	Marine crabs n.e.i.
Granchi nuotatori	CRS	<i>Portunus spp.</i>	Swimcrabs n.e.i.
Aragoste n.d.a.	CRW ^(*)	<i>Palinurus spp.</i>	Palinurid spiny lobsters n.e.i.
Astice	LBE ^(*)	<i>Homarus gammarus</i>	European lobster
Scampo	NEP ^(*)	<i>Nephrops norvegicus</i>	Norway lobster
Gamberetto maggiore	CPR ^(*)	<i>Palaemon serratus</i>	Common prawn
Gamberetto boreale	PRA ^(*)	<i>Pandalus borealis</i>	Northern prawn
Gamberetto grigio	CSH ^(*)	<i>Crangon crangon</i>	Common shrimp
Mazzancolle n.d.a.	PEN ^(*)	<i>Penaeus spp.</i>	Penaeus shrimps n.e.i.
Palaemonidi	PAL ^(*)	<i>Palaemonidae</i>	Palaemonid shrimps
Gamberetti rosa	PAN ^(*)	<i>Pandalus spp.</i>	Pink (= pandalid) shrimps
Crangonidi	CRN ^(*)	<i>Crangonidae</i>	Crangonid shrimps
Decapodi natanti n.d.a.	DCP	<i>Natantia</i>	Natantian decapods n.e.i.
Lepadi	GOO	<i>Lepas spp.</i>	Goose barnacles
...	PNQ	<i>Palaemon elegans</i>	Rockpool prawn
...	PIQ	<i>Palaemon longirostris</i>	Delta prawn
...	JSP	<i>Jasus paulensis</i>	St Paul rock lobster
...	LOX	<i>Reptantia</i>	Lobsters n.e.i.
Galateidi	LOQ	<i>Galatheididae</i>	Craylets, squat lobsters n.e.i.
Crostacei di mare n.d.a.	CRU	<i>ex Crustacea</i>	Marine crustaceans n.e.i.
Buccina	WHE	<i>Buccinum undatum</i>	Whelk
Chiocciola di mare	PEE	<i>Littorina littorea</i>	Periwinkle
Chioccioline di scogliera n.d.a.	PER	<i>Littorina spp.</i>	Periwinkles n.e.i.
Ostrica	OYF ^(*)	<i>Ostrea edulis</i>	European flat oyster
Ostrica giapponese	OYG	<i>Crassostrea gigas</i>	Pacific cupped oyster

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Ostriche n.d.a.	OYC ^(*)	<i>Crassostrea</i> spp.	Cupped oyster n.e.i.
Mitilo	MUS ^(*)	<i>Mytilus edulis</i>	Blue mussel
Mitilidi n.d.a.	MSX	<i>Mytilidae</i>	Sea mussels n.e.i.
Ventaglio	SCE ^(*)	<i>Pecten maximus</i>	Common scallop
Pettine	QSC ^(*)	<i>Aequipectem opercularis</i>	Queen scallop
Pettinidi n.d.a.	SCX ^(*)	<i>Pectinidae</i>	Scallops n.e.i.
Cuore edule	COC	<i>Cerastoderma edule</i>	Common cockle
Vongola verace	CTG	<i>Ruditapes decussatus</i>	Grooved carpet shell
Cappa artica	CLQ	<i>Arctica islandica</i>	Ocean quahog
Bivalvi n.d.a.	CLX	<i>Bivalvia</i>	Clams n.e.i.
Cannolicchi	RAZ	<i>Solen</i> spp.	Razor clams
Vongola	CTS	<i>Venerupis pullastra</i>	Carpet shell
Vongola	SVE	<i>Chamelea gallina</i>	Striped venus
Veneridi	CLV	<i>Veneridae</i>	Venus clams n.e.i.
Cappa americana	MAT	<i>Macridae</i>	Mactra surf clams n.e.i.
...	KFA	<i>Circomphalus casina</i>	Chamber venus
...	GKL	<i>Glycymeris glycymeris</i>	Common European bitter-sweet
Telline	DON	<i>Donax</i> spp.	Donax clams
Cardidi	COZ	<i>Cardiidae</i>	Cockles n.e.i.
...	LVC	<i>Laevicardium crassum</i>	Norwegian egg cockle
...	LPZ	<i>Patella</i> spp.	Limpets n.e.i.
Abaloni	ABX	<i>Haliotis</i> spp.	Abalones n.e.i.
Gastropodi n.i.a.	GAS	<i>Gastropoda</i>	Gastropods n.e.i.
...	ULV	<i>Spisula ovalis</i>	Oval surf clam
...	TWL	<i>Tellina</i> spp.	Tellins n.e.i.
Seppia	CTC ^(*)	<i>Sepia officinalis</i>	Common cuttlefish
...	SQC ^(*)	<i>Loligo</i> spp.	Common squids
Totano	SQI ^(*)	<i>Illex illecebrosus</i>	Short-finned squid
Ottopodi	OCT	<i>Octopodidae</i>	Octopuses n.e.i.
Calamari n.i.a.	SQU ^(*)	<i>Loliginidae, Ommastrephidae</i>	Squids n.e.i.
...	CTL ^(*)	<i>Sepiidae, Sepiolidae</i>	Cuttlefishes n.e.i.
Todaro	SQE ^(*)	<i>Todarodes sagittatus</i>	European flying squid
Cefalopodi n.i.a.	CEP	<i>Cephalopoda</i>	Cephalopods n.e.i.
Molluschi marini n.d.a.	MOL	<i>ex Mollusca</i>	Marine molluscs n.e.i.
Stella marina	STH	<i>Asterias rubens</i>	Starfish
Stelle di mare n.d.a.	STF	<i>Asteroidea</i>	Starfishes n.e.i.
Riccio di mare	URS	<i>Echinus esculentus</i>	Sea urchin
Riccio di mare	URM	<i>Paracentrotus lividus</i>	Stony sea urchin
Ricci di mare n.d.a.	URX	<i>Echinoidea</i>	Sea urchins n.e.i.
Oloturie n.d.a.	CUX	<i>Holothuroidea</i>	Sea cucumbers n.e.i.
Echinodermi n.d.a.	ECH	<i>Echinodermata</i>	Echinoderms n.e.i.
Limone di mare	SSG	<i>Microcosmus sulcatus</i>	Grooved sea squirt
Ascidieci n.d.a.	SSX	<i>Ascidacea</i>	Sea squirts n.e.i.
Limulo	HSC	<i>Limulus polyphemus</i>	Horseshoe crab
Invertebrati acquatici n.d.a.	INV	<i>ex Invertebrata</i>	Aquatic invertebrates n.e.i.
Alghe brune	SWB	<i>Phaeophyceae</i>	Brown seaweeds
Muschio irlandese	IMS	<i>Chondrus crispus</i>	Carrageen
Gelidium	GEL	<i>Gelidium</i> spp.	Gelidium spp.
Gigartine	GIG	<i>Gigartina</i> spp.	Gigartina spp.

Nome italiano	Codice a tre lettere	Nome scientifico	Nome inglese
Alghè calcaree	LIT	<i>Lithothamnium</i> spp.	Lithothamnium spp.
Alghè rosse	SWR	<i>Rhodophyceae</i>	Red seaweeds
...	UCU	<i>Fucus</i> spp.	Wracks n.e.i.
...	ASN	<i>Ascophyllum nodosum</i>	North Atlantic rockweed
...	FUU	<i>Fucus serratus</i>	Toothed wrack
...	UVU	<i>Ulva lactuca</i>	Sea lettuce
Piante acquatiche n.d.a.	SWX	<i>ex Algae</i>	Seaweeds n.e.i.

ALLEGATO II

Zone statistiche di pesca dell'atlantico nord-orientale per le quali vanno trasmessi dati

Divisione CIEM Ia

Divisione CIEM Ib

Sottodivisione CIEM IIa 1

Sottodivisione CIEM IIa 2

Sottodivisione CIEM IIb 1

Sottodivisione CIEM IIb 2

Divisione CIEM IIIa

Divisione CIEM IIIb, c

Divisione CIEM IVa

Divisione CIEM IVb

Divisione CIEM IVc

Sottodivisione CIEM Va 1

Sottodivisione CIEM Va 2

Sottodivisione CIEM Vb 1a

Sottodivisione CIEM Vb 1b

Sottodivisione CIEM Vb 2

Divisione CIEM VIa

Sottodivisione CIEM VIb 1

Sottodivisione CIEM VIb 2

Divisione CIEM VIIa

Divisione CIEM VIIb

Sottodivisione CIEM VIIc 1

Sottodivisione CIEM VIIc 2

Divisione CIEM VIId

Divisione CIEM VIIE

Divisione CIEM VIIf

Divisione CIEM VIIfg

Divisione CIEM VIIfh

Sottodivisione CIEM VIIfj 1

Sottodivisione CIEM VIIfj 2

Sottodivisione CIEM VIIfk 1

Sottodivisione CIEM VIIfk 2

Divisione CIEM VIIfa

Divisione CIEM VIIIb

Divisione CIEM VIIIc

Sottodivisione CIEM VIII d 1

Sottodivisione CIEM VIII d 2

Sottodivisione CIEM VIII e 1

Sottodivisione CIEM VIII e 2

Divisione CIEM IXa

Sottodivisione CIEM IX b 1

Sottodivisione CIEM IX b 2

Sottodivisione CIEM Xa 1

Sottodivisione CIEM Xa 2

Divisione CIEM Xb

Sottodivisione CIEM XIIa 1

Sottodivisione CIEM XIIa 2

Sottodivisione CIEM XIIa 3

Sottodivisione CIEM XIIa 4

Divisione CIEM XIIb

Divisione CIEM XIIc

Divisione CIEM XIVa

Sottodivisione CIEM XIV b 1

Sottodivisione CIEM XIV b 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30


BAL 31

BAL 32


Nota

1. Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «CIEM» sono state individuate e definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.
2. Le zone statistiche di pesca contrassegnate con «BAL» sono state individuate e definite dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.
3. I dati dovranno essere quanto più dettagliati possibile. Si dovrà far ricorso alla classificazione in zone «ignote» o aggregate solo in assenza di dati particolareggiati. Allorché sono trasmessi dati dettagliati non vanno utilizzate le categorie aggregate.

Zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-orientale







ALLEGATO III

Delimitazione delle sottozone e delle divisioni CIEM impiegate per le statistiche e i regolamenti di pesca nell'Atlantico nord-orientale**Area statistica CIEM (Atlantico nord-orientale)**

Le acque dell'Oceano Atlantico e del Mar Glaciale Artico, nonché dei relativi mari, delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40°00' di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 59°00' di latitudine nord; verso est fino a 42°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 36°00' di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5°36' di longitudine ovest; in direzione nord-ovest e nord lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo, le coste nord-occidentali e settentrionali della Spagna, le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi, della Germania, fino all'estremità occidentale della frontiera tra questa e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa orientale dello Jylland, fino all'estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia, nonché lungo la costa settentrionale della Russia fino a Chabarovo; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola di Vajgač; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola meridionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l'imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell'isola settentrionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68°30' di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

Tale area rappresenta altresì l'area statistica 27 (area statistica dell'Atlantico nord-orientale) della Classificazione statistica standard internazionale delle aree di pesca della FAO.

Sottozona statistica CIEM I

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30°00' di longitudine est fino a 72°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 26°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; in direzione est, lungo le coste della Norvegia e della Russia, fino a Chabarovo; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Jugor; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola di Vajgač; attraverso l'imboccatura occidentale dello stretto di Kara; verso ovest e verso nord lungo la costa dell'isola meridionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja; attraverso l'imboccatura occidentale del Matočkin Šar; lungo la costa occidentale dell'isola settentrionale dell'arcipelago della Novaja Zemlja fino a un punto situato a 68°30' di longitudine est; verso nord fino al Polo Nord geografico.

— *Divisione statistica CIEM I a*

La parte compresa nella sottozona I delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
73,98 N	33,70 E
74,18 N	34,55 E
74,36 N	35,28 E
74,71 N	36,38 E
75,14 N	37,57 E
75,45 N	38,31 E
75,84 N	39,05 E
76,26 N	39,61 E
76,61 N	41,24 E
76,96 N	42,81 E
76,90 N	43,06 E
76,75 N	44,48 E
75,99 N	43,51 E
75,39 N	43,18 E
74,82 N	41,73 E
73,98 N	41,56 E
73,17 N	40,66 E
72,20 N	40,51 E
72,26 N	39,76 E

Latitudine	Longitudine
72,62 N	38,96 E
73,04 N	37,74 E
73,37 N	36,61 E
73,56 N	35,70 E
73,98 N	33,70 E

— *Divisione statistica CIEM Ib*

La parte della sottozona I non compresa nella divisione Ia.

Sottozona statistica CIEM II

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30°00' di longitudine est fino a 72°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 26°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino a 62°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 63°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

— *Divisione statistica CIEM IIa*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 63°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 72°30' di latitudine nord; verso est fino a 30°00' di longitudine est; verso sud fino a 72°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 26°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Norvegia; verso ovest e verso sud-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM II a1*

La parte della divisione II a delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
73,50 N	00,20 O
73,50 N	07,21 E
73,45 N	07,28 E
73,14 N	07,83 E
72,76 N	08,65 E
72,49 N	09,33 E
72,31 N	09,83 E
72,18 N	10,29 E
71,98 N	09,94 E
71,91 N	09,70 E
71,64 N	08,75 E
71,36 N	07,93 E
71,13 N	07,42 E
70,79 N	06,73 E
70,17 N	05,64 E
69,79 N	05,01 E
69,56 N	04,74 E
69,32 N	04,32 E
69,10 N	04,00 E
68,86 N	03,73 E
68,69 N	03,57 E
68,46 N	03,40 E
68,23 N	03,27 E
67,98 N	03,19 E

Latitudine	Longitudine
67,77 N	03,16 E
67,57 N	03,15 E
67,37 N	03,18 E
67,18 N	03,24 E
67,01 N	03,31 E
66,84 N	03,42 E
66,43 N	03,27 E
66,39 N	03,18 E
66,23 N	02,79 E
65,95 N	02,24 E
65,64 N	01,79 E
65,38 N	01,44 E
65,32 N	01,26 E
65,08 N	00,72 E
64,72 N	00,04 E
64,43 N	00,49 O
64,84 N	01,31 O
64,92 N	01,56 O
65,13 N	02,17 O
65,22 N	02,54 O
65,39 N	03,19 O
65,47 N	03,73 O
65,55 N	04,19 O
65,59 N	04,56 O
65,69 N	05,58 O
65,96 N	05,60 O
66,22 N	05,67 O
66,47 N	05,78 O
67,09 N	06,25 O
67,61 N	06,62 O
67,77 N	05,33 O
67,96 N	04,19 O
68,10 N	03,42 O
68,33 N	02,39 O
68,55 N	01,56 O
68,86 N	00,61 O
69,14 N	00,08 E
69,44 N	00,68 E
69,76 N	01,18 E
69,97 N	01,46 E
70,21 N	01,72 E
70,43 N	01,94 E
70,63 N	02,09 E
70,89 N	02,25 E
71,14 N	02,35 E
71,35 N	02,39 E
71,61 N	02,38 E
71,83 N	02,31 E
72,01 N	02,22 E

Latitudine	Longitudine
72,24 N	02,06 E
72,43 N	01,89 E
72,60 N	01,68 E
72,75 N	01,48 E
72,99 N	01,08 E
73,31 N	00,34 E
73,50 N	00,20 O

— Sottodivisione statistica CIEM IIa 2

La parte della divisione II a non compresa nella sottodivisione IIa 1.

— *Divisione statistica CIEM IIb*

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 30°00' di longitudine est fino a 73°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

— Sottodivisione statistica CIEM IIb 1

a parte della divisione IIb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
73,50 N	07,21 E
73,50 N	00,20 O
73,60 N	00,48 O
73,94 N	01,88 O
74,09 N	02,70 O
74,21 N	05,00 O
74,50 N	04,38 O
75,00 N	04,29 O
75,30 N	04,19 O
76,05 N	04,30 O
76,18 N	04,09 O
76,57 N	02,52 O
76,67 N	02,10 O
76,56 N	01,60 O
76,00 N	00,80 E
75,87 N	01,12 E
75,64 N	01,71 E
75,21 N	03,06 E
74,96 N	04,07 E
74,86 N	04,55 E
74,69 N	05,19 E
74,34 N	06,39 E
74,13 N	06,51 E
73,89 N	06,74 E
73,60 N	07,06 E
73,50 N	07,21 O

— Sottodivisione statistica CIEM IIb 2

La parte della divisione IIb non compresa nella sottodivisione IIb 1.

Sottozona statistica CIEM III

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7°00' di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57°30' di latitudine nord; verso est fino a 8°00' di longitudine est; verso sud fino a 57°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjord fino alla Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino all'estremità orientale della frontiera tra la Danimarca e la Germania; lungo le coste della Germania, della Polonia, della Russia, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, della Russia, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM IIIa*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 7°00' di longitudine est e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 57°30' di latitudine nord; verso est fino a 8°00' di longitudine est; verso sud fino a 57°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Danimarca; lungo la costa nord-occidentale e quella orientale dello Jylland fino a Hals; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjord fino a Egensekloster Pynt; verso sud, lungo la costa dello Jylland, fino a Capo Hasencere; attraverso il Grande Belt fino a Punta Griben; lungo la costa settentrionale dell'isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell'Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; verso est e verso nord, lungo la costa occidentale della Svezia e quella meridionale della Norvegia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM IIIb, c*

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasencere, sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Griben, sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland fino al Gilbjerg Hoved; attraverso la parte settentrionale dell'Øresund fino a Kullen, sulla costa della Svezia; in direzione sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo; attraverso l'imboccatura meridionale dell'Øresund fino al faro di Stevns; lungo la costa sud-orientale dell'isola di Sjælland; attraverso l'imboccatura orientale dello Storstrømmen; lungo la costa orientale dell'isola di Falster fino a Gedser; fino a Darsser-Ort, sulla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM 22 (BAL 22)*

Le acque delimitate da una linea che congiunge Hasencere (56°09' N — 10°44' E), sulla costa orientale dello Jylland, con Punta Griben (56°01' N — 11°18' E), sulla costa occidentale dell'isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo le coste occidentali e meridionali dell'isola di Sjælland fino a un punto situato a 12°00' di longitudine est; verso sud fino all'isola di Falster; lungo la costa orientale dell'isola di Falster fino alla Gedser Odde (54°34' N — 11°58' E); verso est fino a 12°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Germania; verso sud-ovest, lungo la costa della Germania nonché lungo la costa orientale dello Jylland, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM 23 (BAL 23)*

Le acque delimitate da una linea che congiunge Capo Gilbjerg (56°08' N — 12°18' E), sulla costa settentrionale dell'isola di Sjælland, con Kullen (56°18' N — 12°28' E), sulla costa della Svezia, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud, lungo la costa della Svezia, fino al faro di Falsterbo (55°23' N — 12°50' E); attraverso l'imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Stevns (55°19' N — 12°29' E), sulla costa dell'isola di Sjælland; verso nord, lungo la costa orientale dell'isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM 24 (BAL 24)*

Le acque delimitate da una linea che parte dal faro di Stevns (55°19' N — 12°29' E), sulla costa orientale dell'isola di Sjælland, e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: attraverso l'imboccatura meridionale del Sund fino al faro di Falsterbo (55°23' N — 12°50' E), sulla costa della Svezia; lungo la costa meridionale della Svezia fino al faro di Sandhammar (55°24' N — 14°12' E); fino al faro di Hammerodde (55°18' N — 14°47' E) sulla costa settentrionale dell'isola di Bornholm; lungo le coste occidentali e meridionali dell'isola di Bornholm fino a un punto situato a 15°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo le coste della Polonia e della Germania, fino a un punto situato a 12°00' di longitudine est; verso nord fino a un punto di coordinate 54°34' N — 12°00' E; verso ovest fino alla Gedser Odde (54°34' N — 11°58' E); lungo le coste orientali e settentrionali dell'isola di Falster fino a un punto situato a 12°00' di longitudine est; verso nord fino alla costa meridionale dell'isola di Sjælland; verso ovest e verso nord, lungo la costa occidentale dell'isola di Sjælland, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM 25 (BAL 25)*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 56°30' di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 56°30' di latitudine nord; verso est fino a 18°00' di longitudine est; verso sud fino alla costa della Polonia; verso ovest, lungo la costa della Polonia, fino a un punto situato a 15°00' di longitudine est; verso nord fino all'isola di Bornholm; lungo le coste meridionali ed occidentali dell'isola di Bornholm fino al faro di Hammerodde (55°18' N — 14°47' E); fino al faro di Sandhammar (55°24' N — 14°12' E) sulla costa meridionale della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM 26 (BAL 26)*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 56°30' N — 18°00' E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale della Lettonia; verso sud, lungo le coste della Lettonia, della Lituania, della Russia e della Polonia, fino ad un punto della costa polacca situato a 18°00' di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 27 (BAL 27)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia di coordinate 59°41' N — 19°00' E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino alla costa settentrionale dell'isola di Gotland; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell'isola di Gotland, fino ad un punto situato a 57°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 18°00' di longitudine est; verso sud fino a 56°30' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Öland; lungo la costa meridionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 56°30' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 28 (BAL 28)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 58°30' N — 19°00' E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa orientale situato a 58°30' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Estonia; verso sud, lungo le coste occidentali dell'Estonia e della Lettonia, fino a un punto situato a 56°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 18°00' di longitudine est; verso nord fino a 57°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale dell'isola di Gotland; verso nord fino a un punto della costa settentrionale dell'isola di Gotland situato a 19°00' di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 28-1 (BAL 28.1)

Le acque delimitate: a ovest, da una linea che parte dal faro di Ovisi (57° 34.1234' N — 21° 42.9574' E), sulla costa occidentale della Lettonia, e che prosegue consecutivamente fino alla punta meridionale del Capo Loode (57°57.4760' N — 21° 58.2789' E) sull'isola di Saaremaa, verso sud fino al punto più meridionale della penisola di Sörve e verso nord-est lungo la costa orientale dell'isola di Saaremaa; a nord, dalla congiungente il punto di coordinate 58° 30.0' N — 23° 13.2' E e il punto di coordinate 58°30' N — 23°41.1' E.

— Sottodivisione statistica CIEM 28-2 (BAL 28.2)

La parte della sottodivisione 28 non compresa nella sottodivisione 28-1.

— Sottodivisione statistica CIEM 29 (BAL 29)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 60°30' di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; verso sud, lungo le coste occidentali e meridionali della Finlandia, fino a un punto della sua costa meridionale situato a 23°00' di longitudine est; verso sud fino a 59°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Estonia; in direzione sud, lungo la costa occidentale dell'Estonia, fino ad un punto situato a 58°30' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa orientale dell'isola di Saaremaa; lungo la costa settentrionale di tale isola fino a un punto della sua costa occidentale situato a 58°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 19°00' di longitudine est; verso nord fino a un punto della costa orientale della Svezia situato a 59°41' di latitudine nord; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 30 (BAL 30)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63°30' di latitudine nord e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino alla costa della Finlandia; in direzione sud, lungo la costa della Finlandia, fino ad un punto situato a 60°30' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Svezia; verso nord, lungo la costa orientale della Svezia, fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 31 (BAL 31)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 63°30' di latitudine nord e prosegue consecutivamente, passando a nord del Golfo di Botnia, fino a un punto della costa occidentale della Finlandia situato a 63°30' di latitudine nord e verso ovest fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM 32 (BAL 32)

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Finlandia situato a 23°00' di longitudine est e prosegue consecutivamente, passando a est del Golfo di Finlandia, fino a un punto della costa occidentale dell'Estonia situato a 59°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 23°00' di longitudine est; verso nord fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM IV

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4°00' di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo le coste della Scozia e dell'Inghilterra, fino a un punto situato a 51°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino all'estremità occidentale della frontiera tra la Germania e la Danimarca; lungo la costa occidentale dello Jylland fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell'Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino a un punto situato a 57°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' di longitudine est; verso nord fino a 57°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 7°00' di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM IVa*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa della Norvegia situato a 62°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 3°00' di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Scozia; verso est e verso sud, lungo la costa della Scozia, fino a punto situato a 57°30' di latitudine nord; verso est fino a 7°00' di longitudine est; verso nord fino alla costa della Norvegia; verso nord-ovest, lungo la costa della Norvegia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM IVb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Danimarca situato a 57°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8°00' di longitudine est; verso nord fino a 57°30' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa della Scozia; verso sud, lungo le coste della Scozia e dell'Inghilterra, fino a un punto situato a 53°30' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Germania; verso nord-est, lungo la costa dello Jylland, fino a Thyborøn; verso sud e verso est, lungo la costa meridionale del Limfjord, fino a Egensekloster Pynt; attraverso l'imboccatura orientale del Limfjord fino a Hals; verso ovest, lungo la costa settentrionale del Limfjord, fino al punto più meridionale dell'Agger Tange; verso nord, lungo la costa occidentale dello Jylland, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM IVc*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Germania situato a 53°30' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell'Inghilterra; verso sud fino a 51°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord-est, lungo le coste della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania, fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM V

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68°00' N — 11°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 62°00' di latitudine nord; verso est fino a 15°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 60°30' di latitudine nord; verso est fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 63°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM Va*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 68°00' N — 11°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 62°00' di latitudine nord; verso est fino a 15°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 63°00' di latitudine nord; verso est fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM Va 1*

La parte compresa entro il rettangolo delimitato dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
63,00 N	24,00 O
62,00 N	24,00 O
62,00 N	27,00 O
63,00 N	27,00 O
63,00 N	24,00 O

— *Sottodivisione statistica CIEM Va 2*

La parte della divisione Va non compresa nella sottodivisione Va 1.

— *Divisione statistica CIEM Vb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63°00' N — 4°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM Vb 1*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 63°00' N — 4°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 15°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 10°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 61°30' di latitudine nord; verso est fino a 8°00' di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61°15' N — 7°30' O; verso sud fino a 60°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 60°30' di latitudine nord; verso est fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM Vb 1a

La parte della sottodivisione Vb 1 delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
60,49 N	15,00 O
60,71 N	13,99 O
60,15 N	13,29 O
60,00 N	13,50 O
60,00 N	15,00 O
60,49 N	15,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM Vb 1b

La parte della sottodivisione Vb 1 non compresa nella sottodivisione Vb 1a.

— Sottodivisione statistica CIEM Vb 2

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60°00' N — 10°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 61°30' di latitudine nord; verso est fino a 8°00' di longitudine ovest; lungo una linea lossodromica fino a un punto di coordinate 61°15' N — 7°30' O; verso sud fino a 60°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso ovest fino al punto di partenza.

Sottozona statistica CIEM VI

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 5°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 54°30' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell'Irlanda del Nord situato a 55°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VI a*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Scozia situato a 4°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 60°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 5°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 60°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 12°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 54°30' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord e verso est, lungo le coste dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, fino ad un punto della costa orientale dell'Irlanda del Nord situato a 55°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Scozia; verso nord, lungo la costa occidentale della Scozia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 60°00' N — 12°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 54°30' di latitudine nord; verso est fino a 12°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM VIb 1

La parte della divisione VI delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
54,50 N	18,00 O
60,00 N	18,00 O
60,00 N	13,50 O
60,15 N	13,29 O
59,65 N	13,99 O
59,01 N	14,57 O
58,51 N	14,79 O
57,87 N	14,88 O
57,01 N	14,63 O
56,57 N	14,34 O

Latitudine	Longitudine
56,50 N	14,44 O
56,44 N	14,54 O
56,37 N	14,62 O
56,31 N	14,72 O
56,24 N	14,80 O
56,17 N	14,89 O
56,09 N	14,97 O
56,02 N	15,04 O
55,95 N	15,11 O
55,88 N	15,19 O
55,80 N	15,27 O
55,73 N	15,34 O
55,65 N	15,41 O
55,57 N	15,47 O
55,50 N	15,54 O
55,42 N	15,60 O
55,34 N	15,65 O
55,26 N	15,70 O
55,18 N	15,75 O
55,09 N	15,79 O
55,01 N	15,83 O
54,93 N	15,87 O
54,84 N	15,90 O
54,76 N	15,92 O
54,68 N	15,95 O
54,59 N	15,97 O
54,51 N	15,99 O
54,50 N	15,99 O
54,50 N	18,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM VIb 2

La parte della divisione VIb non compresa nella sottodivisione VIb 1.

Sottozona statistica CIEM VII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell'Irlanda situato a 54°30' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino ad un punto situato a 51°00' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa sud-orientale dell'Inghilterra; verso ovest e verso nord, lungo le coste dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia, fino ad un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55°00' di latitudine nord; verso ovest fino alla costa dell'Irlanda del Nord; verso nord e verso ovest, lungo le coste dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIa*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Scozia situato a 55°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell'Irlanda del Nord; verso sud, lungo le coste dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, fino ad un punto della costa sud-orientale dell'Irlanda situato a 52°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa del Galles; verso nord-est e verso nord, lungo le coste del Galles, dell'Inghilterra e della Scozia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell'Irlanda situato a 54°30' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 52°30' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Irlanda; verso nord, lungo la costa occidentale dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIc*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 54°30' N — 12°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 52°30' di latitudine nord; verso est fino a 12°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM VIIc 1*

La parte della divisione VIIc delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
54,50 N	15,99 O
54,42 N	15,99 O
54,34 N	16,00 O
54,25 N	16,01 O
54,17 N	16,01 O
54,08 N	16,01 O
53,99 N	16,00 O
53,91 N	15,99 O
53,82 N	15,97 O
53,74 N	15,96 O
53,66 N	15,94 O
53,57 N	15,91 O
53,49 N	15,90 O
53,42 N	15,89 O
53,34 N	15,88 O
53,26 N	15,86 O
53,18 N	15,84 O
53,10 N	15,88 O
53,02 N	15,92 O
52,94 N	15,95 O
52,86 N	15,98 O
52,77 N	16,00 O
52,69 N	16,02 O
52,61 N	16,04 O
52,52 N	16,06 O
52,50 N	16,06 O
52,50 N	18,00 O
54,50 N	18,00 O
54,50 N	15,99 O

— *Sottodivisione statistica CIEM VIIc 2*

La parte della divisione VIIc non compresa nella sottodivisione VIIc 1.

— *Divisione statistica CIEM VIId*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 51°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa dell'Inghilterra; verso ovest, lungo la costa meridionale dell'Inghilterra, fino a 2°00' di longitudine ovest; verso sud fino alla costa della Francia (Cap de la Hague); verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIe*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale dell'Inghilterra situato a 2°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud e verso ovest, lungo la costa dell'Inghilterra, fino a un punto della sua costa sud-occidentale situato a 50°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 7°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 49°30' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; verso nord e verso nord-est, lungo la costa della Francia, fino al Cap de la Hague; verso nord fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VII f*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale del Galles situato a 5°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 51°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 6°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 50°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 7°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 50°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa dell'Inghilterra; lungo la costa sud-occidentale dell'Inghilterra e lungo la costa meridionale del Galles fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VII g*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale del Galles situato a 52°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino alla costa sud-orientale dell'Irlanda; verso sud-ovest, lungo la costa dell'Irlanda, fino a un punto situato a 9°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 50°00' di latitudine nord; verso est fino a 7°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 50°30' di latitudine nord; verso est fino a 6°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 51°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale del Galles; verso nord-ovest, lungo la costa del Galles, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIII h*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 50°00' N — 7°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 9°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 49°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 7°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VII j*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale dell'Irlanda situato a 52°30' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 12°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino a 9°00' di longitudine ovest; verso nord fino alla costa meridionale dell'Irlanda; verso nord, lungo la costa dell'Irlanda, fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM VII j 1

La parte della divisione VII j delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
48,43 N	12,00 O
48,42 N	11,99 O
48,39 N	11,87 O
48,36 N	11,75 O
48,33 N	11,64 O
48,30 N	11,52 O
48,27 N	11,39 O
48,25 N	11,27 O
48,23 N	11,14 O
48,21 N	11,02 O
48,19 N	10,89 O
48,17 N	10,77 O
48,03 N	10,68 O
48,00 N	10,64 O
48,00 N	12,00 O
48,43 N	12,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM VII j 2

La parte della divisione VII j non compresa nella sottodivisione VII j 1.

— *Divisione statistica CIEM VIII k*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 52°30' N — 12°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino a 12°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM VIIk 1

La parte della divisione VIIk delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
48,00 N	18,00 O
52,50 N	18,00 O
52,50 N	16,06 O
52,44 N	16,07 O
52,36 N	16,08 O
52,27 N	16,09 O
52,19 N	16,09 O
52,11 N	16,09 O
52,02 N	16,08 O
51,94 N	16,07 O
51,85 N	16,07 O
51,77 N	16,05 O
51,68 N	16,04 O
51,60 N	16,02 O
51,52 N	15,99 O
51,43 N	15,96 O
51,34 N	15,93 O
51,27 N	15,90 O
51,18 N	15,86 O
51,10 N	15,82 O
51,02 N	15,77 O
50,94 N	15,73 O
50,86 N	15,68 O
50,78 N	15,63 O
50,70 N	15,57 O
50,62 N	15,52 O
50,54 N	15,47 O
50,47 N	15,42 O
50,39 N	15,36 O
50,32 N	15,30 O
50,24 N	15,24 O
50,17 N	15,17 O
50,10 N	15,11 O
50,03 N	15,04 O
49,96 N	14,97 O
49,89 N	14,89 O
49,82 N	14,82 O
49,75 N	14,74 O
49,69 N	14,65 O
49,62 N	14,57 O
49,56 N	14,48 O
49,50 N	14,39 O
49,44 N	14,30 O
49,38 N	14,22 O
49,32 N	14,13 O
49,27 N	14,04 O

Latitudine	Longitudine
49,21 N	13,95 O
49,15 N	13,86 O
49,10 N	13,77 O
49,05 N	13,67 O
49,00 N	13,57 O
48,95 N	13,47 O
48,90 N	13,37 O
48,86 N	13,27 O
48,81 N	13,17 O
48,77 N	13,07 O
48,73 N	12,96 O
48,69 N	12,85 O
48,65 N	12,74 O
48,62 N	12,64 O
48,58 N	12,54 O
48,55 N	12,43 O
48,52 N	12,32 O
48,49 N	12,22 O
48,46 N	12,11 O
48,43 N	12,00 O
48,00 N	18,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM VIIk 2

La parte della divisione VIIk non compresa nella sottodivisione VIIk 1.

Sottozona statistica CIEM VIII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 43°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord, lungo le coste della Spagna e della Francia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIIa*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 48°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 8°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 47°30' di latitudine nord; verso est fino a 6°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 47°00' di latitudine nord; verso est fino a 5°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 46°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa della Francia; in direzione nord-ovest, lungo la costa della Francia, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIIb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa occidentale della Francia situato a 46°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 4°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 45°30' di latitudine nord; verso est fino a 3°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 44°30' di latitudine nord; verso est fino a 2°00' di longitudine ovest; verso sud fino alla costa settentrionale della Spagna; lungo la costa settentrionale della Spagna e la costa occidentale della Francia fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIIIc*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa settentrionale della Spagna situato a 2°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso nord fino a 44°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 43°00' di latitudine nord; verso est fino alla costa occidentale della Spagna; verso nord e verso est, lungo la costa della Spagna, fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM VIII d*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48°00' N — 8°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 44°30' di latitudine nord; verso est fino a 3°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 45°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 4°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 46°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 5°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 47°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 6°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 47°30' di latitudine nord; verso ovest fino a 8°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM VIII d 1

La parte della divisione VIII d delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
48,00 N	11,00 O
48,00 N	10,64 O
47,77 N	10,37 O
47,45 N	09,89 O
46,88 N	09,62 O
46,34 N	10,95 O
46,32 N	11,00 O
48,00 N	11,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM VIII d 2

La parte della divisione VIII d non compresa nella sottodivisione VIII d 1.

— Divisione statistica CIEM VIII e

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48°00' N — 11°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 43°00' di latitudine nord; verso est fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM VIII e 1

La parte della divisione VIII e delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
43,00 N	18,00 O
48,00 N	18,00 O
48,00 N	11,00 O
46,32 N	11,00 O
44,72 N	13,31 O
44,07 N	13,49 O
43,00 N	13,80 O

— Sottodivisione statistica CIEM VIII e 2

La parte della divisione VIII e non compresa nella sottodivisione VIII e 1.

Sottozona statistica CIEM IX

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 36°00' di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5°36' di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

— Divisione statistica CIEM IX a

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa nord-occidentale della Spagna situato a 43°00' di latitudine nord e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 11°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 36°00' di latitudine nord; verso est fino a un punto della costa meridionale della Spagna (Punta Marroqui) situato a 5°36' di longitudine ovest; in direzione nord-ovest, lungo la costa sud-occidentale della Spagna, la costa del Portogallo e la costa nord-occidentale della Spagna, fino al punto di partenza.

— Divisione statistica CIEM IX b

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 43°00' N — 11°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 18°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 36°00' di latitudine nord; verso est fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Sottodivisione statistica CIEM IXb 1

La parte della divisione IXb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
43,00 N	18,00 O
43,00 N	13,80 O
42,88 N	13,84 O
42,04 N	13,64 O
41,38 N	13,27 O
41,13 N	13,27 O
40,06 N	13,49 O
38,75 N	13,78 O
38,17 N	13,69 O
36,03 N	12,73 O
36,04 N	15,30 O
36,02 N	17,90 O
36,00 N	18,00 O
43,00 N	18,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM IXb 2

La parte della divisione IXb non compresa nella sottodivisione IXb 1.

Sottozona statistica CIEM X

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 48°00' N — 18°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 42°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 36°00' di latitudine nord; verso est fino a 18°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— *Divisione statistica CIEM Xa*

La parte della sottozona Xa sud del 43° parallelo di latitudine nord.

— Sottodivisione statistica CIEM Xa 1

La parte della divisione Xa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
36,00 N	18,00 O
36,00 N	22,25 O
37,58 N	20,62 O
39,16 N	21,32 O
40,97 N	23,91 O
41,35 N	24,65 O
41,91 N	25,79 O
42,34 N	28,45 O
42,05 N	29,95 O
41,02 N	35,11 O
40,04 N	35,26 O
38,74 N	35,48 O
36,03 N	31,76 O
36,00 N	32,03 O
36,00 N	42,00 O

Latitudine	Longitudine
43,00 N	42,00 O
43,00 N	18,00 O
36,00 N	18,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM Xa 2

La parte della divisione Xa non compresa nella sottodivisione Xa 1.

— Divisione statistica CIEM Xb

La parte della sottozona X a nord del 43° parallelo di latitudine nord.

Sottozona statistica CIEM XII

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto di coordinate 62°00' N — 15°00' O e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso ovest fino a 27°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 59°00' di latitudine nord; verso ovest fino a 42°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 48°00' di latitudine nord; verso est fino a 18°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 60°00' di latitudine nord; verso est fino a 15°00' di longitudine ovest; verso nord fino al punto di partenza.

— Divisione statistica CIEM XIIa

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
62,00 N	15,00 O
62,00 N	27,00 O
59,00 N	27,00 O
59,00 N	42,00 O
52,50 N	42,00 O
52,50 N	18,00 O
54,50 N	18,00 O
54,50 N	24,00 O
60,00 N	24,00 O
60,00 N	18,00 O
60,00 N	15,00 O
62,00 N	15,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM XIIa 1

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
52,50 N	42,00 O
56,55 N	42,00 O
56,64 N	41,50 O
56,75 N	41,00 O
56,88 N	40,50 O
57,03 N	40,00 O
57,20 N	39,50 O
57,37 N	39,00 O
57,62 N	38,50 O
57,78 N	38,25 O

Latitudine	Longitudine
57,97 N	38,00 O
58,26 N	37,50 O
58,50 N	37,20 O
58,63 N	37,00 O
59,00 N	36,77 O
59,00 N	27,00 O
60,85 N	27,00 O
60,69 N	26,46 O
60,45 N	25,09 O
60,37 N	23,96 O
60,22 N	23,27 O
60,02 N	21,76 O
60,00 N	20,55 O
60,05 N	18,65 O
60,08 N	18,00 O
60,00 N	18,00 O
60,00 N	24,00 O
54,50 N	24,00 O
54,50 N	18,00 O
52,50 N	18,00 O
52,50 N	42,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM XIIa 2

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
60,00 N	20,55 O
60,00 N	15,00 O
60,49 N	15,00 O
60,44 N	15,22 O
60,11 N	17,32 O
60,05 N	18,65 O
60,00 N	20,55 O

— Sottodivisione statistica CIEM XIIa 3

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
59,00 N	42,00 O
56,55 N	42,00 O
56,64 N	41,50 O
56,75 N	41,00 O
56,88 N	40,50 O
57,03 N	40,00 O
57,20 N	39,50 O
57,37 N	39,00 O
57,62 N	38,50 O

Latitudine	Longitudine
57,78 N	38,25 O
57,97 N	38,00 O
58,26 N	37,50 O
58,63 N	37,00 O
59,00 N	36,77 O
59,00 N	42,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM XIIa 4

La parte della divisione XIIa delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
62,00 N	27,00 O
60,85 N	27,00 O
60,69 N	26,46 O
60,45 N	25,09 O
60,37 N	23,96 O
60,22 N	23,27 O
60,02 N	21,76 O
60,00 N	20,55 O
60,05 N	18,65 O
60,11 N	17,32 O
60,44 N	15,22 O
60,49 N	15,00 O
62,00 N	15,00 O
62,00 N	27,00 O

— Divisione statistica CIEM XIIb

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
60,00 N	18,00 O
54,50 N	18,00 O
54,50 N	24,00 O
60,00 N	24,00 O
60,00 N	18,00 O

— Divisione statistica CIEM XIIc

La parte della sottozona XII delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
52,50 N	42,00 O
48,00 N	42,00 O
48,00 N	18,00 O
52,50 N	18,00 O
52,50 N	42,00 O

Sottozona statistica CIEM XIV

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40°00' di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a un punto situato a 44°00' di longitudine ovest; verso sud fino a 59°00' di latitudine nord; verso est fino a 27°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 68°00' di latitudine nord; verso est fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

— *Divisione statistica CIEM XIVa*

Le acque delimitate da una linea che parte dal Polo Nord geografico e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: lungo il meridiano di 40°00' di longitudine ovest fino alla costa settentrionale della Groenlandia; verso est e verso sud, lungo la costa della Groenlandia, fino a 68°30' di latitudine nord (Kap Savary); verso sud lungo il meridiano di 27°00' di longitudine ovest fino a 68°00' di latitudine nord; verso est fino a 11°00' di longitudine ovest; verso nord fino al Polo Nord geografico.

— *Divisione statistica CIEM XIVb*

Le acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa meridionale della Groenlandia situato a 44°00' di longitudine ovest e che prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 59°00' di latitudine nord; verso est fino a 27°00' di longitudine ovest; verso nord fino a 68°30' di latitudine nord (Kap Savary); in direzione sud-ovest, lungo la costa della Groenlandia, fino al punto di partenza.

— *Sottodivisione statistica CIEM XIVb 1*

La parte della divisione XIVb delimitata dalla congiungente delle seguenti coordinate geografiche:

Latitudine	Longitudine
59,00 N	27,00 O
59,00 N	36,77 O
59,35 N	36,50 O
59,50 N	36,35 O
59,75 N	36,16 O
60,00 N	35,96 O
60,25 N	35,76 O
60,55 N	35,50 O
60,75 N	35,37 O
61,00 N	35,15 O
61,25 N	34,97 O
61,50 N	34,65 O
61,60 N	34,50 O
61,75 N	34,31 O
61,98 N	34,00 O
62,25 N	33,70 O
62,45 N	33,53 O
62,50 N	33,27 O
62,56 N	33,00 O
62,69 N	32,50 O
62,75 N	32,30 O
62,87 N	32,00 O
63,03 N	31,50 O
63,25 N	31,00 O
63,31 N	30,86 O
63,00 N	30,61 O
62,23 N	29,87 O
61,79 N	29,25 O
61,44 N	28,61 O

Latitudine	Longitudine
61,06 N	27,69 O
60,85 N	27,00 O
59,00 N	27,00 O

— Sottodivisione statistica CIEM XIVb 2

La parte della divisione XIVb non compresa nella sottodivisione XIVb 1.

ALLEGATO IV

Formato per la trasmissione dei dati sulle catture per l'Atlantico nord-orientale

Supporti magnetici

Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC o ASCII, di preferenza senza etichetta; se con etichetta, con codice di fine archivio.

Dischetti (floppy disk): formattati MS-DOS, 3,5" 720 K o 1,4 Mbyte, 5,25" 360 K o 1,2 Mbyte.

Formato di registrazione

Numero di byte	Voce	Osservazioni
1-4	Paese (codice a tre lettere ISO)	per esempio FRA = Francia
5-6	Anno	per esempio 90 = 1990
7-8	Zona principale di pesca FAO	per esempio 27 = Atlantico nord-orientale
9-15	Divisione	per esempio IV a = Divisione CIEM IV a
16-18	Specie	codice a tre lettere
19-26	Catture	tonnellate metriche

Note:

- Tutti i campi numerici con margine giustificato e con spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici con giustezza a sinistra e con spazi vuoti in coda.
 - La cattura deve essere registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
 - Le quantità (byte 19-26) inferiori a mezza unità dovrebbero essere registrate come «- 1».
 - Le quantità sconosciute (byte 19-26) dovrebbero essere registrate come «- 2».
-

ALLEGATO V

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-ORIENTALE SU SUPPORTO MAGNETICO

A. Formato di codifica

I dati vanno trasmessi come registrazioni di lunghezza variabile separate da (:) tra i campi della registrazione. In ogni registrazione vanno inclusi i seguenti campi:

Campo	Osservazioni
Paese	Codice alfabetico a 3 lettere (ad es. FRA = Francia)
Anno	Ad es.: 2001 o 01
Principale zona di pesca FAO	27 = Atlantico nord-orientale
Divisione	Ad es.: IVa = sottodivisione 4a dell'ICES/CIEM
Specie	Identificatore alfabetico a 3 lettere
Cattura	Tonnellate metriche

- a) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.
- b) Le quantità inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».
- c) Codici dei paesi:

Austria	AUT
Belgio	BEL
Bulgaria	BGR
Cipro	CYP
Repubblica ceca	CZE
Germania	DEU
Danimarca	DNK
Spagna	ESP
Estonia	EST
Finlandia	FIN
Francia	FRA
Regno Unito	GBR
Inghilterra e Galles	GBRA
Scozia	GBRB
Irlanda del Nord	GBRC
Grecia	GRC
Ungheria	HUN
Irlanda	IRL
Islanda	ISL
Italia	ITA
Lituania	LTU
Lussemburgo	LUX
Lettonia	LVA
Malta	MLT
Paesi Bassi	NLD
Norvegia	NOR
Polonia	POL
Portogallo	PRT

Romania	ROU
Slovacchia	SVK
Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Turchia	TUR

B. Metodo di trasmissione dei dati alla Commissione europea.

Nei limiti del possibile i dati vanno trasmessi in formato elettronico (ad es., come un allegato E-mail).

Se ciò non fosse possibile, sarà accertata la trasmissione dei file su un dischetto HD 3,5".

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio
(GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione
(GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente al punto 4 dell'allegato I
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione
(GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5)

ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3880/91	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, primo comma	Articolo 4, primo comma
—	Articolo 4, secondo comma
Articolo 4, secondo comma	Articolo 4, terzo comma
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articolo 5, paragrafi 1 e 2
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 3
—	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
—	Allegato V
—	Allegato VI
—	Allegato VII

REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 44, paragrafo 1, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 179 e l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾, è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE ⁽⁵⁾ che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
- (2) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione

2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

- (3) Poiché le modifiche apportate agli atti a tal fine sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell'allegato sono adeguati, a norma dell'allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

Le disposizioni degli atti elencati nell'allegato cui è fatto riferimento si intendono adeguate ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

*Per il Parlamento europeo**Il presidente*

H.-G. PÖTTERING

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. VONDRA

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.⁽²⁾ GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

ALLEGATO

1. AIUTO UMANITARIO

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1257/96, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di applicazione per tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1257/96 completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

1) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e nei limiti dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino, decide in merito al proseguimento delle azioni adottate secondo la procedura d'urgenza.»;

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione adotta misure di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

2. La Commissione, che agisce secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3:

- decide in merito al finanziamento comunitario delle azioni di protezione di cui all'articolo 2, lettera c), nel quadro dell'attuazione dell'azione umanitaria,
- decide in merito agli interventi diretti della Commissione o al finanziamento degli interventi degli organismi specializzati degli Stati membri.

3. La Commissione, che agisce secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 17, paragrafo 2:

- approva i piani globali, destinati a prevedere azioni in un paese o in una regione determinata in cui la crisi umanitaria è tale da protrarsi, a causa della sua entità e della sua complessità, nonché le relative dotazioni finanziarie. In tale contesto, la Commissione e gli Stati membri esaminano le priorità da accordare nel quadro dell'attuazione di tali piani globali,
- decide in merito ai progetti di importo superiore a 2 milioni di ECU, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13.»;

3) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

2. IMPRESE

2.1. **Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 75/324/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare i necessari adeguamenti tecnici della direttiva e le modifiche necessarie per adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 75/324/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 75/324/CEE è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

3) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può adottare i necessari adeguamenti tecnici alla presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle sino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.».

2.2. **Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile** ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 93/15/CEE la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare la direttiva per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite e stabilire le condizioni d'applicazione dell'articolo 14, secondo comma. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 93/15/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 93/15/CEE è così modificata:

1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(1) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(2) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5. La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.»

2) all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.»

2.3. **Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2000/14/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per l'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/14/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

La Commissione adotta misure d'esecuzione per adeguare l'allegato III al progresso tecnico, a condizione che esse non abbiano un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine ed attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

3) all'articolo 19, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) assistere la Commissione nell'adeguamento dell'allegato III al progresso tecnico.»

2.4. **Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi** ⁽²⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2003/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, adeguare i metodi di misurazione, campionamento e analisi, adottare norme relative alle misure di controllo e includere nuovi tipi di concimi CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2003/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adegua e aggiorna i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniquale volta ciò risulti possibile, a norme europee. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3. La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme di attuazione necessarie per definire le misure di controllo previste ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.»;

2) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione adegua l'allegato I per includervi nuovi tipi di concimi.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione adegua gli allegati per tener conto del progresso tecnico.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 3, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

2.5. Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata) ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2004/9/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato I al progresso tecnico e di cambiare la formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/9/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

1) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa adotta tali modifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*), in seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;

- 3) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta misure d'esecuzione per quanto riguarda:

- a) l'adeguamento della formula di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- b) l'adeguamento dell'allegato I per tener conto del progresso tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

2.6. **Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) ⁽¹⁾**

Per quanto riguarda la direttiva 2004/10/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/10/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/10/CE è così modificata:

- 1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

La Commissione può adeguare al progresso tecnico i principi di BPL enunciati nell'allegato I.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.»;

⁽¹⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adottare misure d'esecuzione per introdurre i necessari adeguamenti tecnici della presente direttiva.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Nel caso di cui al terzo comma, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di detti adeguamenti.».

2.7. Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 273/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione del regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 273/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 14 è così modificato:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«Ove necessario, la Commissione adotta misure di applicazione per quanto riguarda:»;

- b) sono aggiunti i seguenti commi:

«Le misure di cui alle lettere a) ed e), intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Le misure di cui al primo comma, lettera f), sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.»

2.8. Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti ⁽²⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 648/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati e di adottare, all'occorrenza, le modifiche o le aggiunte necessarie per applicare le norme di tale regolamento ai detergenti a base di solventi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 648/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(1) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 27 è soppresso;
- 2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;
- 3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

Adeguamento degli allegati

1. La Commissione adotta gli emendamenti necessari per adeguare gli allegati ricorrendo, per quanto possibile, alle norme europee.
2. La Commissione adotta le modifiche o le aggiunte necessarie all'applicazione delle norme del presente regolamento ai detergenti a base di solventi.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;
- 4) all'allegato VII, punto A, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.».

2.9. Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 726/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare talune disposizioni e determinati allegati, adottare nuove disposizioni, nonché stabilire condizioni specifiche d'applicazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 726/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 *bis* della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 726/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa consultazione del comitato competente dell'agenzia, la Commissione può adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico e può adottare le modificazioni necessarie senza estendere l'ambito di applicazione della procedura centralizzata.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 *bis*.»;

⁽¹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

- 2) all'articolo 14, paragrafo 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta un regolamento relativo alle modalità di rilascio di tale autorizzazione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 3) l'articolo 16, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 4) l'articolo 24 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, e in ogni caso non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 5) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 6) all'articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione, sentita l'agenzia, adotta misure adeguate per l'esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio, sotto forma di regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 7) l'articolo 49 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario provvede affinché ogni presunto effetto collaterale negativo grave e inatteso, ogni presunto effetto collaterale negativo per l'uomo e ogni presunta trasmissione attraverso un medicinale di un agente infettivo, verificatisi sul territorio di un paese terzo, siano rapidamente comunicati agli Stati membri e all'agenzia, non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'informazione. La Commissione adotta disposizioni per la comunicazione di presunti effetti collaterali negativi inattesi non gravi che si verificano nella Comunità o in un paese terzo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può prevedere disposizioni intese a modificare il paragrafo 3 alla luce dell'esperienza acquisita al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 8) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 54

La Commissione può adottare le modificazioni che si rendessero necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capo al fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 9) all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tuttavia, la Commissione adotta disposizioni per stabilire le circostanze in cui le piccole e medie imprese possono pagare tasse ridotte, dilazionare il pagamento o ricevere assistenza amministrativa. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 10) all'articolo 84, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di inosservanza di taluni obblighi correlati alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del presente regolamento, la Commissione, su richiesta dell'agenzia, può imporre penali ai titolari di tali autorizzazioni. Importi massimi, condizioni e modalità di riscossione di tali penali sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 87, paragrafo 2 bis.»;

- 11) l'articolo 87 è così modificato:

- a) è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

- b) il paragrafo 4 è soppresso.

3. AMBIENTE

3.1. **Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 82/883/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/883/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 82/883/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i parametri della colonna «determinazione facoltativa» ed i metodi di misurazione di riferimento indicati negli allegati.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato.

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.2. Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 86/278/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 86/278/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 86/278/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico le disposizioni degli allegati della direttiva, esclusi i parametri e i valori di cui agli allegati I A, I B e I C, tutti gli elementi che possono influire sulla valutazione di tali valori, nonché i parametri di cui agli allegati II A e II B.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

1. La Commissione è assistita dal comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

3.3. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 94/62/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare e, se necessario, rivedere gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e di determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non si applicano ad alcuni materiali e circuiti di produzione, i tipi di imballaggio esonerati dal requisito in materia di livelli di concentrazione, nonché le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/62/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 94/62/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 3, punto 1), il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all'allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

- 2) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

- 3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso nelle tabelle adottate in base all'allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

- 4) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all'allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

- 5) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, immessi sul mercato in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nella Comunità, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.»;

- 6) all'articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

3.4. Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità e di adottare modifiche necessarie per apportare adeguamenti tecnici ad alcune disposizioni alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/32/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4 *quater*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione stabilisce i criteri per l'impiego delle tecnologie di riduzione delle emissioni da parte delle navi battenti qualsiasi bandiera nelle baie, nei porti e negli estuari della Comunità. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione comunica tali criteri all'IMO.»;

- 2) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta gli eventuali emendamenti necessari per apportare adeguamenti tecnici all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4, o all'articolo 6, paragrafo 2, alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali adeguamenti non devono in ogni caso comportare modifiche dirette del campo di applicazione della presente direttiva o dei limiti relativi al tenore di zolfo dei combustibili in essa specificati.»;

⁽¹⁾ GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

- 3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.5. Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2001/81/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare le metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/81/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;
- 2) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.6. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11 ter, paragrafo 5; adottare orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni; adottare un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri contenente disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto; modificare l'allegato III come previsto all'articolo 22; approvare l'inserimento di attività e di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I; adottare le disposizioni necessarie per quanto attiene al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da accordi con paesi terzi, nonché metodi standard o riconosciuti per controllare le emissioni di altri gas a effetto serra. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/87/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/87/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 11 ter, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di attuazione dei paragrafi 3 e 4, in particolare quelle tese ad evitare la doppia contabilizzazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione del paragrafo 5 del presente articolo, laddove la parte ospitante soddisfi tutti i criteri di ammissibilità per le attività di progetto JI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;
- 2) all'articolo 14, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione adotta linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività elencate nell'allegato I di gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

- 3) l'articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto. Detto regolamento stabilisce anche disposizioni in materia di impiego e identificazione delle CER e delle ERU nel sistema comunitario e riguardo al monitoraggio del livello di impiego raggiunto. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

- 4) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

- 5) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

- 6) l'articolo 24 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto, a decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare il sistema di scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva:

- a) ad impianti che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2; e
- b) ad attività e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché il loro inserimento sia approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dalle attività o impianti di gas a effetto serra non elencati nell'allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente precisione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

- 7) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»;

- 8) all'allegato IV, il comma contenuto al titolo «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra» è sostituito dal seguente:

«Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.»

3.7. Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire alcuni valori limite di concentrazione negli allegati; modificare gli allegati ogniqualvolta una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo; modificare le voci esistenti e adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 850/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è così modificato:

- a) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;»;

- b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»;

- 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modificazioni degli allegati

1. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

2. Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

3. La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

4. La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

⁽¹⁾ GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.»;

3) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

4) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

3.8. Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2004/107/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni e taluni allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/107/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/107/CE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km² per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'«European Monitoring and Evaluation of Pollutants» (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.»;

b) il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;

3) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

4) all'allegato V, il punto V è sostituito dal seguente:

«V. Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria

Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.»

⁽¹⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

3.9. **Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1013/2006, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati come indicato all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e adottare determinate misure supplementari come previsto all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1013/2006 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 11, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. L'esito della questione viene determinato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2.»;

- 2) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Modifiche degli allegati

1. La Commissione può modificare gli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 3. Inoltre:

- a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE;
- b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;
- c) su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. L'allegato III A può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;
- d) sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall'allegato III;
- e) l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE;
- f) l'allegato VIII è modificato per tener conto delle convenzioni e degli accordi internazionali pertinenti.

2. Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (*) è pienamente associato alle deliberazioni.

(*) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.»;

- 3) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Articolo 59

Misure supplementari

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 bis, paragrafo 2, le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:

- a) orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);
- b) orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

- c) orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 24;
- d) disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;
- e) ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 27;
- f) ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;
- g) ulteriori raccomandazioni relative ai termini giuridici non definiti.

2. La Commissione può adottare misure di esecuzione per quanto riguarda:

- a) un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6;
- b) ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 59 *bis*, paragrafo 3.;

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 59 *bis*

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

5) l'articolo 63 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 *bis*, paragrafo 2.»;

b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 *bis*, paragrafo 2.»;

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 *bis*, paragrafo 2.»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 59 *bis*, paragrafo 2.»

4. EUROSTAT

4.1. **Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale ⁽¹⁾**

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3924/91, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco dei prodotti da esso contemplati. Essa dovrebbe inoltre avere il potere di adottare modalità di applicazione in materia di rappresentatività e periodicità per determinati prodotti, nonché di definire le modalità relative al contenuto delle indagini e misure di esecuzione, comprese le misure di adeguamento all'evoluzione delle tecniche per la raccolta dei dati e l'elaborazione dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3924/91 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione aggiorna l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2, i termini «secondo la procedura prevista all'articolo 10» sono sostituiti da «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione adotta, all'occorrenza, le modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Periodicità

L'indagine verte su un periodo di un anno civile.

Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcom, la Commissione può decidere che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento dei risultati

Gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 in conformità alle regole specifiche adottate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

6) all'articolo 7, paragrafo 2, i termini «secondo la procedura prevista all'articolo 10» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2»;

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.

- 7) l'articolo 9 è soppresso;
- 8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.»

4.2. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 96/16/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le definizioni relative alle aziende agricole presso le quali gli Stati membri procedono alla rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego, adottare l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini ed elaborare le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati alla Commissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/16/CE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/16/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il punto 2) è sostituito dal seguente:
 - «2) effettuano annualmente presso le aziende agricole, quali definite dalla Commissione, la rilevazione della produzione di latte e del relativo impiego. Le misure riguardanti la definizione delle aziende agricole, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»
- 2) all'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. La Commissione adotta l'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
 3. La Commissione stabilisce le definizioni uniformi da utilizzare nella comunicazione dei risultati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»
- 3) all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, i termini «secondo la procedura prevista dall'articolo 7» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;
- 4) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

⁽¹⁾ GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

4.3. Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2001/109/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di alberi da frutto e la tabella contenente le specie oggetto di indagine nei vari Stati, adottare le modalità di applicazione di taluni articoli e determinare i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/109/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/109/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare l'elenco di tali specie e detta tabella. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta le modalità per l'organizzazione dei controlli che portino a risultati rilevanti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione adotta le modalità per le disposizioni relative ai controlli a campione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

4) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I risultati di cui al paragrafo 1 sono trasmessi per zone di produzione. La Commissione determina i limiti delle zone di produzione da prevedersi per gli Stati membri. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2.»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.»

4.4. Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari ⁽²⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare le definizioni esistenti ed adottare ulteriori disposizioni, adeguare il contenuto degli allegati e specificare le informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 91/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 91/2003 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può rettificare le definizioni di cui al paragrafo 1 e adottare ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

- 2) l'articolo 4 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione può rettificare il contenuto degli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

- 3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedure di applicazione

1. Le disposizioni per la trasmissione di dati all'Eurostat sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta le seguenti misure di applicazione:

- a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);
- b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3, paragrafo 2);
- c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);
- d) specificazione delle informazioni da fornire per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articolo 8, paragrafo 2).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

- 4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

- 5) all'allegato H, punto 5), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»

4.5. **Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire norme di precisione, specificare i file di dati e adottare talune misure di esecuzione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 437/2003 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che la Commissione abbia stabilito altre norme di precisione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

- 2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I. I file sono specificati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Il supporto da utilizzare per la trasmissione è specificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

- 3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure di attuazione

1. Le seguenti misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

- elenco degli aeroporti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
- descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),
- diffusione dei risultati statistici (articolo 8).

2. La Commissione adotta le seguenti misure di esecuzione:

- adeguamento delle specifiche contenute negli allegati del presente regolamento,
- adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati (articolo 3),
- precisione delle statistiche (articolo 5),
- descrizione dei file di dati (articolo 7).

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

- 4) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

4.6. Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 48/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l'elenco delle caratteristiche da esso contemplate. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 48/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 48/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure d'attuazione

1. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti la definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Le misure d'attuazione del presente regolamento riguardanti l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, a condizione che agli Stati membri non sia imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa.»

- 2) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

5. MERCATO INTERNO

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2004/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, al contenuto del documento d'offerta. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2004/25/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, che modifica la decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire alla Commissione competenze di esecuzione senza limiti di durata. In seguito all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere il disposto di cui alla direttiva 2004/25/CE che contempla un limite di durata.

⁽¹⁾ GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

Pertanto, la direttiva 2004/25/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può adottare regole che modifichino l'elenco di cui al paragrafo 3. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;
- 2) l'articolo 18 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;
 - b) il paragrafo 3 è soppresso.

6. SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

6.1. **Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 79/373/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare deroghe alle disposizioni in materia di imballaggio degli alimenti e di modificare l'allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/373/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 79/373/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione adotta le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sempreché siano garantite la qualità e l'identificazione degli alimenti composti.»;
- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

In considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche la Commissione:

 - a) stabilisce categorie che raggruppano varie materie prime per mangimi;
 - b) adotta i metodi di calcolo del valore energetico di mangimi composti;
 - c) adotta le modifiche da apportare all'allegato.

Tutte le misure di cui sopra, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»;
- 3) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.2. **Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali** ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 82/471/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare modifiche e stabilire i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 82/471/CEE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione

⁽¹⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

1999/468/CE. Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche della direttiva.

Pertanto, la direttiva 82/471/CEE è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione decide le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione scientifica o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. A tale scopo, e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può fissare i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.»

2) all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, i termini «la procedura prevista dall'articolo 13» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2»;

3) l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.»

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

5) l'articolo 14 è soppresso.

6.3. **Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione delle materie prime per mangimi** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 96/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di redigere e modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati, nonché di modificare l'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/25/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per modificare l'elenco delle sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione delle modifiche da apportare all'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 96/25/CE è così modificata:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— misure comunitarie comprese in un elenco che la Commissione deve redigere. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3;»;

2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Può essere adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolare l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze la cui circolazione o il cui impiego per l'alimentazione animale sono limitati o vietati. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

3. La Commissione modifica l'elenco di cui al paragrafo 2 alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ai fini dell'adozione delle suddette misure.

4. La Commissione adotta le modifiche dell'allegato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.»;

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.4. **Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2002/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II e di adeguarli alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, nonché di definire ulteriori criteri per i processi di detossificazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/32/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo, non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per adeguare gli allegati I e II alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Pertanto, la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

1) all'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

2) all'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione, in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, adegua gli allegati I e II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 4, per adottare tali modifiche.

2. Inoltre, la Commissione:

- adotta periodicamente versioni consolidate degli allegati I e II che incorporino gli adeguamenti apportati ai sensi del paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2,
- può definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi; tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.»;

4) l'articolo 12 è soppresso.

6.5. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 998/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle specie di animali di cui all'allegato I, parte C e l'elenco dei paesi e territori di cui all'allegato II, parti B e C, di definire condizioni particolari per malattie diverse dalla rabbia per quanto riguarda gli Stati membri e i territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di adottare condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi e di adottare requisiti di carattere tecnico per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

Per motivi di efficacia, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all'adozione dell'elenco di alcuni paesi terzi.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 998/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, la Commissione definisce condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, per altre malattie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Può essere definito, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Il modello di certificato di cui devono essere muniti tali animali è redatto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

- 3) l'articolo 10 è così modificato:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:»;

- b) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 5.»;

- 4) all'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, la Commissione può adottare requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

- 5) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

La Commissione può modificare l'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, per tenere conto dell'evoluzione, nella Comunità o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

- 6) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

La Commissione può adottare eventuali disposizioni transitorie per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.»;

7) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.»

6.6. **Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2003/99/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare programmi coordinati di sorveglianza per zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/99/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Considerata l'urgenza, è necessario applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione delle modifiche dell'allegato I della direttiva 2003/99/CE al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano.

Pertanto, la direttiva 2003/99/CE è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 4 è così modificato:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare l'allegato I al fine di aggiungere o sopprimere zoonosi o agenti zoonotici negli elenchi che vi figurano, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, la Commissione può fissare programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici, in particolare quando sono identificate esigenze specifiche, per valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello comunitario o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche degli allegati e misure transitorie o di attuazione

La Commissione può modificare gli allegati II, III e IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nella presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

Altre misure di attuazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

4) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.7. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 852/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative a misure igieniche specifiche e al riconoscimento degli stabilimenti, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati I e II. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 852/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato:

1) l'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione stabilisce i criteri, i requisiti e gli obiettivi di cui al paragrafo 3, nonché i metodi connessi di campionatura e di analisi. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»;

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) l'alinea è sostituito dal seguente:

«Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati dalla Commissione tenendo conto di quanto segue.»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

5) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.8. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 853/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni relative agli obblighi generali degli operatori del settore alimentare e alle garanzie speciali per la commercializzazione di alimenti in Svezia e in Finlandia, nonché concedere, a determinate condizioni, deroghe agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 853/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse d'acqua potabile — o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l'uso, dall'acqua pulita — per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso sia stato approvato dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»

2) l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. a) La Commissione può aggiornare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in particolare per tener conto di modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell'adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b) secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le norme di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardanti un qualsiasi prodotto alimentare di cui al paragrafo 1 possono essere estese, totalmente o parzialmente, a qualsiasi Stato membro, o a qualsiasi sua regione, che disponga di un programma di controllo riconosciuto equivalente a quello approvato per la Svezia e la Finlandia riguardo agli alimenti di origine animale in questione.»

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) l'alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adattare o aggiornare gli allegati II e III tenendo conto;»

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati II e III, purché esse non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

5) all'articolo 11, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati II e III, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.»;

6) l'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.9. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificarne o adeguarne gli allegati e di adottare misure transitorie, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nelle disposizioni di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 854/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

1) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Misure transitorie di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, in particolare ulteriori specificazioni dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Altre misure d'applicazione o transitorie possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.»;

2) all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione può modificare o integrare gli allegati I, II, III, IV, V e VI per tener conto dei progressi scientifici e tecnici. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. La Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, purché esse non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

- 3) all'articolo 18, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, possono essere fissate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e adottate modifiche degli allegati I, II, III, IV, V o VI, quali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per specificare:»;

- 4) all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

6.10. Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 183/2005, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i criteri microbiologici che gli operatori del settore dei mangimi devono soddisfare e gli obiettivi specifici che essi devono conseguire, adottare misure relative al riconoscimento degli stabilimenti, modificare gli allegati I, II e III e concedere deroghe a tali allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 183/2005 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

- 2) all'articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

- 3) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifica degli allegati I, II, e III

Gli allegati I, II e III possono essere modificati per tener conto:

- a) dell'elaborazione di codici di corretta prassi;
- b) dell'esperienza tratta dall'attuazione di sistemi basati sui principi HACCP a norma dell'articolo 6;
- c) degli sviluppi tecnologici;
- d) di pareri scientifici, in particolare di nuove valutazioni del rischio;
- e) della definizione di obiettivi in materia di sicurezza dei mangimi;
- e
- f) della fissazione di requisiti riguardanti operazioni specifiche.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»;

⁽¹⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

- 4) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Deroghe agli allegati I, II e III

Per motivi particolari, la Commissione può concedere deroghe agli allegati I, II e III, a patto che tali deroghe non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 3.»

- 5) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7. ENERGIA E TRASPORTI

7.1. Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 3821/85, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La sicurezza del sistema deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti all'allegato IB. La Commissione vigila affinché detto allegato preveda che l'omologazione CE possa essere rilasciata all'apparecchio di controllo solo se l'insieme del sistema (apparecchio di controllo, carta con memoria e collegamenti elettrici alla scatola del cambio) ha dimostrato di poter resistere ai tentativi di manipolazione o di falsificazione dei dati relativi alle ore di guida. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le prove necessarie al riguardo sono effettuate da esperti al corrente delle tecniche più recenti in materia di manipolazione.»

- 2) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

- 3) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.2. Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽²⁾

Per quanto riguarda la direttiva 97/70/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni riguardanti, da un lato, l'interpretazione armonizzata di alcune disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos e, dall'altro, l'attuazione della direttiva. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune disposizioni della direttiva, nonché i suoi allegati, per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva stessa, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 97/70/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

Pertanto, la direttiva 97/70/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), i termini «secondo la procedura di cui all'articolo 9» sono sostituiti dai termini «secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2»;
- 2) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le seguenti modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3:

- a) possono essere adottate e inserite disposizioni atte a garantire:
 - un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nella Comunità,
 - l'attuazione della presente direttiva, purché non ne amplino il campo di applicazione;
- b) gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente direttiva possono essere adeguati e gli allegati modificati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos entrate in vigore dopo l'adozione della presente direttiva.»;
- 3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (**), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(**) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

7.3. Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 1999/35/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati, le definizioni, nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO entrata successivamente in vigore. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati per migliorare il regime stabilito dalla direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/35/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/35/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ultima frase, all'articolo 11, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 13, paragrafo 3, seconda e ultima frase, i termini «la procedura di cui all'articolo 16» sono sostituiti dai termini «la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2»;

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

- 2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

- 3) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di modifica

Gli allegati della presente direttiva, le definizioni, i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti dell'IMO possono essere adeguati nella misura necessaria a renderli conformi alla normativa comunitaria o dell'IMO in vigore senza con questo ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Anche gli allegati possono essere adeguati qualora ciò sia necessario per migliorare il regime stabilito dalla presente direttiva, ma senza ampliarne il campo di applicazione.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»

7.4. Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 417/2002, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcuni rinvii alle regole pertinenti della convenzione MARPOL 73/78 e alle risoluzioni MEPC 111(50) e MEPC 94(46), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione di tale regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 417/2002 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 417/2002 è così modificato:

- 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

- 2) all'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare i rinvii del presente regolamento alle regole dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché alla risoluzione MEPC 111(50) e alla risoluzione MEPC 94(46) nella versione modificata dalla risoluzione MEPC 99(48) e dalla risoluzione MEPC 112(50), al fine di allinearli agli emendamenti di tali regole e risoluzioni adottati dall'IMO, purché detti emendamenti non amplino l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»

7.5. Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 782/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per determinate navi, adottare appropriate disposizioni riguardanti le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, stabilire procedure per i controlli effettuati dallo Stato di approdo, nonché modificare alcuni riferimenti e allegati per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia di tale regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 782/2003 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 6 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se necessario, la Commissione può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se al 1° gennaio 2007 la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all'articolo 5. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

- 2) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la convenzione AFS non è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la Commissione stabilisce procedure appropriate per tali controlli. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

- 3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La Commissione può modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.»;

- 4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(¹) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

7.6. **Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2004/8/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di esaminare i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, adeguare al progresso tecnico i valori soglia di cui all'articolo 13, nonché stabilire e adeguare al progresso tecnico le linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II di tale direttiva, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/8/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/8/CE è così modificata:

1) l'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione procede, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, all'esame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui al paragrafo 1, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche. Le misure rese necessarie in seguito a tale esame, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Adeguamento al progresso tecnico

1. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione di cui all'allegato II, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. La Commissione adegua al progresso tecnico i valori soglia usati per il calcolo del rendimento della produzione mediante cogenerazione e il risparmio di energia primaria di cui all'allegato III, lettera a). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. La Commissione adegua al progresso tecnico le linee guida per determinare il rapporto energia/calore di cui all'allegato II, lettera d). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»

3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

4) all'allegato II, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) La Commissione stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»

⁽¹⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

7.7. Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2004/52/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l'allegato e di adottare le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/52/CE anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/52/CE è così modificata:

1) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Laddove opportuno, l'allegato può essere adeguato per ragioni tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La Commissione adotta le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Dette decisioni sono adottate solo se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali.

5. La Commissione adotta le decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato telepedaggio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.8. Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ⁽²⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 725/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di decidere se le modifiche degli allegati, riguardanti alcune misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e del Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS), che si applicano automaticamente al traffico marittimo internazionale, debbano applicarsi anche alle navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale e ai relativi impianti portuali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 725/2004 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Il regolamento (CE) n. 725/2004 stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

⁽²⁾ GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:

1) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione decide in merito all'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.»;

2) l'articolo 10, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5.»;

3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 6, lettere b) e c), rispettivamente, della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

7.9. Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità ⁽¹⁾

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 789/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare alcune definizioni per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 789/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(*) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, la Commissione può modificare le definizioni di cui all'articolo 2 sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

7.10. Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2005/44/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/44/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Procedura di modifica

Gli allegati I e II possono essere modificati alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e adeguati al progresso tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

- 2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5. La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.

(*) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.»

7.11. **Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti** ⁽¹⁾

Per quanto riguarda la direttiva 2005/65/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/65/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La direttiva 2005/65/CE stabilisce requisiti e disposizioni in materia di sicurezza e si fonda su strumenti internazionali soggetti a modifiche. Ove, per motivi imperativi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE per quanto attiene all'adeguamento degli allegati.

Pertanto, gli articoli 14 e 15 della direttiva 2005/65/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Adattamenti

La Commissione può adeguare gli allegati da I a IV, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 725/2004.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

⁽¹⁾ GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

Indice cronologico

- 1) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol
- 2) Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla circolazione degli alimenti composti per gli animali
- 3) Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
- 4) Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio
- 5) Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
- 6) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
- 7) Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale
- 8) Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
- 9) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- 10) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
- 11) Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione e all'utilizzazione di materie prime per mangimi
- 12) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario
- 13) Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri
- 14) Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi
- 15) Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
- 16) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- 17) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
- 18) Direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto
- 19) Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
- 20) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

- 21) Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari
- 22) Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
- 23) Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi
- 24) Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
- 25) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi
- 26) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
- 27) Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- 28) Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009
- 29) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe
- 30) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia
- 31) Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (versione codificata)
- 32) Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata)
- 33) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi
- 34) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
- 35) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali
- 36) Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità
- 37) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto
- 38) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti
- 39) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- 40) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

- 41) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
 - 42) Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità
 - 43) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
 - 44) Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
 - 45) Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
 - 46) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
 - 47) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
-

REGOLAMENTO (CE) N. 220/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e la eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (CE) n. 1923/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ introduce la procedura di regolamen-

tazione con controllo soltanto per un numero limitato di misure di esecuzione interessate dalle modifiche. È quindi opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 999/2001 per coprire le altre competenze di esecuzione.

(5) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvare i test diagnostici rapidi, di estendere talune disposizioni ad altri prodotti di origine animale, di adottare misure di esecuzione incluso il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini, di modificare gli allegati e di adottare misure transitorie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 999/2001, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(6) È inoltre opportuno, una volta confermata la presenza di un'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), limitare la possibilità per gli Stati membri di applicare altre misure ai casi in cui l'approvazione di tali misure da parte della Commissione si basi su una valutazione favorevole del rischio che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate nello Stato membro interessato e che presentino un livello di protezione equivalente.

(7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I test diagnostici rapidi sono approvati a tal fine secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e inseriti nell'elenco di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4.»

⁽¹⁾ GU C 211 del 19.8.2008, pag. 47.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 febbraio 2009.

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1.

2) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, ad un test alternativo approvato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, a condizione che tale test sia elencato nell'allegato X.»;

3) all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Uno Stato membro, in deroga al presente paragrafo, può applicare altre misure che presentino un livello di protezione equivalente, in base ad una valutazione favorevole del rischio a norma degli articoli 24 bis e 25 che tenga conto in particolare delle misure di controllo applicate in detto Stato membro, se tali misure sono state approvate per tale Stato membro secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

4) all'articolo 16, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3, i paragrafi da 1 a 6 possono essere estesi ad altri prodotti di origine animale. Le modalità di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»;

5) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove ciò si renda necessario al fine di consentire un'applicazione uniforme del presente articolo, le modalità di esecuzione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il metodo per confermare la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) negli ovini e nei caprini è adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

6) all'articolo 23, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione del comitato scientifico competente su qualunque questione che possa avere un impatto sulla salute pubblica, gli allegati sono modificati o completati e qualunque misura transitoria appropriata è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.»;

7) l'articolo 23 bis è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) approvazione dei test diagnostici rapidi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, paragrafo 3.»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«k) estensione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafi da 1 a 6, ad altri prodotti di origine animale;

l) adozione del metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini, di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

m) modifica o integrazione degli allegati e adozione di qualunque misura transitoria appropriata di cui all'articolo 23.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

REGOLAMENTO (CE) N. 221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 ⁽²⁾, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE ⁽⁴⁾, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.
- (4) La Commissione dovrebbe avere il potere di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono

essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE ^(*). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

^(*) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;

- 2) l'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,
- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,
- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o
- una combinazione di questi metodi.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

⁽²⁾ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.»;

- 3) l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione finanzia sino al 100 % dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del presente regolamento.»;

- 4) l'articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

- 5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

In particolare, tali misure includono:

- a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

- b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano in particolare:

- a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;
- b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
- c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;
- d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.»;

- 6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (**), il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.

(*) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(**) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;

7) l'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

8) l'allegato I è modificato come segue:

a) nella sezione 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat-CER, versione 3). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b) nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

9) l'allegato II è modificato come segue:

a) nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»;

b) nella sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100 % del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di base per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri.
- (2) Nel quadro della comunicazione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione.
- (3) Un'azione immediata per alleggerire l'onere statistico può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. Ciò può essere realizzato innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali.
- (4) Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere statistico, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione del tasso di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure.
- (5) È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione (Eurostat) dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo saranno messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti e sarà possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio

l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sulle imprese e le statistiche sugli scambi dovrebbe essere stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici ⁽³⁾.

- (6) È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero garantire la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati.
- (7) La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. La Commissione dovrebbe avere il potere di rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare di definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat.
- (8) Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE ⁽⁵⁾, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
- (10) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁶⁾ relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

⁽²⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (11) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta delle informazioni che sono raccolte dalle autorità nazionali, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri a cui devono conformarsi i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (12) Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;
- 2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;
- 3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:
- a) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (*), nello Stato membro di spedizione che:

- i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò; che
- ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò; che
- iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE; e

- b) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che:
- i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che
- ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che
- iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.»;

(*) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- 4) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;»;
- 5) all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:
- a) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h), sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

6) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97 % del totale delle spedizioni e di almeno il 95 % del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione.

La Commissione adegua i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce le condizioni per la fissazione di dette soglie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»

8) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

b) al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«I risultati delle stime devono conformarsi ai criteri definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati.

Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (**), con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non

essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

(*) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(**) GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;

9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Qualità

1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:

- a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
- b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
- c) "tempestività": il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
- d) "puntualità": l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);
- e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
- f) "comparabilità": la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

g) "coerenza": la possibilità di combinare i dati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite.

3. Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

4. La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

10) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

11) all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
- (2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.
- (3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.
- (4) A causa della specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo,

alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, è opportuno che questi possano beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾.

- (5) Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per la completa copertura dei costi aggiuntivi da essi eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.
- (6) Come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76, e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico ⁽⁶⁾, in particolare all'articolo 2, le autorità statistiche degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁷⁾ e della Svizzera dovrebbero essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.
- (7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 285 del trattato e dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato.

⁽¹⁾ GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.

- (8) Saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse statistiche europee sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (9) Di conseguenza, sebbene i membri del SEBC non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità statistica comunitaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'INS o altre autorità nazionali, i dati prodotti dalla banca centrale nazionale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dagli INS, da altre autorità nazionali e dall'autorità statistica comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente, i membri del SEBC, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE, nella misura in cui la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.
- (10) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006 ⁽²⁾, svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.
- (11) È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.
- (12) È importante garantire stretta cooperazione e appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori nel sistema statistico internazionale al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.
- (13) Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.
- (14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e per i membri dell'SSE nonché di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. A tale scopo dovrebbe essere concepito un «approccio europeo alle statistiche».
- (15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali, nonché da indagini statistiche europee oppure metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.
- (16) In questi casi specifici, e laddove debitamente giustificato, dovrebbe essere possibile mettere in pratica un «approccio europeo alle statistiche», consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentino l'Unione europea nella sua interezza o l'area dell'euro nella sua interezza, che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.
- (17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra gli INS o altre autorità nazionali e l'autorità statistica comunitaria e promuovendo la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE dovrebbero essere volte a evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.
- (18) Al contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.
- (19) Il contesto normativo migliorato per le statistiche europee dovrebbe soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Dovrebbe essere sottolineato, tuttavia, anche il ruolo importante svolto dagli INS e dalle altre autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.
- (20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali dovrebbero godere in ciascuno Stato membro, così come l'autorità statistica comunitaria all'interno della Commissione, della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, in conformità dei principi sanciti dall'articolo 285, paragrafo 2, del trattato nonché dei principi ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (che incorpora il codice delle statistiche europee). È inoltre opportuno tener conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

- (21) Il presente regolamento tutela il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (22) Il presente regolamento assicura altresì la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾.
- (23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni. È opportuno che la riservatezza dei dati soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.
- (24) A tale scopo, è necessario fissare principi e orientamenti comuni idonei a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.
- (25) La disponibilità di dati riservati per le esigenze dell'SSE riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee e della garanzia di una risposta flessibile alle nuove esigenze della Comunità in materia di statistiche.
- (26) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ai dati riservati utilizzati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee a fini di analisi. Dovrebbe pertanto essere migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.
- (27) L'uso di dati riservati per scopi non esclusivamente statistici, ad esempio amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche dovrebbe essere severamente proibito.
- (28) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ⁽⁵⁾.
- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali.
- (30) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (31) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti i criteri di qualità delle statistiche europee e di fissare le modalità, le regole e le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati a livello comunitario per fini scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (32) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio ⁽⁸⁾, e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁹⁾. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽¹⁰⁾, e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽¹¹⁾, dovrebbero continuare ad applicarsi.
- (33) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

⁽⁸⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee in conformità dell'articolo 11. Esse sono attuate in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

- a) «indipendenza professionale»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;
- b) «imparzialità»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
- c) «obiettività»: le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i rispondenti nelle indagini;
- d) «affidabilità»: le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

- e) «segreto statistico»: protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;
- f) «favorevole rapporto costi-benefici»: i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l'onere di risposta deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da dati o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell'articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee tengono conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «statistiche»: le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;
- 2) «sviluppo»: le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;
- 3) «produzione»: tutte le attività connesse alla raccolta, all'archiviazione, al trattamento e all'analisi necessarie per la compilazione delle statistiche;
- 4) «diffusione»: le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;
- 5) «rilevazione dei dati»: le indagini e tutti gli altri metodi di raccolta di informazioni da diverse fonti, incluse le fonti amministrative;
- 6) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;
- 7) «dati riservati»: i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, le unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Per determinare se un'unità statistica sia identificabile si deve tener conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare l'unità statistica;

- 8) «uso a fini statistici»: l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;
- 9) «identificazione diretta»: l'identificazione di un'unità statistica a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;
- 10) «identificazione indiretta»: l'identificazione di un'unità statistica in qualsiasi altro modo che non sia l'identificazione diretta;
- 11) «funzionari della Commissione (Eurostat)»: i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria;
- 12) «altro personale della Commissione (Eurostat)»: gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso l'autorità statistica comunitaria.

CAPITOLO II

GOVERNANCE STATISTICA

Articolo 4

Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5

Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee («l'INS») funge da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione.
2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco di INS e altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee designati dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte, in conformità

dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

1. Nel presente regolamento l'autorità statistica comunitaria, quale designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee, è denominata «la Commissione (Eurostat)».

2. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) assicura la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.

3. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo l'onere di segnalazione. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla o a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Qualsiasi di tali istituzioni o organismi che intenda produrre statistiche si consulta con la Commissione (Eurostat) e tiene conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa esprimere al riguardo.

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1. È istituito il comitato del sistema statistico europeo («comitato dell'SSE»). Esso fornisce un orientamento professionale all'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS che sono esperti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).
3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.
4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a:
 - a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, l'onere di risposta per i rispondenti;

- b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;
- c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere di risposta;
- d) questioni riguardanti il segreto statistico;
- e) l'ulteriore sviluppo del codice delle statistiche; e
- f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 9

Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l'SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione e il ruolo dei singoli Stati membri, la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come gli specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali, è preparata dal comitato dell'SSE e coordinata dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 11

Codice delle statistiche europee

1. Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla migliore prassi statistica internazionale.

2. Il codice delle statistiche è rivisto e aggiornato dal comitato dell'SSE in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche a esso apportate.

Articolo 12

Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti criteri di qualità:

- a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
- b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
- c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
- d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuto essere forniti);
- e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
- f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
- g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e prepara e pubblica relazioni sulla qualità delle statistiche europee.

CAPITOLO III

PRODUZIONE DI STATISTICHE EUROPEE*Articolo 13***Programma statistico europeo**

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.

2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.

4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 14***Attuazione del programma statistico europeo**

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

- a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- b) dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare esigenze impreviste, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 2; o
- c) tramite un accordo tra gli INS o altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat), nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono in forma scritta.

2. La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:

- a) l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;

- b) i dati siano già disponibili o accessibili presso gli INS o altre autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con gli INS o altre autorità nazionali; e

- c) la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari agli INS e alle altre autorità nazionali per coprire i costi aggiuntivi da esse sostenuti.

3. Nell'attuare un'azione che deve essere decisa ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la Commissione fornisce informazioni relative a:

- a) le ragioni alla base dell'azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;
- b) gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi;
- c) un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione; e
- d) le modalità di esecuzione dell'azione, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e degli Stati membri.

*Articolo 15***Reti di collaborazione**

Nell'ambito delle singole azioni statistiche, ove possibile sono sviluppate sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l'SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione e i loro risultati sono esaminati dal comitato dell'SSE.

*Articolo 16***Approccio europeo alle statistiche**

1. In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'approccio europeo alle statistiche mira a:

- a) massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;
- b) ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici.

2. I casi in cui l'approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:

- a) la produzione di statistiche europee utilizzando:
 - i) contributi nazionali non pubblicati o contributi nazionali di un gruppo di Stati membri;
 - ii) progetti d'indagine appositamente concepiti;
 - iii) informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;
- b) la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo del rilascio dei dati, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.

3. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

4. Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo e precisa, in particolare:

- a) le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari nonché dell'onere di risposta;
- b) le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell'onere di risposta; e
- c) le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma.

CAPITOLO IV

DIFFUSIONE DI STATISTICHE EUROPEE

Articolo 18

Misure di diffusione

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19

Documento elettronico di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di documento elettronico di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che le unità statistiche non possano essere identificate, direttamente o indirettamente, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell'INS o di un'altra autorità nazionale che abbia fornito i dati.

CAPITOLO V

SEGRETO STATISTICO

Articolo 20

Tutela dei dati riservati

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.

2. I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi.

3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un'unità statistica possono essere diffusi dagli INS e dalle altre autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) nei seguenti casi eccezionali:

a) qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell'articolo 251 del trattato e i risultati della statistica siano modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta l'unità statistica lo richieda; o

b) qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.

4. Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

Gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. Tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5. I funzionari e gli altri membri del personale degli INS e delle altre autorità nazionali che hanno accesso ai dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità.

2. La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.

3. Qualsiasi trasmissione ulteriore alla prima necessita dell'esplicita autorizzazione dell'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2.

5. I dati riservati trasmessi in conformità del presente articolo sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico.

6. Le disposizioni sul segreto statistico contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) nel loro ambito di lavoro specifico.

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale e ad altre persone fisiche che lavorino per la Commissione (Eurostat) in virtù di un contratto nel loro ambito di lavoro specifico.

3. Le persone che hanno accesso ai dati riservati utilizzano tali dati esclusivamente a fini statistici. Esse continuano a essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini scientifici

La Commissione (Eurostat) o gli INS o le altre autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare l'accesso a dati riservati che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito degli INS o dell'altra autorità nazionale che ha fornito i dati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello comunitario sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 24

Accesso a dati amministrativi

Allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinate, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 25

Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Abrogazione

1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

3. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

I riferimenti al comitato del programma statistico s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito dall'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 324 del 10 dicembre 2007)

A pagina 131, articolo 28, Modifiche alla direttiva 2001/83/CE, punto 4:

Anziché:

«4) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione all'immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007.”»

leggi:

«4) all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione all'immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (*) e con il regolamento (CE) n. 1394/2007.

(*) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.”»
